

XVI legislatura

**Commissione LIBE (Libertà civili,
Giustizia e Affari interni)
del Parlamento europeo -
Riunione interparlamentare sul
“Controllo democratico della strategia
di sicurezza interna e ruolo di Europol,
Eurojust e Frontex”**

n. 154/AP
3 ottobre 2011



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

**Commissione LIBE (Libertà civili,
Giustizia e Affari interni)
del Parlamento europeo -
Riunione interparlamentare sul
“Controllo democratico della strategia di
sicurezza interna e ruolo di Europol,
Eurojust e Frontex”**

Dossier n. 154/AP
3 ottobre 2011

a cura di Viviana Di Felice

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

...

*Consigliere parlamentare
Rappresentante permanente del Senato
presso l'Unione Europea*
Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

*Segretario parlamentare
Documentarista*
Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Grazia Fagiolini
Simona Petrucci

Fax 06 6706_4336

_2989

_3666

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio
Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista
Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari
Nadia Quadrelli
Laura E. Tabladini
Monica Delli Priscoli

_2653

_3428

_4707

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti
Antonella Usiello

_2884

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

_2891

fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Roberta d'Addio

_2027

Consigliere
Davide A. Capuano
Raissa Teodori

_3477

_2405

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Antonella Colmignoli

_4986

Viviana Di Felice

_3761

Laura Lo Prato

_3992

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

_4695

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

*Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore*

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

Nota illustrativa	Pag.	i
Progetto di programma (in lingua inglese)	“	1
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (estratto)	“	7
Strategia di sicurezza interna per l’Unione europea (documento adottato dal Consiglio “Giustizia e affari interni” nella sessione del 25 e 26 febbraio 2010 e approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010)	“	23
Decisione del Consiglio, del 25 febbraio 2010, relativa all’istituzione del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (2010/131/UE)	“	59
Relazione del Consiglio dell’Unione europea al Parlamento europeo e ai Parlamenti nazionali sui lavori del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna per il periodo gennaio 2010 - giugno 2011	“	61
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (COM (2010) 776 def., del 17 dicembre 2010)	“	71
Risoluzione della 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) del Senato, approvata nella seduta del 30 marzo 2011 ai sensi dell’art. 144, commi 1 e 6 del Regolamento, sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (COM (2010) 776 def.) (atto comunitario n. 69)	“	89
Parere approvato dalla XIV Commissione della Camera dei deputati sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (COM (2010) 776)	“	97

Decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità	Pag.	99
Sentenza n. 136 (anno 2011) della Corte costituzionale	“	119
Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea	“	127
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM (2010) 61 def., del 24 febbraio 2010)	“	139
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni: Governance Schengen - Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM (2011) 561 def., del 16 settembre 2011)	“	171
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen (COM (2011) 559 def., del 16 settembre 2011)	“	183
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM (2011) 560 def., del 16 settembre 2011)	“	201

NOTA ILLUSTRATIVA

Il presente *dossier* è stato elaborato in occasione della riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione LIBE (Libertà civili, Giustizia e Affari interni) del Parlamento europeo, nelle giornate del 5 e 6 ottobre 2011, sul tema del **controllo democratico della strategia di sicurezza interna e del ruolo di Europol, Eurojust e Frontex**.

Sono allegati i principali documenti provenienti dalle istituzioni europee relativi alle diverse sessioni dei lavori:

1. creazione di una strategia di sicurezza interna tramite il rispetto dei diritti fondamentali e la garanzia dell'affidabilità democratica;
2. prevenzione e lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo: ruolo di Europol;
3. creazione di uno spazio giudiziario europeo: ruolo di Eurojust;
4. protezione delle frontiere dell'UE e rafforzamento della solidarietà europea: ruolo di Frontex;
5. cooperazione fra Parlamenti nazionali, Parlamento europeo e Agenzie.

Sono, inoltre, allegati la risoluzione approvata nella seduta del 30 marzo 2011 dalla 14^a Commissione permanente del Senato della Repubblica nonché il parere approvato il 16 marzo 2011 dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (COM(2010) 776).

Si è ritenuto, infine, opportuno fornire il testo della Sentenza n. 136 del 2011 della Corte costituzionale sulla legittimità dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), che disciplinano la nomina del membro nazionale dell'Eurojust.



EUROPEAN PARLIAMENT

2009 - 2014

Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

LIBE/7/06098

INTERPARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING WITH NATIONAL PARLIAMENTS

DEMOCRATIC ACCOUNTABILITY OF THE INTERNAL SECURITY STRATEGY AND THE ROLE OF EUROPOL, EUROJUST AND FRONTEX

DRAFT PROGRAMME

Wednesday 5 October 2011, 15:00 – 18:30
Thursday 6 October 2011, 09:00 – 12:30

Hemicycle
European Parliament, Brussels

OJ\877284EN.doc

PE472.215v01-00

EN

United in diversity

EN

INTRODUCTION

Following the adoption of the Stockholm Programme (10 December 2009) the Council adopted in February 2010 the Internal Security Strategy for the European Union. This was followed, *inter alia*, by the work of the Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security (COSI, article 71 TFEU) and by the Commission Communication on the Internal Security Strategy adopted on 22 November 2010, laying down concrete proposals for action.

In line with the provisions of the Lisbon Treaty, the issues calling for a thorough reflection on the role of national Parliaments and the European Parliament in this new setting are in particular: the methods of the threat assessment on the EU level, defining of intervention priorities, establishment of links with national security strategies as well as the EU external security strategy by preserving the “mutual respect” clause foreseen by art 40 TEU.

In this framework special attention should be given to the role of the European agencies operating in the security domain such as Europol, Eurojust and Frontex, by highlighting the parliamentary oversight over them.

Such a Parliamentary oversight is clearly rooted in the Treaty on the Functioning of the European Union which already provides for the involvement of national Parliaments and the European Parliament in the evaluation of the EU policies dealing with the Area of Freedom, Security and Justice area (article 70 TFEU), with the operational cooperation on EU internal security (article 71 TFEU) as well as the evaluation of Eurojust (article 85 TFEU) and the scrutiny of Europol (article 88 TFEU).

Two years after the entry into force of the Lisbon Treaty, the EU is still far from establishing a sound legal framework to grant a parliamentary oversight. In consequence the EU security policies are evolving *de facto* without any structured, meaningful parliamentary oversight and evaluation, with only exception of the limited intervention when legislative measures have to be established.

Under this unsatisfactory situation the EP convened in October 2010 an interparliamentary committee meeting¹, at which several proposals and recommendation were debated, including the proposal to establish a regular joint assessment of the evolution of these policies as well as of the above-mentioned EU Agencies.

In 2011 it is proposed to take stock of the measures already taken or recommended by the Council and the Commission² as well as several implementing measures, such as the definition of a European Policy Cycle as well as an enhanced cooperation framework for the EU Agencies and bodies working in this domain (SITCEN, EUROPOL, EUROJUST and FRONTEX).

¹ See the Programme as well the main documents discussed here:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/organes/libe/libe_20101004_1500.htm

² See : <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st05/st05842-re02.en10.pdf>

Wednesday, 5 October, 2011

Chair: Mr Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Chairman of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs of the European Parliament

15.00 – 16.30 OPENING SESSION

FRAMING AN INTERNAL SECURITY STRATEGY BY PRESERVING FUNDAMENTAL RIGHTS AND GRANTING THE DEMOCRATIC ACCOUNTABILITY

Welcome by the Chair, **Mr Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR**

Ms Cecilia MALMSTRÖM, Commissioner for Home Affairs

Mr Adam RAPACKI, Chairman of the Standing Committee on Internal Security (COSI), Polish Presidency of the Council

Ms Rita BORSELLINO, Rapporteur on the European Union's Internal Security Strategy, Member of the LIBE Committee, European Parliament (TBC)

SPEAKER 4 Member of a national Parliament

Prof Giuseppe CATALDI, University of Naples, External Expert

Discussion

16.30 – 17.30 SESSION I

ASSESSING, PREVENTING AND FIGHTING ORGANISED CRIME AND TERRORISM: THE ROLE OF EUROPOL AND ITS COOPERATION WITH NATIONAL ADMINISTRATION

Mr Rob WAINWRIGHT, Director of Europol

Mr Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA, Member of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, European Parliament (TBC)

SPEAKER 3 Member of a national Parliament

Prof Jörg MONAR, Director of Studies at the College of Europe, chair in contemporary European Studies at the University of Sussex in Brighton; External Expert

Discussion

The reflection on the modalities and the remits of the EUROPOL scrutiny is an essential exercise in which legislators (national and European) should engage from the very early stages. The Commission Communication on the procedures for the scrutiny of Europol's activities by the European Parliament,

together with national Parliaments from December 2010¹ has provided some elements of response as to how the scrutiny could be organised drawing from national experiences and EP's resolutions on the subject. This session can be one of the frameworks for such a discussion by starting from an assessment of the activities already taken or envisaged by Europol.

17.30 – 18.30 SESSION II

BUILDING A EUROPEAN JUDICIAL SPACE INTERTWINED WITH THE NATIONAL JUDICIAL SPACES: THE ROLE OF EUROJUST

Mr Aled WILLIAMS, President of the College of Eurojust

Ms Renate WEBER, Rapporteur on Eurojust, Member of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, European Parliament

Mr Jerzy MONTAG Member of the German Bundestag

Prof Henri LABAYLE, Faculty of Bayonne, External Expert

Discussion

Foreseen by the Tampere Conclusions, and already existing since 2001 as provisional Eurojust (pro-Eurojust), Eurojust was formally established in 2002 and further strengthened with Council Decision 2009/426/JHA of 16 December 2008.

Eurojust is composed by one National Member, being a judge, a prosecutor or a police officer of equivalent competence, seconded by each Member State. It has the task of stimulating and improving coordination and cooperation concerning trans-national investigations and prosecutions.

The Treaty of Lisbon devotes a specific provision to Eurojust and provides for the European Parliament and national Parliaments to evaluate its activities.

This session will be an opportunity to discuss the current activities of Eurojust, as well as the future perspectives in light of the Lisbon Treaty.

18.30 Cocktail

Venue to be confirmed

¹ COM(2010)776 final.

Thursday, 6 October, 2011

Chair: Lord Hannay of Chiswick, Chairman of the EU Home Affairs Committee, House of Lords, United Kingdom

09.00 – 10.30 SESSION III

**PROTECTING THE EU BORDERS AND STRENGTHENING THE EUROPEAN SOLIDARITY
AND SCHENGEN COOPERATION: THE ROLE OF FRONTEX**

Mr Ilkka LAITINEN, Director of Frontex

Mr Simon BUSUTTIL, Rapporteur on FRONTEX, Member of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, European Parliament (TBC)

Mr Dimitrios KARYDIS, member of the Standing Committee on Public Administration Public Order and Justice, the Hellenic Parliament

Discussion

The European Parliament and the Council have recently agreed a new mandate for the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) which should coordinate operational cooperation between Member States in the field of management of external borders. This session will be an opportunity to discuss the evolving framework of the EU border protection as well as the role of Frontex and methods of improvement of cooperation with the national Border authorities.

10.30 – 12.30 CLOSING SESSION

**FITTING ALL TOGETHER: HOW NATIONAL PARLIAMENTS AND THE EUROPEAN
PARLIAMENT CAN STRENGTHEN THEIR MUTUAL COOPERATION AND THE
OVERSIGHT OVER THE AGENCIES**

Mr Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Chairman of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, European Parliament

Ms Ana Catarina MENDES Deputy Chair of the European Affairs Committee, Portuguese Parliament

Ms Jean LAMBERT, Member of the LIBE Committee, European Parliament

SPEAKER 4 Member of national Parliaments (tbc)

Mr Carlos COELHO, Rapporteur on Schengen, Member of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, European Parliament (TBC)

Discussion

IMPORTANT NOTICE FOR THOSE WISHING TO ATTEND THE MEETING

This meeting is open to the public. However, for security reasons, participants who do not have a European Parliament access badge must obtain a pass in advance. Those wishing to obtain such a pass should contact the secretariat (libe-secretariat@europarl.europa.eu) by **26 September 2011**. It is essential to provide us with your LAST NAME, first name, date of birth, nationality, type of the ID (passport, identity card, driving licence, etc.), number of the ID, address and company/ institution/ organisation. Without this information, the Security Service will not provide entry passes.

• Registration for participants from national Parliaments is available on-line between 12 September 2011 and 26 September 2011 at http://www.opinio.europarl.europa.eu/opinio/s?s=2011_icm_libe

PRACTICAL GUIDELINES FOR THE DEBATE

- Presentations opening each session will be limited to **ten minutes**.
- To make it possible for the highest number of parliamentarians to participate in the debate, speaking time will be limited to **two minutes** per contribution / question.
- Members are kindly asked to fill in the sheet requesting speaking time (indicating their name and parliament) which will be distributed in the meeting room. The floor will be given in turn to two Members of national Parliaments, followed by one Member of the European Parliament and so forth.
- Speakers wishing to supplement their speeches may do so in writing by submitting a document (preferably in English or French) in advance to the secretariat (email: libe-secretariat@europarl.europa.eu). These documents will be circulated during the meeting.
- Meeting documents will be progressively added to the Hearings section of the LIBE Committee pages: <http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE> and to the EP webpage on Relations with national Parliaments: <http://www.europarl.europa.eu/webnp/cms/op/edit/lang/en/pid/15?eventDate=05.10.2011>

THE MEETING IS BROADCASTED LIVE AND RECORDED

LIBE Committee pages:

<http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=LIBE>

ADDITIONAL INFORMATION

LIBE Secretariat	Relations with national Parliaments
Emilio DE CAPITANI Head of the LIBE Secretariat Office: RMD 04J034 Phone: +32(0)2 28 44943 libe-secretariat@europarl.europa.eu	Patrizia PRODE Head of Unit, Legislative Dialogue Unit Office: WIE 05U050 Phone: +32(0)2 28 43510 patrizia.prode@europarl.europa.eu
Michal MARTELA Administrator Office: RMD 04J022 Phone: +32(0)2 28 43117 libe-secretariat@europarl.europa.eu	Eszter FAY Administrator Office: WIE 05U025 Phone: +32(0)2 28 31052 eszter.fay@europarl.europa.eu
Mariann SZAKÁL Assistant Office: RMD 04J038 Phone: +32(0)2 28 43669 libe-secretariat@europarl.europa.eu	Charlotte JANS BASTIN Assistant Office: WIE 05U020 Phone: +32(0)2 28 40979 charlotte.jansbastin@europarl.europa.eu

**VERSIONE CONSOLIDATA
DEL
TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE
EUROPEA**

TITOLO V
SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 67

(ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE)

1. L'Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri.
2. Essa garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi. Ai fini del presente titolo gli apolidi sono equiparati ai cittadini dei paesi terzi.
3. L'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.
4. L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile.

Articolo 68

Il Consiglio europeo definisce gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Articolo 69

Per quanto riguarda le proposte e le iniziative legislative presentate nel quadro dei capi 4 e 5, i parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo 70

Fatti salvi gli articoli 258, 259 e 260, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al presente titolo, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio di riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

Articolo 71

(ex articolo 36 del TUE)

È istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Fatto salvo l'articolo 240, esso favorisce il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri. I rappresentanti degli organi e organismi interessati dell'Unione possono essere associati ai lavori del comitato. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono tenuti informati dei lavori.

Articolo 72

(ex articolo 64, paragrafo 1, del TCE ed ex articolo 33 del TUE)

Il presente titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Articolo 73

Gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

Articolo 74

(ex articolo 66 del TCE)

Il Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione. Esso delibera su proposta della Commissione, fatto salvo l'articolo 76, e previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 75

(ex articolo 60 del TCE)

Qualora sia necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 67, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e le attività connesse, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, definiscono un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta misure per attuare l'insieme di misure di cui al primo comma.

Gli atti di cui al presente articolo contengono le necessarie disposizioni sulle garanzie giuridiche.

Articolo 76

Gli atti di cui ai capi 4 e 5 e le misure di cui all'articolo 74 che assicurano la cooperazione amministrativa nei settori di cui a tali capi sono adottati:

- a) su proposta della Commissione, oppure
- b) su iniziativa di un quarto degli Stati membri.

CAPO 2

POLITICHE RELATIVE AI CONTROLLI ALLE FRONTIERE, ALL'ASILO E ALL'IMMIGRAZIONE

Articolo 77

(ex articolo 62 del TCE)

1 L'Unione sviluppa una politica volta a:

- a) garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne;
- b) garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne;
- c) instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

2 Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure riguardanti:

- a) la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata;
- b) i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne;
- c) le condizioni alle quali i cittadini dei paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve periodo;
- d) qualsiasi misura necessaria per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne;
- e) l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne.

3 Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), e salvo che i trattati non abbiano previsto poteri di azione a tale scopo, il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di soggiorno o altro documento assimilato. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

4. Il presente articolo lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere, conformemente al diritto internazionale.

Articolo 78

(ex articolo 63, punti 1 e 2, e articolo 64, paragrafo 2, del TCE)

1. L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli altri trattati pertinenti.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa:

- a) uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini di paesi terzi, valido in tutta l'Unione;
- b) uno status uniforme in materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione internazionale;
- c) un sistema comune volto alla protezione temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio;
- d) procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria;
- e) criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiaria;
- f) norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria;
- g) il partenariato e la cooperazione con paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o temporanea.

3 Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.

Articolo 79

(ex articolo 63, punti 3 e 4, del TCE)

1. L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni fase, la

gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.

2 Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:

- a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare;
- b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;
- c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;
- d) lotta contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori.

3 L'Unione può concludere con i paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei paesi di origine o di provenienza, di cittadini di paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri.

4 Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure volte a incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri al fine di favorire l'integrazione dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nel loro territorio, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

5 Il presente articolo non incide sul diritto degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo.

Articolo 80

Le politiche dell'Unione di cui al presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniquale necessario, gli atti dell'Unione adottati in virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio.

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE

Articolo 81

(ex articolo 65 del TCE)

1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

- a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;
- b) la notificazione e la comunicazione transnazionali degli atti giudiziari ed extragiudiziali;
- c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;
- d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;
- e) un accesso effettivo alla giustizia;
- f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;
- g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;
- h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione.

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 82

(ex articolo 31 del TUE)

1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a:

- a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria;
- b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
- c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
- d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

- a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
- b) i diritti della persona nella procedura penale;
- c) i diritti delle vittime della criminalità;
- d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

3 Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo 83

(ex articolo 31 del TUE)

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate secondo la stessa procedura legislativa ordinaria o speciale utilizzata per l'adozione delle misure di armonizzazione in questione, fatto salvo l'articolo 76.

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa.

Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

Articolo 84

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure per incentivare e sostenere l'azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

Articolo 85

(ex articolo 31 del TUE)

1. Eurojust ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri e da Europol.

In questo contesto il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust. Tali compiti possono comprendere:

- a) l'avvio di indagini penali, nonché la proposta di avvio di azioni penali esercitate dalle autorità nazionali competenti, in particolare quelle relative a reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- b) il coordinamento di indagini ed azioni penali di cui alla lettera a);
- c) il potenziamento della cooperazione giudiziaria, anche attraverso la composizione dei conflitti di competenza e tramite una stretta cooperazione con la Rete giudiziaria europea.

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

2. Nel contesto delle azioni penali di cui al paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 86, gli atti ufficiali di procedura giudiziaria sono eseguiti dai funzionari nazionali competenti.

Articolo 86

1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

3. I regolamenti di cui al paragrafo 1 stabiliscono lo statuto della Procura europea, le condizioni di esercizio delle sue funzioni, le regole procedurali applicabili alle sue attività e all'ammissibilità delle prove e le regole applicabili al controllo giurisdizionale degli atti procedurali che adotta nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione.

CAPO 5

COOPERAZIONE DI POLIZIA

Articolo 87

(ex articolo 30 del TUE)

1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini.

2 Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti:

- a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni;
- b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico;
- c) le tecniche investigative comuni ai fini dell'individuazione di forme gravi di criminalità organizzata.

3. Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, può stabilire misure riguardanti la cooperazione operativa tra le autorità di cui al presente articolo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di misure. In tal caso la procedura in sede di Consiglio è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di misure in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata.

La procedura specifica di cui al secondo e al terzo comma non si applica agli atti che costituiscono uno sviluppo dell'acquis di Schengen.

Articolo 88

(ex articolo 30 del TUE)

1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere:

- a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di paesi o organismi terzi;

b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust.

Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali.

3 Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali.

Articolo 89

(ex articolo 32 del TUE)

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le condizioni e i limiti entro i quali le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 82 e 87 possono operare nel territorio di un altro Stato membro in collegamento e d'intesa con le autorità di quest'ultimo. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

PROTOCOLLO (n. 36)
SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO VII

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTI ADOTTATI IN BASE AI TITOLI V
E VI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE
DEL TRATTATO DI LISBONA**

Articolo 9

Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea.

Articolo 10

1. A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2 di detto trattato sull'Unione europea.

2. La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'atto modificato e nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applichino quali previste dai trattati.

3. In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

4. Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella

definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

5. Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea o del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell'ambito dei protocolli in questione, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.



IT

Strategia di sicurezza interna per l'Unione europea

Verso un modello di sicurezza europeo



Nota

Il presente testo, adottato dal Consiglio «Giustizia e affari interni» nella sessione del 25 e 26 febbraio 2010, è stato approvato dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010.

Il presente opuscolo è realizzato dal segretariato generale del Consiglio ed è fornito esclusivamente a titolo informativo.

Per qualsiasi informazione sul Consiglio europeo e sul Consiglio potete consultare i siti:

www.european-council.europa.eu

www.consilium.europa.eu

o rivolgervi al servizio Informazioni al pubblico del segretariato generale del Consiglio al seguente indirizzo:

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Tel. +32 22815650

Fax +32 22814977

Internet: www.consilium.europa.eu/infopublic

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda catalografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2010

ISBN 978-92-824-2682-1

doi:10.2860/89027

© Unione europea, 2010

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Printed in Belgium

Stampato su carta sbiancata senza cloro

Strategia di sicurezza interna per l'Unione europea

Verso un modello di sicurezza europeo



Nel dicembre 2003, l'Unione europea ha adottato la strategia europea di sicurezza che tratta della dimensione esterna della sicurezza dell'Europa.

Nel febbraio 2010, sotto la presidenza semestrale spagnola, il Consiglio l'ha completata adottando la strategia di sicurezza interna.

Tale strategia è stata approvata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010.



SOMMARIO

INTRODUZIONE	7
1. PROTEGGERE LE PERSONE IN EUROPA IN UNA SOCIETÀ GLOBALE.....	11
MINACCE COMUNI: le principali sfide per la sicurezza interna dell'UE	13
LA RISPOSTA A QUESTE SFIDE.....	15
2. VERSO UN MODELLO DI SICUREZZA EUROPEO.....	19
PRINCIPI	19
LINEE STRATEGICHE D'AZIONE	21
3. LE PROSSIME TAPPE.....	31

INTRODUZIONE

Da cinquant'anni a questa parte l'Unione europea (UE), le sue istituzioni e gli Stati membri promuovono e assicurano libertà e sicurezza. L'Europa garantisce il rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e della solidarietà. In quanto europei, beneficiamo del diritto di vivere, lavorare e studiare in paesi europei diversi dal nostro. La soppressione dei controlli alle frontiere interne nello spazio Schengen è stato un passo avanti di particolare rilievo per l'Europa. I progressi tecnologici hanno inoltre rivoluzionato i modi e la velocità di comunicazione, determinando così l'apertura, non solo delle nostre frontiere, ma anche delle nostre società. Unita nella diversità, questa Europa libera e prospera continua a facilitare e ad arricchire la vita delle persone.

Per i cittadini dell'Unione europea, la sicurezza costituisce una delle principali priorità. I programmi di lavoro pluriennali dell'UE hanno già fornito una buona base pragmatica per rafforzare la cooperazione operativa, ma ora è necessario pervenire ad un consenso più ampio sulla visione, sui valori e sugli obiettivi che sottendono la sicurezza interna dell'UE.

I principali rischi e minacce connessi alla criminalità che gravano attualmente sull'Europa, quali il terrorismo, le gravi forme di criminalità organizzata, il traffico di stupefacenti, la cybercriminalità, la tratta di persone, lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia, la criminalità economica e la corruzione, il traffico di armi e la criminalità transfrontaliera, si adattano con estrema rapidità ai progressi in campo scientifico e tecnologico, nel tentativo di sfruttare illegalmente e compromettere i valori e la prosperità delle nostre società aperte.

La strategia di sicurezza interna dell'UE, pur non intesa di per sé a creare nuove competenze, bensì ad integrare le strategie e gli approcci concettuali esistenti e a riconoscere il quadro del programma di Stoccolma, intende rispondere a tale situazione. Testimonia del fermo impegno

a mantenere costanti i progressi nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, attraverso un modello di sicurezza europeo chiamato a raccogliere le seguenti sfide: tutelare i diritti e le libertà; migliorare la cooperazione e la solidarietà tra gli Stati membri; affrontare le cause dell'insicurezza, oltre che i soli effetti; porre in cima alla lista delle priorità la prevenzione e l'anticipazione; coinvolgere tutti i settori che contribuiscono alla protezione dei cittadini (politico, economico, sociale ecc.); informare i cittadini sulle politiche in materia di sicurezza; e infine riconoscere l'interdipendenza tra sicurezza interna ed esterna nel definire un approccio di «sicurezza globale» con i paesi terzi.

È pertanto essenziale che la stessa strategia di sicurezza interna sia in grado di adattarsi sia alle esigenze dei cittadini che alle sfide di questo ventunesimo secolo dinamico e globale.

Quello della sicurezza interna è un concetto che va inteso in senso ampio e articolato e che abbraccia molteplici settori per fronteggiare tali gravi minacce ed altre ancora che hanno un'incidenza diretta sulla vita, la sicurezza e il benessere dei cittadini, fra cui le catastrofi naturali e di origine umana quali incendi boschivi, terremoti, inondazioni e tempeste.

La cooperazione tra autorità di contrasto e autorità di frontiera, autorità giudiziarie e altri servizi dei settori, ad esempio, sanitario, sociale e della protezione civile riveste un'importanza essenziale. La strategia di sicurezza interna dell'Europa deve sfruttare le potenziali sinergie che esistono nel campo della cooperazione tra autorità di contrasto, della gestione integrata delle frontiere e dei sistemi di giustizia penale. Tali ambiti di attività nello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia sono di fatto inscindibili: la strategia di sicurezza interna ne deve assicurare l'integrazione e il rafforzamento reciproci.

L'Europa deve consolidare un modello di sicurezza basato sui principi e i valori dell'Unione, ossia rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, Stato di diritto, democrazia, dialogo, tolleranza, trasparenza e solidarietà.

La qualità della nostra democrazia e la fiducia dei cittadini nei riguardi dell'Unione dipenderanno in ampia misura dalla nostra capacità di garantire sicurezza e stabilità in Europa e di collaborare con i nostri vicini e partner nell'affrontare le cause precipue dei problemi che incontra l'UE in materia di sicurezza interna.

La strategia di sicurezza interna è stata adottata per aiutare l'Europa a progredire; raggruppa le attività esistenti e stabilisce principi e linee d'azione per il futuro. È intesa a prevenire i reati e a potenziare la capacità di fornire una risposta tempestiva e appropriata alle catastrofi naturali e di origine umana attraverso lo sviluppo e la gestione efficaci degli strumenti adeguati.



© Unione europea, 2010

1. PROTEGGERE LE PERSONE IN EUROPA IN UNA SOCIETÀ GLOBALE

L'Unione europea del ventunesimo secolo conta 500 milioni di persone distribuite nei ventisette paesi che la compongono. La crescita economica e le opportunità offerte da una società libera e democratica basata sullo Stato di diritto generano prosperità fra i cittadini europei ma sono anche fonte di rischio, in quanto terroristi e altri criminali tentano di sfruttare illegalmente queste libertà per perseguire scopi distruttivi e disonesti. Inoltre, la maggiore mobilità delle persone accresce a sua volta la responsabilità comune di tutelare le libertà tanto apprezzate da tutti i cittadini dell'Unione.



Celebrazioni per l'allargamento dello spazio Schengen svoltesi nel dicembre 2007 a Zittau, città tedesca alla triplice frontiera tra Germania, Polonia e Repubblica ceca

© Unione europea, 2010

La sicurezza è diventata pertanto un fattore chiave nell'assicurare una qualità di vita elevata nella società europea e nel proteggere le nostre infrastrutture critiche attraverso la prevenzione e la lotta contro le minacce comuni.

Non esiste un «rischio zero», pur nondimeno l'Unione deve creare un ambiente sicuro nel quale le persone si sentano protette. Occorre inoltre porre in essere i meccanismi necessari a mantenere livelli di sicurezza

elevati, non solo all'interno del territorio dell'UE, ma anche, per quanto possibile, quando i cittadini viaggiano verso paesi terzi o navigano in ambienti virtuali quali Internet.

In questo contesto, la sicurezza interna dell'UE significa proteggere le persone e i valori di libertà e democrazia, cosicché tutti possano assaporare la vita quotidiana senza paura. Rispecchia inoltre la visione condivisa in Europa delle problematiche odierne e la nostra volontà di opporre un fronte comune contro queste minacce attuando, ove opportuno, politiche che traggano vantaggio dal valore aggiunto dell'UE. Il trattato di Lisbona e il programma di Stoccolma consentono all'UE di adottare misure ambiziose e concertate per far sì che l'Europa diventi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Con queste premesse, la presente strategia:

- espone le attuali **minacce e sfide comuni** che rendono sempre più importante la collaborazione tra gli Stati membri e le istituzioni dell'UE al fine di fronteggiare le nuove sfide che trascendono le nostre capacità nazionali, bilaterali o regionali;
- illustra la **politica comune dell'UE in materia di sicurezza interna**, e i relativi **principi** informativi, in modo globale e trasparente;
- definisce un **modello di sicurezza europeo** che annovera strumenti comuni e i seguenti impegni: stabilire un nesso sinergico tra sicurezza, libertà e vita privata; migliorare la cooperazione e la solidarietà tra gli Stati membri; coinvolgere tutte le istituzioni dell'UE; affrontare le cause dell'insicurezza, oltre che i soli effetti; promuovere la prevenzione e l'anticipazione; coinvolgere, laddove pertinente, tutti i settori — politico, economico e sociale — che contribuiscono alla protezione dei cittadini; rafforzare l'interdipendenza tra sicurezza interna ed esterna.

- *insieme siamo più efficaci e meglio preparati di fronte alle minacce*
- *una strategia di sicurezza interna che rispecchi **valori e priorità** che ci accomunano*
- *azioni che tengano conto a un tempo della **sicurezza pubblica e dei diritti dei singoli***

MINACCE COMUNI: le principali sfide per la sicurezza interna dell'UE

La criminalità sfrutta le opportunità offerte da una società globalizzata quali comunicazioni ad alta velocità, elevata mobilità e operazioni finanziarie immediate. Parimenti, esistono fenomeni che hanno un impatto transfrontaliero sulla sicurezza all'interno dell'UE. Si possono pertanto individuare alcune importanti minacce comuni:

— **il terrorismo, in tutte le sue forme**, denota un disprezzo assoluto per la vita umana e i valori democratici. La portata mondiale del fenomeno, le sue conseguenze devastanti, la sua capacità di reclutare attraverso la radicalizzazione e la diffusione di propaganda su Internet e i suoi vari modi di finanziamento ne fanno una minaccia importante e in continua evoluzione per la nostra sicurezza;

- *Nel 2007, attraverso Eurojust, sono state arrestate ventisei persone tra Italia, Francia, Romania, Portogallo e Regno Unito nell'ambito di un'operazione internazionale antiterroristica. L'organizzazione stava pianificando una serie di attentati in Italia, Afghanistan, Iraq e paesi arabi.*

Fonte: Relazione annuale 2007 sulle attività di Eurojust, pagg. 34 e 35.

- *Nel 2008, grazie agli sforzi prodigati a livello nazionale, regionale e dell'UE, sono state arrestate in tredici paesi 1 009 persone accusate di terrorismo.*

Fonte: Relazione TE-SAT (2009) di Europol, pag. 6.

Nel febbraio 2008, nel corso dell'operazione PIPAS (contro un'organizzazione dedita alla frode con carte di credito) sono state arrestate 100 persone e sono state condotte quarantotto perquisizioni domiciliari nell'ambito di un'indagine congiunta svolta da undici paesi, con il coordinamento di Europol.

Fonte: Relazione annuale 2008 sulle attività di Europol, pag. 24.

— **le gravi forme di criminalità organizzata** assumono un'importanza crescente. Nella loro molteplicità, tendono a manifestarsi laddove possono trarre il massimo vantaggio economico con il minor rischio, prescindendo dalle frontiere. Il traffico di stupefacenti, la criminalità economica, la tratta di persone, il

traffico di clandestini, il traffico di armi, lo sfruttamento sessuale di minori e la pedopornografia, gli atti di violenza, il riciclaggio di capitali e il falso documentale sono soltanto alcune delle possibili forme gravi di criminalità organizzata nell'UE. Inoltre, la corruzione è una minaccia per il fondamento stesso del sistema democratico e dello Stato di diritto;

- la **cibercriminalità** costituisce una minaccia globale, tecnica, transfrontaliera e anonima per i nostri sistemi d'informazione e come tale pone numerose sfide aggiuntive alle strutture di contrasto;
- la **criminalità transfrontaliera**, come la microcriminalità o i reati contro il patrimonio, spesso ad opera di bande, quando ha un'incidenza notevole sulla vita quotidiana delle persone in Europa costituisce una minaccia comune;
- la **violenza stessa**, come la violenza giovanile o il teppismo in occasione di eventi sportivi, si somma ai danni già provocati dai reati e può nuocere gravemente alla nostra società;
- le **catastrofi naturali e di origine umana**, quali incendi boschivi, terremoti, inondazioni e tempeste, siccità, penuria energetica e gravi malfunzionamenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), pongono sfide in termini di sicurezza. Al giorno d'oggi, i sistemi di protezione civile costituiscono un elemento essenziale

Inondazioni causate dal fiume Elba

© Fotolia



di qualsiasi sistema di sicurezza moderno ed evoluto; vi sono altri fenomeni diffusi che suscitano preoccupazione e rappresentano una minaccia per la sicurezza delle persone in tutta Europa, come gli **incidenti stradali**, in cui perdono la vita ogni anno decine di migliaia di cittadini europei.

LA RISPOSTA A QUESTE SFIDE

Per fronteggiare tali fenomeni, gli Stati membri dell'UE attuano proprie politiche e strategie nazionali in materia di sicurezza e per contrastare la circolazione dei criminali tra paesi limitrofi sono stati elaborati modelli di cooperazione bilaterale, multilaterale e regionale tra Stati membri.

Tuttavia, poiché tali sforzi non sono sufficienti per contrastare e reprimere questi gruppi criminali e le loro attività, che si estendono ben oltre le nostre frontiere, si fa sempre più pressante la necessità di un approccio che interessi l'intera UE.

I centri comuni di polizia e dogana, come il Centre de coopération policière et douanière in Lussemburgo, offrono sostegno alla cooperazione operativa fra polizia, gendarmerie e autorità doganali di Belgio, Germania, Lussemburgo e Francia.

Il Forum di Salisburgo riunisce i ministri dell'Interno di Austria, Bulgaria, Repubblica ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Romania per discutere aspetti comuni legati alla sicurezza. La Task Force sul Mar Baltico, che annovera membri non appartenenti all'UE, è stata istituita per combattere la criminalità organizzata nella regione del Mar Baltico.



Nel luglio 2009, un'organizzazione criminale di diciassette persone, responsabile della falsificazione di euro per un valore nominale di 16 milioni di euro distribuiti in tutta l'UE, è stata smantellata dalle autorità inquirenti e di polizia bulgare e spagnole, coadiuvate da una squadra investigativa comune comprendente Eurojust e Europol.

Fonte: Comunicato stampa di Eurojust del 3 luglio 2009

Europol combatte la falsificazione di banconote
© Europol

L'abolizione dei controlli alle frontiere interne ha facilitato gli spostamenti nello spazio Schengen

© Fotolia



Gli Stati membri devono adoperarsi costantemente per sviluppare strumenti affinché le frontiere nazionali, le diverse legislazioni, le lingue e i modus operandi differenti non siano d'ostacolo ai progressi nella prevenzione della criminalità transfrontaliera.

Negli ultimi anni l'UE ha compiuto notevoli progressi in questo settore. Ad esempio, è stato essenziale rafforzare la cooperazione tra le autorità di contrasto e giudiziarie dall'abolizione dei controlli alle frontiere interne, che ha consentito alle persone di circolare liberamente nello spazio Schengen.

Sono stati sviluppati numerosi strumenti per facilitare la cooperazione, fra i quali in particolare:

- **analisi di situazioni e scenari futuri: anticipazione delle minacce.** Europol e altre agenzie dell'UE effettuano periodiche valutazioni delle minacce;
- **risposta adeguata: pianificazione, programmazione e trattamento delle conseguenze.** Sono stati sviluppati programmi di lavoro che ci consentono di affrontare in maniera metodica i pericoli che gravano sui cittadini e le preoccupazioni che li affliggono. Sono stati inoltre elaborati strategie e piani di lavoro sulla lotta al terrorismo, il traffico di stupefacenti, la tratta di persone, la criminalità organizzata e la protezione civile. Inoltre, il meccanismo comunitario di protezione civile coordina la risposta degli Stati membri alle catastrofi naturali e di origine umana;

— **efficacia sul terreno: il lavoro delle agenzie, delle istituzioni e degli organismi.** Sono state istituite varie agenzie proprie all'UE fra cui **Europol**, il cui obiettivo principale consiste nel raccogliere e scambiare informazioni e nel facilitare la cooperazione tra le autorità di contrasto nella lotta che conducono contro la criminalità organizzata e il terrorismo, **Eurojust**, che assicura il coordinamento e potenzia l'efficacia delle autorità giudiziarie, e **Frontex**, che gestisce la cooperazione operativa alle frontiere esterne. L'UE ha inoltre creato la figura del **coordinatore antiterrorismo**. Altri organismi



Sede di Eurojust e della Corte penale internazionale all'Aia

© Unione europea, 2010



e reti sono stati istituiti nei settori della formazione, degli stupefacenti, della prevenzione della criminalità, della corruzione e della cooperazione giudiziaria in materia penale;

Gilles de Kerchove, coordinatore antiterrorismo dell'UE

Consiglio dell'UE
© Unione europea

- **strumenti basati sul riconoscimento reciproco, per condividere informazioni e per facilitare indagini e operazioni congiunte.** Fra gli strumenti di reciproco riconoscimento rientrano il mandato di arresto europeo e le disposizioni relative al congelamento dei beni. Sono state inoltre predisposte banche dati, come il sistema d'informazione Schengen, e reti per lo scambio di informazioni tratte dai casellari giudiziari, sulla lotta al teppismo negli stadi, sulle persone scomparse o sui veicoli rubati e sui visti rilasciati o negati. L'uso del DNA e delle impronte digitali consente di identificare le tracce anonime lasciate sul luogo del reato. Gli strumenti giuridici dell'UE facilitano la cooperazione operativa tra gli Stati membri come l'istituzione delle squadre investigative comuni, l'organizzazione di operazioni congiunte e una stretta cooperazione per garantire la sicurezza in occasione di eventi internazionali, comprese le grandi competizioni sportive;
- **meccanismi di valutazione elaborati per misurare l'efficacia delle nostre azioni.** Ad esempio, le valutazioni tra pari nel settore del terrorismo e della criminalità organizzata hanno contribuito al miglioramento della fiducia reciproca.

2. VERSO UN MODELLO DI SICUREZZA EUROPEO

I risultati positivi conseguiti finora testimoniano dei notevoli progressi realizzati in materia di libertà, sicurezza e giustizia nell'UE. Dobbiamo tuttavia continuare a coordinare gli sforzi per garantire ai cittadini una protezione ancora maggiore. A tal fine hanno contribuito utilmente il programma di Stoccolma e strategie quali la strategia europea in materia di sicurezza, la strategia per la dimensione esterna in materia di libertà, sicurezza e giustizia e la strategia di gestione delle informazioni dell'UE.

È giunto il momento di sfruttare e sviluppare gli strumenti e le politiche comuni per fronteggiare le minacce e i rischi comuni grazie a un approccio più integrato: è questo l'obiettivo principale della strategia di sicurezza interna. Per conseguire tale obiettivo abbiamo scelto un modello di sicurezza che integri l'azione della cooperazione tra autorità di contrasto e giudiziarie, la gestione delle frontiere e la protezione civile.

I principi e le linee d'azione che si avvalgono di questo modello sono illustrati di seguito.

PRINCIPI

Le persone in Europa si aspettano di vivere al sicuro e di fruire delle loro libertà: la sicurezza è di per sé un diritto fondamentale. I valori e i principi sanciti dai trattati dell'Unione ed enunciati nella Carta dei diritti fondamentali hanno ispirato la strategia di sicurezza interna dell'UE:

- le politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia che si rafforzano reciprocamente nel rispetto dei **diritti fondamentali, della protezione internazionale, dello Stato di diritto e della vita privata**;
- la protezione di tutti i cittadini, **specie quelli più vulnerabili**, con particolare riguardo per le **vittime** di reati, quali la tratta di persone o la violenza di genere, comprese le vittime del terrorismo che necessitano di particolare attenzione, sostegno e riconoscimento sociale;

- **la trasparenza e la rendicontazione** nelle politiche di sicurezza in modo che esse possano essere intese facilmente dai cittadini e tenere conto delle loro preoccupazioni e dei loro pareri;
- **il dialogo** inteso come il mezzo per colmare le differenze conformemente ai principi di **tolleranza, rispetto e libertà di espressione**;

La libertà di espressione è uno dei valori europei su cui si fonda la strategia di sicurezza interna

© Fotolia



- **l'integrazione, l'inclusione sociale e la lotta alla discriminazione** come elementi chiave per la sicurezza interna dell'UE;
- **la solidarietà** tra gli Stati membri di fronte alle sfide che non possono essere affrontate dagli Stati membri che agiscono da soli o laddove l'azione concertata dà beneficio a tutta l'UE;
- **la fiducia reciproca** come principio fondamentale per una cooperazione di successo.

LINEE STRATEGICHE D'AZIONE

Sulla base di tali principi, sono state definite dieci linee d'azione al fine di garantire la sicurezza interna dell'UE nei futuri anni.

I — Un approccio ampio e globale della sicurezza interna

La sicurezza interna deve essere intesa nel senso che abbraccia un'ampia gamma di misure a dimensione orizzontale e verticale:

- dimensione **orizzontale**: raggiungere un livello adeguato di sicurezza interna in un contesto globale complesso richiede la partecipazione delle autorità di contrasto e di gestione delle frontiere con il sostegno di organismi della cooperazione giudiziaria, della protezione civile e anche dei settori politici, economici, finanziari, sociali e privati, comprese le organizzazioni non governative;
- parimenti, dobbiamo tenere conto della **dimensione verticale** della sicurezza a vari livelli: cooperazione internazionale, politiche e iniziative in materia di sicurezza a livello dell'UE, cooperazione regionale tra gli Stati membri e politiche nazionali, regionali e locali degli Stati membri stessi.

II — Assicurare l'effettivo controllo democratico e giudiziario delle attività di sicurezza

In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la partecipazione del Parlamento europeo all'elaborazione di politiche di sicurezza è notevolmente aumentata, il che comporta che in tutte le fasi del processo decisionale è essenziale procedere alla consultazione effettiva. Anche i parlamenti nazionali hanno un ruolo maggiore da svolgere nei lavori dell'UE grazie alla loro competenza a sorvegliare l'applicazione del principio di sussidiarietà e alla loro partecipazione a valutare l'attuazione delle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia.

La Corte di giustizia europea diventa pienamente competente in tale ambito (eccettuato per quanto riguarda l'ordine pubblico interno e le responsabilità in materia di sicurezza degli Stati membri). Infine l'adesione dell'UE alla convenzione europea dei diritti dell'uomo contribuirà altresì a una migliore protezione dei diritti dell'uomo in Europa.

III — Prevenzione e anticipazione: un approccio proattivo basato sull'intelligence

Dovremmo provvedere affinché gli Stati membri condividano intelligence in tempo per prevenire i reati e consegnare gli autori alla giustizia.

Fra i principali obiettivi della strategia di sicurezza interna per l'UE figurano la prevenzione e l'anticipazione dei reati così come delle catastrofi naturali e di origine umana e la mitigazione del loro impatto potenziale. Benché resti essenziale perseguire efficacemente gli autori di un reato, porre un maggiore accento sulla prevenzione di atti criminali e di attentati terroristici prima che siano commessi può contribuire a ridurre il danno umano o psicologico derivante che è spesso irreparabile.

La nostra strategia deve pertanto mettere in risalto la prevenzione e l'anticipazione, fondate su un approccio proattivo e basato sull'intelligence nonché sulla raccolta degli elementi di prova necessari per l'azione penale. L'azione giudiziaria è possibile e può avere successo solo se tutte le informazioni necessarie sono disponibili.

Inoltre è necessario sviluppare e migliorare i meccanismi di prevenzione quali gli strumenti analitici o i sistemi di allarme preventivo. Un altro strumento applicabile di prevenzione dovrebbe essere un sistema europeo PNR (Passenger Names Record) che garantisca un

livello elevato di protezione dei dati al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati di terrorismo e le forme gravi di criminalità, basato su una valutazione d'impatto. Ciò ci permette di approfondire la nostra comprensione dei

Gli Stati membri dell'UE cooperano tra di loro e con i paesi terzi per migliorare la sicurezza del trasporto aereo



© Fotolia

vari tipi di minaccia e della loro probabilità e di anticipare quello che può accadere in modo che non siamo preparati solo per i risultati delle future minacce ma siamo anche in grado di mettere a punto meccanismi per individuare e prevenire, innanzi tutto, tali eventi. Per tale motivo deve essere adottato un approccio globale volto a individuare e a prevenire costantemente le minacce e i rischi cui l'UE deve far fronte nei vari ambiti della sicurezza interna e le principali questioni d'interesse per il pubblico. È necessaria una strategia per prevenire le minacce come la criminalità organizzata e per contrastarle.

Prevenire la criminalità significa affrontare le cause profonde e non solo gli atti criminali e le loro conseguenze.

Le politiche di sicurezza, specie in materia di prevenzione, devono adottare un approccio ampio che coinvolga non solo le strutture di contrasto ma anche istituzioni e professionisti a livello nazionale e locale. Dovrebbe pertanto essere cercata la cooperazione con altri settori quali le scuole, le università e altri istituti scolastici al fine di impedire che i giovani si diano alla criminalità. Il settore privato, soprattutto quando è coinvolto in attività finanziarie, può contribuire allo sviluppo e all'attuazione effettiva di meccanismi di prevenzione delle attività fraudolenti o del riciclaggio di denaro. Le organizzazioni della società civile possono svolgere altresì un ruolo nell'organizzazione di campagne di sensibilizzazione presso i cittadini.

L'azione dell'UE nel settore della protezione civile deve muovere dagli obiettivi di riduzione della vulnerabilità alle catastrofi, mediante lo sviluppo di un approccio strategico alla prevenzione e all'anticipazione delle catastrofi e mediante ulteriori miglioramenti della prontezza e della risposta, nel rispetto della competenza nazionale. Occorre elaborare orientamenti sui metodi di mappatura, valutazioni e analisi dei pericoli e dei rischi, nonché un panorama dei rischi naturali e causati dall'uomo cui l'UE può essere confrontata



Gli incendi forestali mettono in evidenza la necessità di sistemi di protezione civile efficienti

© Fotolia

in futuro. Tale analisi dei rischi a livello dell'UE dovrebbe costituire la base per le iniziative di cooperazione tra gli Stati membri che condividono gli stessi rischi e l'UE nel settore della protezione civile e della pianificazione delle capacità. Devono essere individuati nuovi rischi e minacce, quali la penuria di energia, l'arresto delle TIC e le pandemie. La capacità dei cittadini nonché del settore pubblico e privato di far fronte agli effetti delle catastrofi deve essere inclusa nelle politiche in materia di prevenzione.

IV — Elaborazione di un modello globale per lo scambio di informazioni

È necessaria una politica di sicurezza interna che si fondi sullo scambio di informazioni all'insegna della fiducia reciproca e che culmini nel principio di disponibilità delle informazioni. Affinché le autorità di contrasto possano prevenire e agire rapidamente devono avere accesso tempestivamente al maggior numero possibile di dati relativi agli atti criminali e ai loro autori, ai modus operandi, alle particolarità che riguardano le vittime, ai veicoli usati ecc.

Al fine di aumentare in modo sostanziale gli attuali livelli di scambio di informazioni, dobbiamo continuare a rafforzare i meccanismi che costruiscono la fiducia reciproca tra le autorità responsabili di assicurare la sicurezza interna nell'UE, per migliorare i meccanismi esistenti, e ricorrere alla strategia di gestione delle informazioni al fine di elaborare un modello europeo per lo scambio di informazioni sicuro e strutturato.

Tale modello includerà tutta le varie basi di dati dell'UE pertinenti per assicurare la sicurezza nell'UE in modo da poter esserci interazione tra di esse, per quanto sia necessario e consentito, al fine di provvedere a uno scambio di informazioni efficace in tutta l'UE e di trarre massimo vantaggio dalle opportunità offerte dalla biometria e dalle altre tecnologie per migliorare la sicurezza dei nostri cittadini nell'ambito di un quadro preciso che protegga anche la loro vita privata.

Tale modello per lo scambio di informazioni deve sempre rispettare pienamente il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. Se un livello maggiore di sicurezza si traduce in un aumento dello scambio di dati è importante che tale aumento sia gestito attentamente, sia proporzionato e rispetti la normativa in materia di protezione dei dati.

V — Cooperazione operativa

Il trattato di Lisbona ha istituito il comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) al fine di assicurare un coordinamento e una cooperazione efficaci tra le autorità di contrasto e di gestione delle frontiere, compreso il controllo e la protezione delle frontiere esterne, e se opportuno una cooperazione giudiziaria in materia penale che riguarda la cooperazione operativa. I lavori di tale comitato saranno fondati, innanzi tutto, sulle valutazioni delle minacce e sulle priorità nazionali e dell'UE.

Una stretta cooperazione tra le agenzie e gli organi dell'UE che si occupano della sicurezza interna dell'UE (Europol, Frontex, Eurojust, Cepad e Sitcen) deve altresì essere assicurata dal COSI in modo da incoraggiare operazioni sempre più coordinate, integrate ed efficaci. Tali attori devono continuare

a migliorare la messa a disposizione di un supporto efficace ai servizi specializzati negli Stati membri. In particolare, occorre migliorare la capacità di Europol di sostenere le operazioni degli Stati membri.



Sessione del Consiglio
«Giustizia e affari
interni»

Consiglio dell'UE
© Unione europea

Occorre compiere progressi nello sviluppo di un quadro di cooperazione per migliorare la sicurezza durante le manifestazioni importanti di massa a livello internazionale.

Durante il campionato mondiale di calcio 2006 in Germania gli operatori di polizia di 13 paesi europei erano in servizio in Germania indossando le loro uniformi ordinarie e investiti dei poteri di contrasto.

La cooperazione transfrontaliera contribuisce a migliorare la sicurezza in occasione di grandi eventi sportivi



© Fotolia

Nel settore della protezione civile, l'UE dovrebbe promuovere un approccio integrato per coprire le varie fasi di una crisi — prevenzione, risposta e ripristino — mediante l'attuazione dell'assistenza reciproca e della solidarietà europee.

VI — Cooperazione giudiziaria in materia penale

È essenziale una cooperazione più stretta fra le autorità giudiziarie degli Stati membri, così come è necessario che Eurojust sviluppi tutto il suo potenziale nel quadro del diritto applicabile. A livello dell'UE, le operazioni e le indagini in materia penale svolte con successo devono permetterci di realizzare sinergie potenziali tra le strutture di contrasto e di gestione delle frontiere e le autorità giudiziarie nella prevenzione della criminalità transfrontaliera.

VII — Gestione integrata delle frontiere

La gestione integrata delle frontiere svolge un ruolo importante nel mantenimento della sicurezza nonché nella lotta all'immigrazione clandestina. Il meccanismo di gestione integrata delle frontiere deve essere rafforzato, fra l'altro, al fine di diffondere le migliori prassi tra le guardie di frontiera. La fattibilità dell'istituzione di un sistema europeo di guardie di frontiera deve essere vagliata sulla base di un'analisi preliminare. Si dovrà prestare



Personale medico
e Guardia costiera
italiana sull'isola di
Lampedusa

© Unione europea,
2010

particolare attenzione a che il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) continui a svilupparsi.

La cooperazione e il coordinamento di Frontex con altre agenzie dell'UE e con le agenzie degli Stati membri preposte all'applicazione della legge sono elementi fondamentali per il successo di tale agenzia.

Le nuove tecnologie svolgono un ruolo essenziale nella gestione delle frontiere. Grazie a sistemi automatizzati, registrazione anticipata, sistemi per viaggiatori abituali ecc., possono facilitare il rapido attraversamento dei valichi di frontiere esterne da parte dei cittadini. Migliorano la sicurezza permettendo di mettere in atto i controlli necessari facendo in modo che le frontiere non siano attraversate da persone o beni che costituiscono un rischio per l'Unione. In questo contesto è essenziale una stretta cooperazione tra le autorità di contrasto e le autorità preposte al controllo delle frontiere. Parimenti, le autorità di contrasto dovrebbero facilitare la comunicazione delle informazioni necessarie per l'attuazione delle misure di sicurezza alle frontiere.



Personale Frontex impegnato nel controllo di un veicolo presso un valico di frontiera esterna dell'UE

L'entrata in vigore del nuovo codice dei visti, l'ulteriore sviluppo del sistema di informazione Schengen e dei sistemi elettronici di controllo alle frontiere, per esempio un sistema ingressi/uscite, contribuiranno a una gestione integrata delle frontiere basata sull'intelligence. Sono inoltre essenziali il dialogo e la cooperazione con paesi terzi di origine e di transito, ad esempio per consolidare la capacità di controllo alle frontiere.

VIII — Un impegno a favore dell'innovazione e della formazione

È necessario collaborare per promuovere e sviluppare nuove tecnologie attraverso un approccio comune nonché ridurre i costi e aumentare l'efficienza. Nel campo della tecnologia è anche importante la cooperazione tra il settore pubblico e quello privato. In base ai risultati dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito del programma di ricerca e sviluppo, l'UE dovrebbe elaborare norme e piattaforme tecnologiche adeguate alle sue esigenze in materia di sicurezza.

L'interoperabilità di diversi sistemi tecnologici usati dalle agenzie o dai servizi deve essere un obiettivo strategico per far sì che l'attrezzatura non costituisca un ostacolo alla cooperazione tra Stati membri nello scambio di informazioni o nello svolgimento di operazioni congiunte.

Un approccio strategico alla formazione professionale in Europa: si tratta di un obiettivo essenziale nell'istituzione di autorità di contrasto, giudiziarie e di gestione delle frontiere che dispongano di una tecnologia avanzata e siano all'avanguardia nella loro specializzazione e nel far sì che la formazione nell'ambito delle attività di contrasto compia un grande passo avanti e diventi un potente veicolo in grado di promuovere una cultura condivisa tra gli organismi europei preposti all'applicazione della legge e di facilitare la cooperazione transnazionale. A tal fine, occorrerebbe inserire elementi europei nelle attività di formazione a livello nazionale e sviluppare programmi europei di scambio seguendo il modello Erasmus. A tal fine, professionisti europei con una formazione di alto livello che condividono una cultura simile apporteranno un valore aggiunto nel contesto della competizione in una società globalizzata come pure nel campo della sicurezza. Le agenzie e gli organismi europei, in particolare CEPOL, dovrebbero svolgere un ruolo importante.

IX — Dimensione esterna della sicurezza interna /cooperazione con paesi terzi

Non può esistere un concetto di sicurezza interna senza una dimensione esterna, poiché sempre più la sicurezza interna dipende in ampia misura dalla sicurezza esterna. La cooperazione internazionale, sia bilaterale che multilaterale, da parte dell'UE e degli Stati membri è essenziale al fine di garantire la sicurezza, proteggere i diritti dei nostri cittadini e promuovere la sicurezza e il rispetto dei diritti all'estero. Le politiche dell'UE per quanto riguarda i paesi terzi devono tener conto della sicurezza quale fattore chiave e sviluppare meccanismi di coordinamento tra la politica di sicurezza e altre politiche correlate, quali la politica estera, nel cui ambito è sempre più necessario tener conto dell'aspetto «sicurezza» in un approccio integrato e proattivo.

In termini di sicurezza esterna, l'UE non deve limitarsi alla cooperazione tra le agenzie di contrasto degli Stati membri e di altri paesi, in particolare i paesi contermini dell'UE. È necessario creare relazioni con altri paesi seguendo un approccio globale in materia di sicurezza, cooperando strettamente con essi e, se necessario, sostenendo il loro sviluppo istituzionale, economico e sociale. Questo sistema di lavoro comporterà la creazione di possibilità di dialogo nei settori che rivestono un interesse e destano preoccupazioni per entrambe le parti e possibilità di cooperazione che possono essere individuate caso per caso. Occorre rafforzare la cooperazione e il coordinamento con organizzazioni internazionali nel campo dell'applicazione della legge, in particolare con Interpol. Al fine di affrontare minacce specifiche occorrerebbe sviluppare, se del caso, approcci bilaterali, multilaterali e regionali tra Stati membri.

I paesi europei hanno istituito con successo piattaforme nei Caraibi, a Lisbona, Tolone, Accra e Dakar in cooperazione con paesi terzi nella lotta al traffico di stupefacenti.

Gli sforzi intesi a combattere la criminalità transnazionale fuori dall'UE e a sviluppare il rispetto dello Stato di diritto rivestono un'importanza fondamentale. È pertanto necessario rafforzare ulteriormente la cooperazione con il settore della politica comune europea in materia di sicurezza e di difesa, in particolare tra le agenzie dell'UE e le rispettive missioni.

È altresì molto importante intensificare la partecipazione delle agenzie preposte all'applicazione della legge e degli organismi che operano nel settore della libertà, della sicurezza e della giustizia in tutte le fasi delle missioni incaricate della gestione civile delle crisi, di modo che possano svolgere un ruolo nella risoluzione dei conflitti cooperando con tutti gli altri servizi operanti sul terreno (servizi militari, diplomatici, di emergenza ecc.). Occorrerà prestare particolare attenzione agli «Stati fragili e in dissoluzione» onde evitare che diventino centri nevralgici della criminalità organizzata o del terrorismo.

In questo contesto, la strategia di sicurezza interna costituisce un complemento indispensabile della strategia di sicurezza dell'UE sviluppata nel 2003 nell'ambito della politica di sicurezza e difesa dell'UE nel far fronte a rischi e minacce globali e impegnarsi a favore dello sviluppo sociale, politico ed economico della società globalizzata quale modo più efficace per ottenere una sicurezza effettiva e duratura.

X — Flessibilità per adeguarsi alle sfide future

È necessario un approccio generale pragmatico, flessibile e realistico, che si adegui continuamente alla realtà, tenga conto dei rischi e delle minacce che potrebbero incombere sui cittadini in una più ampia prospettiva, che non sia incentrato solo sugli aspetti criminali ma tenga anche conto dei rischi di qualsiasi natura che potrebbero costituire un problema di sicurezza in senso lato, sia pronto a individuare qualsiasi esigenza di adeguarsi a queste circostanze mutevoli e garantisca i più alti livelli di sicurezza per la popolazione europea.

3. LE PROSSIME TAPPE

Dopo il piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma, la Commissione adotterà una comunicazione sulla strategia di sicurezza interna, che conterrà proposte indirizzate all'azione. Sviluppare, controllare e attuare ulteriormente la strategia di sicurezza interna deve diventare uno dei compiti prioritari del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna. Inoltre, conformemente al programma di Stoccolma, la Commissione valuterà la fattibilità di un fondo per la sicurezza interna, inteso a promuovere l'attuazione della strategia di sicurezza interna.



© Unione europea, 2010

Segretariato generale del Consiglio

Strategia di sicurezza interna per l'Unione europea — Verso un modello di sicurezza europeo

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea

2010 — 31 pagg. — 14,8 x 21 cm

ISBN 978-92-824-2682-1

doi:10.2860/89027

COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

Pubblicazioni gratuite:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>);
- presso le rappresentanze o le delegazioni dell'Unione europea.
Per ottenere indicazioni e prendere contatto collegarsi a <http://ec.europa.eu>
o inviare un fax al numero +352 29 29-42758.

Pubblicazioni a pagamento:

- tramite EU Bookshop (<http://bookshop.europa.eu>).

Abbonamenti a pagamento (ad esempio serie annuali della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, raccolte della giurisprudenza della Corte di giustizia):

- tramite gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm).



Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 22816111

www.european-council.europa.eu
www.consilium.europa.eu



■ Ufficio delle pubblicazioni



DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 2010

relativa all'istituzione del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna

(2010/131/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 240, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 71 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea è istituito in seno al Consiglio un comitato permanente al fine di assicurare all'interno dell'Unione la promozione e il rafforzamento della cooperazione operativa in materia di sicurezza interna.
- (2) È pertanto opportuno adottare una decisione relativa all'istituzione di tale comitato e definirne i compiti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È istituito nell'ambito del Consiglio il comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (di seguito «comitato permanente») previsto dall'articolo 71 del trattato.

Articolo 2

Il comitato permanente facilita, promuove e rafforza il coordinamento delle azioni operative delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna.

Articolo 3

1. Fatti salvi i mandati degli organismi di cui all'articolo 5, il comitato permanente facilita ed assicura l'efficace cooperazione e coordinamento operativi ai sensi della parte terza, titolo V del trattato, anche in settori che rientrano nella cooperazione di polizia e doganale nonché tra le autorità preposte al controllo e alla protezione delle frontiere esterne. Vi rientra anche, se del caso, la cooperazione giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l'aspetto operativo nell'ambito della sicurezza interna.

2. Il comitato permanente valuta altresì l'orientamento generale e l'efficacia della cooperazione operativa, individua eventuali carenze o mancanze e adotta le appropriate raccomandazioni concrete per farvi fronte.

3. Il comitato permanente assiste il Consiglio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 222 del trattato.

Articolo 4

1. Il comitato permanente non partecipa alla condotta delle operazioni che rimangono compito degli Stati membri.
2. Il comitato permanente non partecipa all'elaborazione di atti legislativi.

Articolo 5

1. Se del caso, saranno invitati ad assistere alle riunioni del comitato permanente, in qualità di osservatori, rappresentanti di Eurojust, di Europol, dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'UE (Frontex) e di altri organismi pertinenti.

2. Il comitato permanente contribuirà ad assicurare la coerenza dell'operato di detti organismi.

Articolo 6

1. Il comitato permanente presenta periodicamente al Consiglio una relazione sulle sue attività.
2. Il Consiglio informa il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali dei lavori del comitato permanente.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

A. PÉREZ RUBALCABA



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 settembre 2011 (26.09)
(OR. en)**

14614/11

PARLNAT 208

INFORMAZIONE

del: Segretariato generale del Consiglio

ai: parlamenti nazionali

Oggetto: Relazione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali sui lavori del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna per il periodo gennaio 2010 - giugno 2011

Il presidente del Consiglio ha presentato al Consiglio la relazione allegata sui lavori del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna per il periodo gennaio 2010 - giugno 2011¹.

Ai sensi dell'articolo 71 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 6, paragrafo 2 della decisione del Consiglio relativa all'istituzione del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI), il Consiglio trasmette la suddetta relazione ai parlamenti nazionali.

¹ Doc. 14126/11.

1. Introduzione

La presente relazione è la prima che il COSI presenta al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali in conformità dell'articolo 71 del TFUE e dell'articolo 6, paragrafo 2 della decisione del Consiglio relativa all'istituzione del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI)¹, ai sensi del quale il *Consiglio informa il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali dei lavori del comitato permanente*.

A seguito dell'adozione della suddetta decisione del Consiglio in data 25 febbraio 2010, la prima riunione del COSI si è svolta l'11 marzo 2010 sotto la presidenza spagnola. Il Comitato si è riunito 9 volte in tutto durante il trio di presidenza ES-BE-HU, per un totale di tre riunioni a presidenza.

Alle suddette riunioni hanno assistito rappresentanti ad alto livello degli Stati membri, della Commissione e del Segretariato generale del Consiglio. Anche rappresentanti di Europol, Eurojust, Frontex e CEPOL sono stati strettamente associati ai lavori del Comitato, da essi regolarmente assistito.

A sostegno delle riunioni del COSI sono state organizzate varie riunioni dei Consiglieri GAI/gruppo di sostegno COSI. Quest'ultimo prepara le riunioni del COSI e assicura il necessario seguito da dare ai diversi progetti e operazioni lanciati dal Comitato. Nel 2010 il gruppo di sostegno COSI si è riunito 11 volte. Tra gennaio e giugno 2011 si sono svolte 8 riunioni. Sono stati strettamente associati a tali riunioni rappresentanti di Europol, Eurojust, Frontex e CEPOL. Anche un rappresentante di Interpol è stato invitato ad assistere al dibattito su taluni temi.

2. Compiti / programma di lavoro

La fase iniziale dei lavori del COSI si è incentrata sulla definizione del **ruolo** e dei **compiti** del Comitato in base al suo mandato stabilito agli articoli 2, 3, 4 e 5 della decisione del Consiglio relativa all'istituzione del COSI, alle disposizioni della strategia di sicurezza interna per l'Unione europea² e al programma di Stoccolma³, secondo il quale *sviluppare, controllare e attuare la strategia di sicurezza interna dovrebbe diventare uno dei compiti prioritari del COSI*.

¹ GU L 52 del 3.3.2010, pag. 50.

² Doc. 7120/10 CO EUR-PREP 8 JAI 182

³ GU C 115 dell'11.5.2010, pag. 1.

In questi primi mesi gli Stati membri, la Commissione e le agenzie GAI sono stati invitati a presentare **proposte di progetti** a cui il COSI potrebbe apportare un valore aggiunto assicurando una cooperazione operativa. Basandosi su tali proposte, nella riunione del 7 settembre 2010 il COSI ha approvato un **programma di lavoro** per il restante periodo del trio di presidenza (doc. 13084/10 COSI 56) contenente 14 tematiche: ciclo programmatico dell'UE (progetto "Harmony"), strategia di sicurezza interna, cooperazione per la lotta alla criminalità organizzata, COSPOL (risultati, organizzazione, temi), Patto europeo di lotta contro il traffico internazionale di droga, meccanismo di coordinamento delle operazioni congiunte, lotta al traffico di armi, documenti operativi contro il PKK, finanziamento della cooperazione operativa / fondo per la sicurezza interna, coordinamento tra agenzie, rafforzare la protezione delle frontiere esterne e combattere l'immigrazione clandestina, clausola di solidarietà, interazione tra sicurezza esterna e interna (COPS/COSI) e conclusioni della 1ª conferenza dei capi degli uffici centrali nazionali Interpol (NCB).

Le 14 tematiche rispecchiavano un programma di lavoro realistico basato sul principio di sussidiarietà. Ogniqualvolta possibile, determinati progetti sono stati discussi da altri organi preparatori del Consiglio o agenzie GAI competenti per evitare la duplicazione degli sforzi con il COSI. Inoltre, sono stati lanciati solo i progetti che apportano un valore aggiunto.

Occorre rilevare che le suddette tematiche differiscono notevolmente per natura, portata, calendario, impatto e risultati, il che determina quindi una disparità nelle relazioni sui lavori svolti al riguardo. D'altro canto, il COSI ha discusso di vari documenti e questioni non inclusi nel programma di lavoro¹.

Conformemente al suo mandato, il COSI non ha partecipato all'elaborazione di atti legislativi.

¹ Per un resoconto completo di ogni riunione, i documenti contenenti i risultati dei lavori del COSI sono consultabili nel sito web del Consiglio.

3. Attività

3.1. Metodologia / pianificazione

Il COSI ha istituito e/o migliorato una serie di meccanismi per ottimizzare la pianificazione e il coordinamento dei compiti esistenti o nuovi nel settore della sicurezza interna.

In una prima fase il COSI ha discusso la "relazione M.A.D.R.I.D."¹, che ha contribuito a facilitare un dibattito del Consiglio sulla sicurezza interna nel giugno 2010. La relazione fornisce una valutazione delle principali minacce per la sicurezza interna nell'UE poste dalla criminalità organizzata e dal terrorismo, nonché delle sfide legate al controllo delle frontiere e alla protezione civile. È sostanzialmente basata su tre documenti strategici: la valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA) elaborata da Europol e la relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo in Europa (TE-SAT) nonché sull'analisi annuale dei rischi (ARA) elaborata da Frontex.

A livello generale e complessivo, il COSI ha discusso in modo approfondito la comunicazione della Commissione intitolata "**La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione**"², consentendo così al Consiglio di adottare le relative conclusioni in data 24 febbraio 2011 (doc. 6699/11). Dette conclusioni incaricano il COSI, nell'ambito del suo mandato³, di coordinare, sostenere e monitorare lo sviluppo e l'attuazione della strategia di sicurezza interna come uno dei suoi compiti prioritari.

Il Comitato permanente ha convenuto, il 5 ottobre 2010, di stabilire un **ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale**, che consiste in un ciclo programmatico pluriennale con una chiara metodologia per l'impostazione, l'attuazione e la valutazione delle priorità nella lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale (doc. 15358/10).

¹ "Main Assessment and Description Report for Internal Debate" (Relazione principale di valutazione e descrizione destinata al dibattito interno), doc. 10203/10 JAI 473 COSI 35.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 22 novembre 2010 - "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura" (doc. 16797/10 JAI 990).

³ GU L 52 del 3.3.2010, pag. 50.

Avvalendosi dei risultati delle riunioni dei coordinatori COSPOL¹ tenutesi nel settembre 2010 e nell'aprile 2011, il COSI ha approvato, nella riunione del 1° giugno 2011, i **termini di riferimento** riveduti **per i progetti COSPOL** (doc. 10043/2/11 REV 2), grazie ai quali i progetti sono allineati al ciclo programmatico dell'UE.

Il COSI ha inoltre avallato le buone prassi relative a un progetto COSPOL basato sull'esempio del progetto VOIC (Vietnamese Organised Immigration Crime) sulla criminalità organizzata vietnamita nel settore dell'immigrazione, che figurano nel doc. 10047/1/11 REV 1.

Esso ha altresì avallato una revisione del **meccanismo di coordinamento relativo alle operazioni congiunte** preparata dal Gruppo "Cooperazione doganale" e dal Gruppo "Applicazione della legge" nella riunione congiunta del 5 ottobre 2010. Lo scopo del meccanismo è coordinare in una fase precoce le operazioni congiunte di polizia e nel settore doganale, i progetti COSPOL e le attività di FRONTEX per evitare sovrapposizioni o incompatibilità relative alla tematica o al calendario. Ciascuna presidenza informa verbalmente il COSI circa il funzionamento del meccanismo.

Per l'attuazione del programma di Stoccolma e come seguito alla riunione informale dei ministri GAI del 1° ottobre 2009, la presidenza svedese aveva chiesto alla CEPOL, a Eurojust, Europol e Frontex di redigere una relazione su come migliorare ulteriormente la cooperazione reciproca, che includa tra l'altro orientamenti per l'attività strategica e pratica, norme comuni, iniziative di formazione congiunte, elaborazione di metodi di lavoro e prassi di cooperazione pratica.

Basandosi su relazioni e proposte redatte congiuntamente da CEPOL, Eurojust, Europol e Frontex sulla **cooperazione tra le agenzie GAI** (docc. 5816/10 JAI 87 e 8387/10 JAI 287 COSI 17 + COR 1), il 25 giugno 2010 il COSI ha approvato un metodo di lavoro relativo all'attuazione di misure atte a migliorare la cooperazione interagenzie (doc. 9441/2/10 REV 2 JAI 395 COSI 33) e l'organizzazione di riunioni tra i capi delle agenzie GAI, come risulta dal doc. 8387/10 JAI 287 COSI 17 + COR 1.

¹ L'abbreviazione COSPOL sta per "Comprehensive Operational Strategic Planning for the Police" (pianificazione strategica operativa globale per la polizia). È stata mantenuta perché ben nota ma, contrariamente alla sua denominazione, l'accento in futuro non sarà più posto sull'aspetto della pianificazione, bensì sulla conversione dei piani strategici pluriennali in concreti piani d'azione operativi annuali.

Il COSI sta monitorando tale attuazione, e continuerà a farlo, mediante la scheda di valutazione elaborata dalle agenzie e le relazioni sulle riunioni dei capi delle agenzie GAI.

In risposta a vari inviti a una più stretta cooperazione tra il settore della politica estera e di sicurezza comune e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia¹, nel periodo 2010-2011 il COSI ha più volte discusso le varie possibilità di stabilire una più stretta cooperazione e un più forte coordinamento nel settore della sicurezza dell'UE. Da tali lavori è emerso un accordo su un **metodo di lavoro per rafforzare la cooperazione e il coordinamento nel settore della sicurezza dell'UE**, di cui il Consiglio ha preso atto il 9 giugno 2011. Tale metodo comprende tra l'altro l'organizzazione di periodiche riunioni informative interistituzionali, almeno una al trimestre, per migliorare la pianificazione e il flusso di informazioni nel settore della sicurezza dell'UE nonché l'organizzazione di riunioni congiunte in tale settore.

Sotto la presidenza ungherese è stata organizzata una prima riunione informale tra il Comitato politico e di sicurezza (CPS) e il COSI. In cui i due organi preparatori hanno dichiarato di sostenere il piano del CPS di redigere una tabella di marcia indicante le prossime fasi della cooperazione tra soggetti della sicurezza esterna ed interna in materia di sostegno all'intelligence, scambio d'informazioni, processo decisionale, pianificazione di nuove missioni civili di gestione delle crisi e potenziamento delle loro capacità.

¹ Il programma di Stoccolma (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1), "Un'Europa sicura in un mondo migliore - Strategia europea in materia di sicurezza", adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles il 12 dicembre 2003, la "Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza - Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione", Bruxelles, 11 dicembre 2008, S407/08, la "Strategia di sicurezza interna per l'Unione europea: "Verso un modello di sicurezza europeo", adottata dal Consiglio il 25 febbraio 2010 e approvata dal Consiglio europeo il 25-26 marzo 2010 (doc. 7120/10 CO EUR-PREP 8 JAI 182), la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura (doc. 16797/10), le conclusioni del Consiglio relative alla comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea in azione, adottate dal Consiglio il 24-25 febbraio 2011 (doc. 6699/11), la "strategia antiterrorismo dell'Unione europea", adottata dal Consiglio europeo il 15-16 dicembre 2005 (doc. 14469/4/05 REV 4).

3.2 Attuazione

A seguito dell'adozione delle conclusioni del Consiglio sull'elaborazione e attuazione di un **ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale** in data 8-9 novembre 2010, il COSI ha lavorato all'attuazione delle varie misure per il ciclo programmatico iniziale limitato a due anni.

In particolare, il COSI e la Commissione hanno elaborato un documento programmatico consultivo, sulla base della valutazione UE per il 2011 della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA 2011)¹, per coadiuvare il COSI nella presentazione al Consiglio di un progetto di conclusioni che fissano le nuove priorità dell'UE in materia di lotta contro la criminalità organizzata nel periodo 2011-2013. Il suddetto documento programmatico consultivo (PAD - Policy Advisory Document), che costituisce una parte rilevante del ciclo programmatico (doc. 9225/4/11 REV 4), era stato approvato dal COSI il 1° giugno 2011. Sulla base di tale documento il Consiglio ha adottato le conclusioni che fissano le priorità dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata nel periodo 2011-2013 (doc. 11050/11).

Il COSI ha già cominciato a predisporre l'attuazione delle suddette conclusioni, in particolare identificando gli esperti competenti che definiranno gli obiettivi strategici per ciascuna priorità.

Un gruppo di progetto guidato dalla presidenza ungherese ha raccolto negli Stati membri dell'UE esempi di **buone prassi su approcci e azioni complementari per prevenire e combattere la criminalità organizzata**, che figurano nel doc. 10899/11 JAI 380 COSI 44 CRIMORG 77 ENFOPOL 179. Il 9 giugno 2011 il manuale di migliori prassi è stato presentato al Consiglio e messo a disposizione degli esperti del settore, specie nell'ambito dell'attuazione del ciclo programmatico dell'UE.

La presidenza spagnola ha organizzato la cosiddetta "**Operazione europea globale**", svoltasi tra il 7 e il 10 giugno 2010 (doc. 11410/10 COSI 43). Lo scopo principale dell'operazione era analizzare le capacità degli Stati membri di mobilitare a livello europeo le risorse dei servizi di contrasto con particolare attenzione a una serie di minacce criminali, per ottenere un quadro preciso dell'attuale stato dei lavori per quanto riguarda le operazioni di polizia e di controllo doganale e di frontiera sulla base dei risultati operativi ottenuti complessivamente. I risultati di tale operazione sono stati riferiti al Consiglio.

¹ Doc. 8709/11 JAI 217 COSI 19 CRIMORG 45 PESC 453 RELEX 355

Il COSI si è fatto carico della gestione e del seguito da dare ai **progetti COSPOL**. Basandosi su una valutazione degli attuali progetti COSPOL fatta da Europol e sui risultati della riunione dei coordinatori nazionali COSPOL tenutasi il 10 settembre 2010, il COSI ha adottato conclusioni sui progetti COSPOL già in corso, ma resta in attesa delle conclusioni relative al ciclo programmatico 2011-2013 per ulteriori decisioni al riguardo.

Il COSI ha istituito tre gruppi di progetto finalizzati all'attuazione del **patto europeo di lotta contro il traffico internazionale di droga**: un gruppo di progetto sulla cocaina, uno sull'eroina e un altro sui proventi di reato. I gruppi hanno regolarmente aggiornato il COSI sullo stato delle loro attività ancora in corso.

Il 24 novembre 2010 il COSI ha discusso della razionalizzazione di talune attività in corso o necessità esistenti in materia di **cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata originaria dell'Africa occidentale** sulla base del doc. 16525/10 COSI 73 JAIEX 89 CORDROGUE 96 CRIMORG 201 COAFR 411, quali in particolare le relazioni, l'utilizzo dei fondi, le piattaforme di funzionari di collegamento e lo scambio d'informazioni. A seguito di tali lavori, il 24 febbraio 2011 il COSI ha approvato e sottoposto al Consiglio una relazione sul coordinamento della cooperazione nella lotta alla criminalità organizzata, specie il narcotraffico, originaria dell'Africa occidentale. La relazione presenta lo stato dei lavori nel 2010 per quanto riguarda l'attuazione delle raccomandazioni e delle misure individuate in base al patto europeo di lotta contro il traffico internazionale di droga (doc. 8821/10), al documento mirato all'azione (doc. 5069/3/10) e alle conclusioni del Consiglio sul rafforzamento della lotta contro il traffico di stupefacenti in Africa occidentale (doc. 15248/1/09).

Il 30 aprile 2010 il COSI è giunto a un accordo sulla propria partecipazione all'attuazione di 5 misure comprese tra le 29 riportate nelle **conclusioni del Consiglio su 29 misure volte a rafforzare la protezione delle frontiere esterne e a combattere l'immigrazione clandestina** (doc. 6975/10). La partecipazione del COSI si limita alle misure aventi implicazioni nel settore della sicurezza interna e si esplica soltanto nel pieno rispetto delle disposizioni della decisione del Consiglio relativa alla sua istituzione e delle competenze di altri organi, agenzie e istituzioni.

Il COSI ha inoltre discusso **una relazione sulla dimensione giudiziaria della lotta contro il terrorismo** preparata dal coordinatore antiterrorismo dell'UE.

Già nel 2010 il COSI ha partecipato, insieme al Gruppo "Terrorismo", alle discussioni su un **meccanismo di condivisione delle informazioni sulle modifiche dei livelli nazionali di minaccia**, che hanno portato all'adozione delle relative conclusioni del Consiglio in data 2-3 dicembre 2010 (doc. 17303/1/10).

4. Conclusioni

Nei primi mesi di funzionamento il COSI si è concentrato sul (proprio) metodo di lavoro e le (proprie) procedure. Ciò nonostante, il Comitato permanente può orientare sempre più attenzione e risorse verso l'attuazione di una cooperazione operativa nel settore della sicurezza interna.

Il COSI si impegna ad assicurare coerenza nelle azioni operative e soprattutto che le azioni nel settore delle forme gravi di criminalità e della criminalità organizzata si mantengano coerenti con il ciclo programmatico dell'UE, ossia con i piani strategici pluriennali e i piani d'azione operativi annuali che il COSI dovrebbe adottare in base alle priorità del Consiglio. Una stretta ed efficace cooperazione tra il COSI, le agenzie GAI e i soggetti che operano nel settore della politica estera e di sicurezza comune contribuirà in modo rilevante ai futuri progressi.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 17.12.2010
COM(2010) 776 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in
associazione con i parlamenti nazionali**

INDICE

1.	Introduzione: il controllo parlamentare di Europol.....	3
2.	Il controllo parlamentare delle attività di Europol nel quadro attuale	5
2.1.	Il Parlamento europeo	5
2.2.	I parlamenti nazionali.....	6
3.	Il dibattito sul controllo parlamentare di Europol.....	8
3.1.	La posizione del Parlamento europeo	8
3.2.	I pareri dei parlamenti nazionali	12
4.	Prospettive future: Europol nel nuovo quadro istituzionale.....	14
4.1.	L'attribuzione di poteri coercitivi (articolo 88, paragrafo 3, del TFUE).....	14
4.2.	Il ruolo dei parlamenti nazionali secondo il trattato di Lisbona.....	14
5.	Conclusioni e raccomandazioni	16
5.1.	Istituzione di un forum misto o interparlamentare permanente	17
5.2.	Per una maggiore trasparenza: una nuova strategia di comunicazione con il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali	18
5.3.	Separazione dei ruoli.....	18

1. INTRODUZIONE: IL CONTROLLO PARLAMENTARE DI EUROPOL

L'atto fondatore di Europol è la decisione del Consiglio del 6 aprile 2009¹, che abroga il precedente quadro giuridico, ossia una convenzione entrata in vigore nel 1998² e modificata nel 2007 con l'entrata in vigore di tre protocolli³.

Scopo della decisione del Consiglio era innanzitutto sostituire la base giuridica di Europol con uno strumento che fosse più flessibile di un accordo internazionale. In secondo luogo, la decisione del Consiglio ha sostituito il finanziamento intergovernativo con un contributo iscritto nel bilancio dell'Unione, conferendo in tal modo a Europol lo statuto di agenzia dell'UE. La decisione non ha modificato l'essenza dell'organizzazione – un centro europeo di sostegno all'azione di contrasto, incaricato di raccogliere, scambiare e analizzare le informazioni sulle forme di criminalità transfrontaliera che riguardano due o più Stati membri –, anche se il mandato di Europol è stato esteso passando dalla lotta contro la criminalità "organizzata" a quella contro "forme gravi di criminalità". Ha introdotto anche altri cambiamenti, i quali però non influiscono sulla natura fondamentale della missione di Europol, che rimane un centro di sostegno alle attività di contrasto privo di poteri coercitivi.

La decisione del Consiglio è entrata in applicazione il 1° gennaio 2010, un mese dopo l'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: TFUE).

L'articolo 88 del TFUE prevede un nuovo regime giuridico per Europol, disponendo che l'Ufficio sia disciplinato "mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria", ossia secondo la procedura di codecisione. Uno degli aspetti dei futuri regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, che definiranno, fra l'altro, la struttura e i compiti di Europol, riguarda le modalità di **controllo** delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. Il programma di Stoccolma⁴ invita la Commissione a redigere un documento d'analisi a questo proposito.

Il futuro quadro giuridico di Europol è attualmente oggetto di una riflessione, condotta dalla Commissione, cui partecipano tutte le principali istituzioni e parti in causa, in particolare i rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel quadro di tale riflessione, le istituzioni saranno invitate a presentare proposte concrete su come istituire meccanismi di controllo parlamentare e metterli in atto efficacemente, nel rispetto dell'articolo 88 del TFUE.

¹ Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37) (in appresso: decisione del Consiglio).

² GU C 316 del 27.11.1995, pag. 1.

³ 1. Protocollo stabilito in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione ('protocollo sul riciclaggio di denaro') (GU C 358 del 13.12.2000, pag. 2).

2. Protocollo recante modifica della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol) e del protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'Europol, dei membri dei suoi organi, dei suoi vicedirettori e agenti ('protocollo sulle squadre investigative comuni') (GU C 312 del 16.12.2002, pag. 2).

3. Protocollo elaborato in base all'articolo 43, paragrafo 1, della convenzione che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), che modifica detta convenzione ('protocollo danese') (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 3).

⁴ Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1).

Nel corso dell'ultimo decennio, il Parlamento europeo (in appresso: PE), in particolare la sua commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, ha elaborato varie risoluzioni e altri documenti d'analisi sul tema del controllo democratico.

Inoltre, la presidenza svedese ha presentato nel 2001 un inventario dettagliato delle disposizioni giuridiche in vigore in materia di controllo parlamentare, insieme a una serie di proposte dirette a estendere il ruolo del PE nei settori attinenti a Europol⁵.

Tali contributi si basano sulle disposizioni della convenzione Europol, nonché sulle proposte legislative del Consiglio relative ai suddetti tre protocolli che modificano la convenzione. La presente comunicazione terrà conto altresì della posizione espressa dal PE sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce Europol.

Europol è il primo organo europeo che opera nel settore della cooperazione di polizia. Al momento in cui è stato aperto questo dibattito⁶, si trattava di un settore ampiamente dominato da meccanismi decisionali intergovernativi, a margine dell'ordinamento giuridico comunitario, nel quale il PE disponeva di poteri molto limitati. Inizialmente (secondo la convenzione originaria) la vigilanza parlamentare si limitava alla trasmissione, da parte della presidenza del Consiglio, di una relazione speciale annuale sulle attività di Europol e alla consultazione del PE per eventuali modifiche della convenzione. La percezione diffusa era che la partecipazione di Europol ad attività di polizia e il suo ruolo chiave nello scambio di informazioni tra servizi di contrasto nazionali richiedesse una vigilanza parlamentare superiore a quella prevista nella convenzione. Il trattamento delle informazioni, in particolare dei dati personali, che costituisce l'attività principale di Europol, può compromettere il rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Un sistema più solido di controllo parlamentare sembrava il mezzo adatto per aumentare la legittimità democratica in questo settore.

La presente comunicazione passa in rassegna le riflessioni e i pareri espressi finora circa la vigilanza parlamentare di Europol e illustra i controlli a cui è attualmente sottoposto l'operato di questo organo. Su questa base, trae conclusioni e formula raccomandazioni destinate ad alimentare ulteriori discussioni. Tra le proposte presentate, alcune possono essere attuate nell'ambito della base giuridica vigente di Europol, mentre altre necessitano di riflessioni più approfondite e potrebbero essere inserite in una nuova proposta di regolamento su Europol: tra queste ultime, una modifica della base giuridica in conformità dell'articolo 88 del TFUE, che la Commissione conta di proporre entro il 2013, dopo la valutazione dell'attuale decisione del Consiglio e una valutazione d'impatto.

⁵ Si veda il documento del Consiglio 8677/01 Europol 39, nota della presidenza svedese al comitato dell'articolo 36, "Democratic control over Europol".

⁶ Il dibattito sul controllo democratico ha avuto inizio con le discussioni che hanno preceduto l'adozione della convenzione Europol, in occasione delle quali il relatore Hartmut Nassauer, pur sostenendo la creazione di Europol, ha chiesto una revisione della convenzione allo scopo di aumentare il controllo parlamentare (si veda la sintesi del dibattito in plenaria del 14 marzo 1996 – riferimento del fascicolo di procedura: INI/1994/2221).

2. IL CONTROLLO PARLAMENTARE DELLE ATTIVITÀ DI EUROPOL NEL QUADRO ATTUALE

La decisione del Consiglio che istituisce Europol conferisce nuovi poteri al PE, modificando radicalmente le relazioni di quest'ultimo con Europol. Con l'inserimento di Europol nel quadro giuridico dell'UE, il PE interviene direttamente nella direzione delle attività della nuova agenzia, soprattutto in quanto ramo dell'autorità di bilancio.

2.1. Il Parlamento europeo

La procedura di bilancio

Dal punto di vista dell'influenza parlamentare, l'innovazione più notevole della decisione del Consiglio che istituisce Europol riguarda la modifica del suo statuto, da organo intergovernativo ad agenzia dell'UE, il che implica un finanziamento diretto a carico del bilancio dell'Unione. In conseguenza di tale modifica, inoltre, Europol è soggetto ai regolamenti finanziari dell'UE. Nella sua qualità di ramo dell'autorità di bilancio, il PE può esercitare un'influenza diretta sulle attività della nuova agenzia⁷.

Inoltre, il PE è responsabile del controllo del bilancio di Europol⁸. Sulla base di una raccomandazione del Consiglio, il PE dà discarico al direttore per l'esecuzione del bilancio. Europol deve inoltre presentare al PE, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario in oggetto.

Scambi diretti con il PE

Una nuova disposizione della decisione crea le premesse per scambi regolari e formali tra Europol e il PE, attribuendo a quest'ultimo il diritto di convocare in qualsiasi momento la presidenza del Consiglio, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore per discutere questioni inerenti a Europol, tenendo conto degli obblighi di segreto e riservatezza⁹. L'obbligo di ottemperare alla richiesta del PE è un'innovazione fondamentale, poiché consente al PE di interrogare il direttore in modo indipendente. Un obbligo formulato con tale forza costituisce una novità di rilievo nel settore della giustizia e degli affari interni (in appresso: GAI).

Consultazione sulle misure di esecuzione

Il PE dev'essere consultato su qualsiasi misura di esecuzione dell'attuale base giuridica che assuma la forma di decisione del Consiglio.

La decisione del Consiglio contiene una serie di disposizioni relative alle informazioni da mettere a disposizione del PE, che costituiscono un miglioramento rispetto a quanto introdotto nella convenzione dal cosiddetto protocollo danese del 2003:

Informazioni trasmesse al PE tramite il Consiglio

Ogni anno il Consiglio approva e trasmette al PE per informazione i seguenti documenti¹⁰:

- il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese, il progetto di tabella dell'organico e il bilancio finale;

⁷ Articolo 42, paragrafo 1, della decisione del Consiglio.

⁸ Articolo 43, paragrafi 6, 9 e 10, della decisione del Consiglio.

⁹ Articolo 48 della decisione del Consiglio.

¹⁰ Articolo 37, paragrafo 10, della decisione del Consiglio.

- il programma di lavoro sulle attività future di Europol¹¹;
- il rapporto generale delle attività svolte da Europol nell'anno trascorso.

*Informazioni trasmesse al PE tramite l'autorità di controllo comune*¹²

L'autorità di controllo comune trasmette i suoi rapporti di attività, redatti periodicamente, non solo al Consiglio ma anche al PE¹³.

2.2. I parlamenti nazionali

I parlamenti nazionali esercitano una vigilanza sulle attività di Europol tramite il loro controllo sui rispettivi governi, secondo le regole costituzionali di ciascuno Stato membro.

La responsabilità di dirigere e controllare Europol spetta al suo consiglio di amministrazione, composto da rappresentanti degli Stati membri, che a sua volta riferisce al Consiglio. I membri del Consiglio che si occupano delle questioni inerenti a Europol, cioè i ministri degli affari interni o della giustizia, sono soggetti al controllo dei parlamenti nazionali.

Spetta a ciascuno di questi ministri trasmettere informazioni adeguate sul funzionamento di Europol al rispettivo parlamento nazionale, presso il quale può essere chiamato a rendere conto della politica ministeriale relativa a Europol. Di conseguenza, Europol è già controllato dai parlamenti nazionali.

Come indicato nella seguente sezione 3.2, la relazione preparatoria del Segretariato della Conferenza degli organismi specializzati negli affari dell'Unione (in appresso: COSAC) per la 41^a conferenza COSAC descrive le attuali pratiche inerenti al controllo parlamentare di Europol¹⁴.

Le situazioni variano da un paese all'altro. Alcune assemblee nazionali si limitano a esercitare il loro controllo mediante uno scrutinio *ad hoc* di Europol, basato sulla documentazione, al momento di discutere determinati atti, ad esempio una proposta di modifica delle competenze di Europol. La decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia è stata, ad esempio, oggetto di un controllo *ex ante* da parte dei parlamenti nazionali¹⁵.

Altri parlamenti (come la *Chambre des Représentants* belga o il *Sénat* francese) utilizzano il loro diritto di chiedere ai governi di rendere conto di questioni relative all'UE per ottenere in qualsiasi momento informazioni su Europol. In altri casi, i parlamenti hanno relazioni dirette

¹¹ Inoltre, a norma dell'articolo 27, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione, del 9 luglio 2008, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 181 del 10.7.2008, pag. 23), modificato dal regolamento n. 652/2008 della Commissione, del 9 luglio 2008, Europol "trasmette alla Commissione e all'autorità di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno il suo progetto di programma di lavoro".

¹² L'autorità indipendente esterna di Europol incaricata di controllare la protezione dei dati.

¹³ Articolo 34, paragrafo 6, della decisione del Consiglio.

¹⁴ Developments in the European Union — procedures and practices relevant to parliamentary scrutiny, undicesima relazione biennale, redatta dal Segretariato della COSAC e presentata alla XLI Conferenza delle commissioni per gli affari europei e comunitari dei parlamenti dell'Unione europea, 11-12 maggio 2009, Praga, consultabile sul sito www.cosac.eu.

¹⁵ Nel processo che ha preceduto l'adozione della decisione del Consiglio, il parlamento della Repubblica ceca ha espresso una riserva, adottando una risoluzione in cui si sottolinea l'esigenza che le misure proposte rispettino l'obbligo di proporzionalità. La commissione per gli affari costituzionali e la commissione giuridica hanno raccomandato al governo di approvare la proposta purché fossero rispettate talune condizioni.

con i rappresentanti dei loro paesi nel consiglio di amministrazione di Europol o tengono discussioni annuali sulle relazioni concernenti Europol.

Nel caso della Danimarca e dell'Irlanda, i governi devono ottenere l'approvazione del parlamento prima di acconsentire, in seno al Consiglio, alla partecipazione dei paesi a misure nel settore della giustizia e degli affari interni. Entrambi i parlamenti discutono di questioni inerenti a Europol se figurano all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio GAI. In tal modo, essi possono continuare a esercitare un'influenza diretta sulle decisioni relative a Europol.

Per quanto riguarda le future possibilità di cooperazione interparlamentare, si osserva nella relazione che i parlamenti nazionali attualmente controllano Europol nell'ambito dei rispettivi sistemi di controllo generale nel settore della giustizia e degli affari interni; in alcuni casi tale controllo coinvolge la commissione per gli affari UE, in altri casi commissioni specializzate, o una combinazione di questi due tipi di commissione.

3. IL DIBATTITO SUL CONTROLLO PARLAMENTARE DI EUROPOL

L'attuale contesto del controllo parlamentare di Europol, quale illustrato nella sezione 2, riflette il dibattito svoltosi nell'ultimo decennio sulla vigilanza di Europol. La presente comunicazione tiene specificamente conto di pareri espressi in passato allo scopo di istituire un sistema di controllo adeguato da parte dei parlamenti.

3.1. La posizione del Parlamento europeo

► I pareri e i *desiderata* espressi in passato dal PE sull'argomento possono riassumersi come segue¹⁶.

Integrazione nel diritto dell'UE e finanziamento a carico del bilancio dell'UE

Il PE ha chiesto a più riprese che Europol sia disciplinato dal diritto dell'Unione, in particolare, ma non esclusivamente, qualora acquisisca competenze operative transfrontaliere. Ha inoltre proposto di incorporare il bilancio di Europol nel bilancio dell'Unione. Dato che la modifica della convenzione richiede procedure molto lunghe e onerose, il PE ha insistito affinché quest'ultima venisse sostituita da una decisione del Consiglio.

Informazione e consultazione del Parlamento europeo

¹⁶ a) Risoluzione su Europol adottata il 14 marzo 1996 (A4-0061/96) in base alla relazione presentata da Hartmut Nassauer, commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (*in appresso: risoluzione del 1996*).

b) Raccomandazione al Consiglio su Europol: rafforzamento del controllo parlamentare e ampliamento delle competenze; risoluzione non legislativa adottata il 13 aprile 1999, sulla base di una proposta di raccomandazione su Europol: rafforzamento del controllo parlamentare e ampliamento delle competenze, commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, relatore Hartmut Nassauer, 23 febbraio 1999, A4-0064/99 (*in appresso: raccomandazione del 1999*).

c) Risoluzione sull'iniziativa portoghese' del Parlamento europeo (A5-0312/2000), adottata il 14 novembre 2000, sulla base della relazione presentata da Anna Karamanou a nome della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni (*in appresso: risoluzione del 2000*).

d) 'Iniziativa belgo-svedese': risoluzione che comprende emendamenti del Parlamento europeo, adottata il 13 novembre 2001 sulla base della relazione sull'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Svezia in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce un protocollo che modifica la convenzione che istituisce un ufficio europeo della polizia (convenzione Europol), ecc., commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, relatore: Maurizio Turco, 24 ottobre 2001, FINALE A5-0370/2001 (*in appresso: risoluzione del 2001*).

e) 'Iniziativa belgo-spagnola': risoluzione non legislativa adottata il 30 maggio 2002 (P5-TA(2002)0269) sulla base di un'iniziativa del Regno del Belgio e del Regno di Spagna in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce un protocollo che modifica la convenzione che istituisce un Ufficio europeo della polizia (convenzione Europol), ecc. e sulla raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sul futuro sviluppo di Europol e la sua integrazione a pieno titolo nel sistema istituzionale dell'Unione europea, commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, relatore: Gérard M. J. Deprez, 16 maggio 2002, FINALE A5-0173/2002 (*in appresso: raccomandazione del 2002*).

f) Raccomandazione al Consiglio sullo sviluppo futuro di Europol (2003/2070 INI) — risoluzione non legislativa adottata il 10 aprile 2003 (P5_TA(2003)0186), sulla base della relazione presentata dai corelatori Christian Ulrik von Boetticher e Maurizio Turco, 7 aprile 2003, A5-0116/2003 (*in appresso: raccomandazione del 2003*).

g) Risoluzione legislativa del 17 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL), P6_TA (2008)0015, basata sulla relazione sull'istituzione dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, relatore: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, 15 novembre 2007, A6-0447/2007 (*in appresso: risoluzione del 2008*).

La mera trasmissione di informazioni in una relazione speciale annuale sull'attività di Europol è stata giudicata insufficiente.

Il PE ha chiesto di essere informato regolarmente (su base trimestrale) sull'operato di Europol. Ha inoltre invitato il Consiglio a tenere conto del diritto del Parlamento stesso di essere informato e consultato, sancito nel precedente trattato sull'Unione europea. In particolare, ha chiesto di essere consultato su una vasta gamma di questioni inerenti al funzionamento di Europol e che si tenga debito conto della sua opinione.

Nel 2001, il PE ha espresso il desiderio di essere consultato ai fini della determinazione delle aree prioritarie di intervento di Europol.

Potenziamento delle procedure di controllo parlamentare su Europol a livello nazionale ed europeo

Le disposizioni vigenti sul controllo da parte dei parlamenti nazionali sono state ritenute onerose e inefficaci, a causa della natura intergovernativa di Europol. Il PE ha invitato il Consiglio a inserire in un futuro trattato sull'UE norme che prevedano un pieno controllo parlamentare di Europol a livello europeo. Nel 2001, ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta di revisione della convenzione Europol secondo i migliori standard di controllo democratico delle polizie degli Stati membri.

In previsione dell'adozione di una decisione del Consiglio, vi è stata una richiesta di procedure di controllo di Europol da parte dei parlamenti nazionali e del PE, procedure che non dovrebbero essere meno vincolanti di quelle applicate alle modifiche della convenzione (processo di ratifica). Gli Stati membri sono stati invitati a discutere su come coinvolgere i rispettivi parlamenti nazionali nell'adozione di eventuali emendamenti alla decisione del Consiglio su Europol¹⁷.

Coordinamento interparlamentare ed esercizio dei diritti vigenti da parte dei parlamenti nazionali

I parlamenti nazionali sono stati esortati a tenere in debita considerazione i loro diritti e doveri di controllare l'operato del membro del Consiglio responsabile di Europol e dei rispettivi rappresentanti inviati al consiglio di amministrazione di Europol, in stretta collaborazione con il PE.

Ampliamento dei poteri di Europol

Nella risoluzione del 1996, il PE ha chiesto che la convenzione Europol fosse rivista in un momento successivo allo scopo di valutare se si dovessero trasferire a Europol, nell'ambito delle sue attribuzioni, poteri d'indagine. Si è inoltre dichiarato favorevole all'attribuzione di competenze operative (ossia coercitive) a Europol "solo nel contesto delle istruzioni impartite dalla Commissione europea e rendendo l'Ufficio europeo di polizia responsabile nei confronti del PE e dei parlamenti nazionali"¹⁸.

In seguito, il PE ha invitato il Consiglio a non conferire poteri operativi transfrontalieri a Europol senza prevedere un meccanismo adeguato di controllo sulla base del diritto comunitario e coinvolgendo il Parlamento stesso. Nel 2007, il PE ha ribadito che l'attribuzione di competenze operative e il miglioramento del controllo democratico sono strettamente collegati.

¹⁷ Documento di lavoro sull'istituzione dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) precedente alla risoluzione del 2008, relatore Agustín Díaz de Mera García Consuegra, 19 febbraio 2007 (PE 384.589v01-00).

¹⁸ Punto 15 della risoluzione del 1996.

► Sono stati formulati i seguenti suggerimenti concreti.

Ruolo di una commissione interparlamentare

La presidenza del Consiglio o il suo rappresentante dovrebbero essere tenuti a comparire dinanzi a una commissione mista, che il PE potrebbe istituire in collaborazione con i parlamenti nazionali al fine di discutere questioni inerenti a Europol.

Aumento della trasparenza grazie a una maggiore trasmissione di informazioni

È stato fra l'altro suggerito di attribuire al PE il diritto di sollecitare uno scambio di opinioni con il direttore o con la presidenza del Consiglio sulla base della relazione speciale annuale e della relazione sulla protezione dei dati. Si è inoltre proposto di introdurre un diritto formale di invitare il direttore di Europol a presentarsi dinanzi alla commissione parlamentare competente o di conferirgli il diritto di presentarsi di propria iniziativa.

Partecipazione alle procedure di nomina e revoca del direttore

Secondo quanto proposto, il PE sarebbe coinvolto, insieme al Consiglio, nelle procedure di nomina e revoca del direttore e del vicedirettore¹⁹. Nella risoluzione del 1996 si sostiene che le opinioni del PE devono essere "tenute in debito conto".

Rappresentanti del Parlamento europeo nel consiglio di amministrazione di Europol

Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere composto, oltre che da un rappresentante per ogni Stato membro, da due rappresentanti della Commissione e due rappresentanti del PE, ciascuno con diritto di voto unitario²⁰.

Va notato che il terzo protocollo della convenzione Europol, entrato in vigore nell'aprile 2007, ha introdotto alcuni miglioramenti per quanto riguarda il diritto di informazione e consultazione del Parlamento europeo, prevedendo, in particolare, che quest'ultimo sia consultato dal Consiglio in merito all'adozione di una serie di misure pertinenti a vari aspetti dell'attività di Europol²¹. Ha inoltre introdotto la possibilità per la presidenza del Consiglio, con o senza l'assistenza del direttore di Europol, di presentarsi dinanzi al PE al fine di discutere questioni generali inerenti a Europol²².

In altre parole, questi emendamenti alla convenzione originale hanno tenuto conto almeno di alcune delle preoccupazioni espresse dal PE nei primi anni di attività di Europol.

► Consultato sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce Europol, presentata dalla Commissione, il PE ha espresso il suo parere nella risoluzione legislativa del 17 gennaio 2008²³.

Nella sua proposta, la Commissione aveva tenuto conto di alcune delle più importanti raccomandazioni precedentemente formulate dal PE. La decisione del Consiglio inserisce Europol nel quadro istituzionale dell'UE per quanto riguarda la base giuridica e il finanziamento. Questa collocazione aumenta le opportunità di controllo parlamentare, poiché

¹⁹ a) Punto 11 della risoluzione del 1996.
b) Emendamento 8 della risoluzione del 2000.
c) Raccomandazione 4 della raccomandazione del 2002.
c) Raccomandazione 4 della raccomandazione del 2003.

²⁰ a) Emendamento 7 della risoluzione del 2000.
b) Raccomandazione 4 della raccomandazione del 2002.
c) Raccomandazione 4 della raccomandazione del 2003.

²¹ Articolo 34, paragrafo 1, della convenzione.

²² Articolo 34, paragrafo 2, della convenzione.

²³ Risoluzione del 2008.

il PE partecipa alla procedura di adozione di decisioni di applicazione a titolo della consultazione obbligatoria e, cosa ancor più importante, ha un ruolo fondamentale nell'adozione del bilancio, compresa la tabella dell'organico, e nella procedura di scarico.

È significativo che anche la richiesta di introdurre l'obbligo per la presidenza del Consiglio, il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore di comparire dinanzi al PE su richiesta di quest'ultimo "per discutere questioni inerenti a Europol" sia stata alla fine inserita nel testo della decisione del Consiglio²⁴.

Dai 55 emendamenti presentati dal PE su vari aspetti della proposta di decisione, sono emersi i tre seguenti nuclei principali di suggerimenti per il miglioramento della responsabilità democratica e della governance.

Potenziare il controllo parlamentare, in particolare tramite una commissione interparlamentare

Constatando che, a seguito dell'estensione dei poteri operativi di Europol, erano ancora necessari taluni miglioramenti relativi alla responsabilità democratica di quest'ultimo, il PE ha chiesto che le priorità di Europol per l'anno seguente siano presentate dal presidente del consiglio di amministrazione o dal direttore di Europol "a una commissione mista composta da membri del PE e da deputati dei parlamenti nazionali, onde garantire una discussione democratica con la società civile e un migliore controllo delle sue attività"²⁵.

Se 1) il progetto di bilancio di previsione, il progetto preliminare di bilancio, inclusa la tabella dell'organico, e il bilancio finale, 2) un programma di lavoro sulle attività future di Europol e 3) una relazione generale delle attività svolte da Europol nell'anno trascorso sono presentati al PE, "che ha, se del caso, l'opportunità di esaminarli, se necessario assieme ai parlamenti nazionali"²⁶, il PE può essere coinvolto nelle prime fasi della pianificazione.

È stata accettata la trasmissione dei documenti di pianificazione annuale unicamente al PE (e non ai parlamenti nazionali), ma soltanto a scopo di informazione e non di consultazione: ciò attribuisce comunque al PE un'influenza decisiva nel quadro della procedura di bilancio.

L'idea di un obbligo di presentarsi di fronte a una commissione interparlamentare non è stata accolta dal Consiglio e pertanto non è stata inserita nel testo della decisione. Nessuna commissione di questo genere è stata creata dal PE e dai parlamenti nazionali.

Partecipazione alle procedure di nomina del direttore

Il PE avrebbe il diritto di interrogare i candidati, esprimere il suo parere e indicare un ordine di preferenza. Il consiglio di amministrazione dovrebbe tenere conto di tali pareri al momento di nominare il direttore. Questa proposta non è stata accettata.

Disposizioni più vincolanti in materia di protezione dei dati

Il PE attribuisce grande importanza al rafforzamento delle disposizioni sulla protezione dei dati con l'introduzione di garanzie supplementari. Chiede fra l'altro di tenere conto del "livello di rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto"²⁷ nelle relazioni di Europol con i paesi terzi.

L'idea di coinvolgere direttamente il PE nei processi di protezione dei dati non è stata accolta.

²⁴ Articolo 48 della decisione del Consiglio su Europol.

²⁵ Emendamento 50.

²⁶ Emendamento 39.

²⁷ Emendamento 29.

3.2. I pareri dei parlamenti nazionali

► I parlamenti nazionali hanno enunciato le loro priorità in materia di controllo parlamentare su Europol principalmente nell'ambito della COSAC.

La COSAC ha chiesto una vigilanza parlamentare concertata su Europol da parte del PE e dei parlamenti nazionali. Senza precisare come avrebbero potuto stabilirsi procedure efficaci, ha comunque esortato a consultare e coinvolgere i parlamenti nazionali nei processi di discussione sull'attuazione del controllo democratico²⁸.

Tuttavia, nel 2009, in preparazione della sua 41^a conferenza, il Segretariato della COSAC ha presentato un'interessante relazione basata su un questionario trasmesso a tutti i parlamenti dell'UE. Una parte della relazione è dedicata al tema del controllo parlamentare di Europol e offre un panorama delle situazioni negli Stati membri, presentando i suggerimenti formulati dai parlamenti nazionali²⁹.

*Proposte destinate a mettere in pratica la cooperazione parlamentare prevista dall'articolo 88 del TFUE*³⁰

Un numero considerevole di assemblee parlamentari ha proposto di ricorrere a riunioni di commissioni miste o di commissioni parlamentari come strumenti per una cooperazione efficace tra parlamenti. Per quanto riguarda la composizione di tali commissioni, le proposte variano dal ricorso alle riunioni interparlamentari già esistenti, alla creazione di una commissione mista specifica composta da parlamentari nazionali ed europei, al rafforzamento del ruolo della COSAC. Si è anche pensato a una combinazione di tutte queste formule.

La relazione contiene una vasta gamma di opinioni sul potenziale ruolo della COSAC nel controllo delle attività di Europol. Secondo alcuni parlamenti, la COSAC potrebbe servire come forum per discutere, scambiare idee e informazioni, nonché le migliori prassi, sulla questione del controllo democratico di Europol. Alcuni parlamenti hanno suggerito di invitare il direttore di Europol a partecipare a tali discussioni per informare periodicamente sulle attività di Europol, e di inserire regolarmente all'ordine del giorno delle riunioni della COSAC il controllo delle attività di Europol. Altre assemblee nazionali, sostenute dal PE, hanno tuttavia espresso la preoccupazione che tali questioni non siano adatte all'attuale ruolo della COSAC e debbano essere piuttosto affrontate da una commissione specializzata del PE.

*Migliorare il controllo parlamentare a livello nazionale dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona*³¹

La maggior parte delle assemblee nazionali non sembra aver affrontato questo argomento in modo approfondito: pochi sono i cambiamenti concreti proposti. Alcuni parlamenti, però, avevano già definito in modo dettagliato il loro coinvolgimento futuro, ad esempio creando una specifica task force amministrativa, organizzando riunioni con i parlamentari e i rappresentanti del governo competenti e procedendo a una valutazione dell'attuale sistema di controllo.

²⁸ Fra gli ultimi contributi vi sono quelli della XLIV COSAC, Bruxelles, 24-26 ottobre 2010, della XLII COSAC, Stoccolma, 4-6 ottobre 2009 e della XLI COSAC, Praga, 10-12 maggio 2009 (www.cosac.eu).

²⁹ Developments in the European Union — procedures and practices relevant to parliamentary scrutiny, undicesima relazione biennale redatta dal Segretariato della COSAC e presentata alla CLI Conferenza delle commissioni per gli affari europei e comunitari dei parlamenti dell'Unione europea, 11-12 maggio 2009, parti 1.4 e 1.5, consultabile sul sito www.cosac.eu.

³⁰ Anche per quanto riguarda la valutazione delle attività di Eurojust prevista all'articolo 85 del TFUE.

³¹ Developments in the European Union - procedures and practices relevant to parliamentary scrutiny, parte 1.2.

► La questione specifica del controllo democratico di Europol è stata discussa anche in occasione di una conferenza interparlamentare specificamente dedicata all'argomento, svoltasi nel 2001 all'Aia.

Nel progetto di risoluzione emanato dalla conferenza figurano per la prima volta suggerimenti concreti sul controllo di Europol da parte dei parlamenti nazionali³².

La raccomandazione centrale è quella di creare una 'commissione Parlopol', che dovrebbe formare una rete destinata a scambiare informazioni e a prendere iniziative in modo più concertato. Parlopol sarebbe composta da parlamentari nazionali ed europei competenti in questioni di polizia e affari interni soggette a forme di cooperazione europea o di integrazione nell'ambito del Consiglio dei Ministri o degli organi direttivi di Europol.

Tale rete faciliterebbe anche un approccio concertato da parte di vari meccanismi nazionali di controllo parlamentare, tramite i rappresentanti dei governi degli Stati membri. Dalla summenzionata relazione COSAC del 2009 risulta che i parlamenti nazionali riescono difficilmente a raccogliere da soli informazioni sufficienti sulle decisioni pertinenti del Consiglio dei Ministri e del consiglio di amministrazione di Europol.

³² Progetto di risoluzione della Conferenza interparlamentare sul controllo parlamentare di Europol, L'Aia, 8 giugno 2001.

4. PROSPETTIVE FUTURE: EUROPOL NEL NUOVO QUADRO ISTITUZIONALE

Il trattato di Lisbona ha apportato una serie di innovazioni che hanno un'incidenza diretta sul futuro sviluppo di Europol e sulla questione del controllo parlamentare.

4.1. L'attribuzione di poteri coercitivi (articolo 88, paragrafo 3, del TFUE)

Nel corso dell'ultimo decennio, la questione dell'estensione della missione di Europol con l'attribuzione a quest'ultimo di poteri coercitivi è rimasta aperta. Nelle discussioni sull'argomento, comunque, l'ipotetica introduzione di poteri coercitivi era subordinata alla condizione di un maggior controllo parlamentare e giudiziario su Europol. Nella comunicazione del 2002³³ la Commissione ha sostenuto che, se in futuro Europol fosse stato dotato di poteri investigativi, si sarebbero rese necessarie misure di più ampia portata. A una conclusione analoga giungeva da ultimo il documento di lavoro del relatore della commissione LIBE del febbraio 2007³⁴.

Attualmente si esclude un'evoluzione di questo tipo. L'articolo 88, paragrafo 3, del TFUE, esclude infatti ogni futura attribuzione di poteri coercitivi a Europol: *"Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali"*.

Europol non dispone di alcuno dei poteri tipici delle forze di polizia nazionali, come il diritto di eseguire arresti, perquisizioni domiciliari o intercettazioni telefoniche. La disposizione che conferisce a Europol il diritto di chiedere agli Stati membri di avviare indagini penali³⁵ lo autorizza soltanto a promuovere iniziative in casi specifici e non a costringere gli Stati membri a procedere a tali azioni. Europol non può condurre indagini indipendenti negli Stati membri. Lo stesso vale per la partecipazione di agenti di Europol alle squadre investigative comuni³⁶, che ha funzione di mero supporto, mentre l'eventuale applicazione di misure coercitive rimane di competenza esclusiva delle pertinenti autorità degli Stati membri³⁷.

4.2. Il ruolo dei parlamenti nazionali secondo il trattato di Lisbona

Il trattato di Lisbona conferisce nuovi diritti e obblighi ai parlamenti nazionali nella misura in cui questi ultimi contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione³⁸. Rientrano nel loro nuovo ruolo politico, in particolare,

³³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Controllo democratico dell'Europol", COM(2002) 95 definitivo del 26 febbraio 2010.

³⁴ Documento di lavoro sull'istituzione dell'Ufficio europeo di polizia (Europol), commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, relatore: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, 19 febbraio 2007 (PE 384.589v01-00).

³⁵ Articolo 7 della decisione del Consiglio. Il diritto di chiedere l'avvio di un'indagine era già previsto all'articolo 3 della convenzione Europol. Adesso gli Stati membri sono tenuti a reagire alla richiesta di Europol, mentre precedentemente erano soltanto invitati a farlo, ma essi possono ancora decidere di non avviare l'indagine richiesta.

³⁶ Articolo 6 della decisione del Consiglio.

³⁷ Il regolamento (CE) n. 371/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2008, che modifica il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 549/69 che stabilisce le categorie di funzionari ed agenti delle Comunità europee a cui si applicano le disposizioni degli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 1), specifica che l'immunità giurisdizionale non si applica a funzionari Europol che partecipano a squadre investigative comuni.

³⁸ Articolo 12 del trattato sull'Unione europea (TUE).

- il ricevere dalla Commissione i progetti di atti legislativi (che contemporaneamente vengono trasmessi al PE e al Consiglio),
- il verificare che tali atti rispettino il principio di sussidiarietà.

I parlamenti nazionali svolgono oggi un ruolo importante nelle prime tappe del processo decisionale europeo.

Nella prospettiva di un futuro regolamento su Europol, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del TFUE, il coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel controllo dei progetti di atti legislativi a livello europeo ha conseguenze anche sulla questione del controllo parlamentare di Europol.

Nel quadro istituito dal trattato di Lisbona, i parlamenti nazionali hanno il diritto di essere informati sulle proposte legislative e la facoltà di esprimere il loro parere. Sulla base di procedure costituzionali nazionali, i parlamenti possono formulare un parere su ogni proposta legislativa presentata dal legislatore dell'UE. In funzione della legge nazionale, tale parere può essere o non essere vincolante per la posizione assunta dal governo in seno al Consiglio.

Di conseguenza, i parlamenti nazionali saranno anche in grado di contribuire alla formulazione del futuro regolamento che disciplinerà Europol.

5. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

È indubbio che le attività di contrasto debbano essere sorvegliate, soprattutto laddove interferiscono con i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini. Nel caso di Europol, l'articolo 88 del TFUE prevede l'istituzione di meccanismi di controllo da parte del PE e dei parlamenti nazionali. La missione e i compiti di Europol hanno una potenziale incidenza sul diritto al rispetto della vita privata³⁹. Il controllo esercitato congiuntamente dal PE e dai parlamenti nazionali è pertanto necessario per aumentare la legittimità democratica in questo particolare settore di cooperazione transnazionale nell'UE.

Negli ultimi anni le discussioni sull'avvenire di Europol si sono spesso concentrate sull'opportunità di estendere il suo ruolo per attribuirgli poteri coercitivi simili a quelli conferiti alle forze di polizia nazionali. È stato espresso un consenso generale sul fatto che tale estensione di poteri dovrebbe andare di pari passo con un potenziamento dei poteri di vigilanza parlamentare.

Come abbiamo visto, pur avendo gradualmente acquisito nuovi compiti, Europol non ha ottenuto strumenti di azione coercitivi o di indagine autonoma⁴⁰, anzi, il TFUE impedisce di conferire all'agenzia poteri coercitivi.

Data la natura dei poteri di Europol, i meccanismi di controllo in vigore sono stati generalmente considerati giuridicamente opportuni e, nel loro insieme, superiori ai dispositivi solitamente in vigore negli Stati membri per il controllo parlamentare dei servizi di polizia. Restano tuttavia alcune questioni pendenti in materia di vigilanza parlamentare, alcune delle quali sono state affrontate in una recente riunione interparlamentare di commissioni⁴¹.

In primo luogo, i controlli esercitati dai parlamenti, dalle autorità nazionali responsabili del controllo dei dati, dall'autorità di controllo comune di Europol e dal suo consiglio di amministrazione sono percepiti come indiretti, frammentati e poco comprensibili. I parlamenti nazionali, in particolare, considerano oneroso il processo di vigilanza che passa attraverso il controllo dei rappresentanti dei governi nel consiglio di amministrazione o nel Consiglio. Trovano inoltre difficile coordinare i loro sforzi. Le assemblee nazionali possono avvertire tuttora una carenza di informazioni sulle attività di Europol.

In secondo luogo, in mancanza di un ruolo legislativo incisivo, per un certo periodo il PE ha cercato di esercitare un controllo più stretto e approfondito delle attività di Europol.

La decisione del Consiglio del 2009 ha introdotto innovazioni volte ad aumentare notevolmente il ruolo del PE nei confronti di Europol, aprendo inoltre la possibilità di creare meccanismi per uno scambio periodico di informazioni.

Tuttavia, questi nuovi strumenti di controllo non incidono sul coordinamento tra il PE e i parlamenti nazionali in materia di vigilanza. Inoltre, in mancanza di riunioni delle commissioni parlamentari nazionali responsabili delle questioni relative alla polizia, sullo stile

³⁹ Articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁴⁰ Anche il compito recentemente acquisito da Europol nel quadro dell'applicazione dell'accordo UE-USA sul programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi (il processo di verifica delle richieste di dati ricevute) non equivale a una misura coercitiva.

⁴¹ Riunione della commissione interparlamentare sulla responsabilità democratica nel settore della libertà, sicurezza e giustizia: valutazione di Europol, Eurojust, Frontex e Schengen, Bruxelles, 4-5 ottobre 2010.

della COSAC, si potrebbe migliorare il coordinamento delle iniziative dei parlamenti nazionali.

Le raccomandazioni formulate nelle seguenti sezioni intendono affrontare tali problemi, fornendo elementi diretti ad alimentare il dibattito interistituzionale sui meccanismi di controllo parlamentare. I suggerimenti presentati nelle sezioni 5.1 e 5.2 potrebbero essere messi in pratica anche prima dell'adozione di un nuovo regolamento su Europol, prevista per il 2013 data l'esigenza di procedere a una valutazione dell'attuale decisione del Consiglio e a una valutazione d'impatto.

La forma e il contenuto delle future procedure di controllo democratico su Europol dipenderanno dai contributi forniti dalle istituzioni e da altre parti in causa nell'ambito della riflessione in corso sul futuro quadro giuridico di Europol, avviata nell'aprile 2010 dalla Commissione con la partecipazione di tutte le parti istituzionali. Una prima riunione sull'argomento si è svolta nel luglio 2010.

Anche i risultati dei lavori del gruppo di lavoro interistituzionale sulle agenzie di regolazione⁴² contribuiranno utilmente al dibattito. Nel complesso, questa riflessione rivestirà la massima importanza per una proposta solida e basata su un'accurata riflessione.

La presente comunicazione intende costituire un primo passo in questa direzione.

5.1. Istituzione di un forum misto o interparlamentare permanente

La Commissione sostiene questa idea, già proposta in varie occasioni e sostenuta anche da parlamentari e personalità del mondo accademico. Il quadro istituzionale del trattato di Lisbona offre una nuova opportunità di metterla in pratica⁴³.

Il forum interparlamentare potrebbe essere composto dai membri delle commissioni parlamentari nazionali ed europee competenti in materia di polizia. Tale organo misto potrebbe riunirsi a intervalli regolari e invitare il direttore di Europol a discutere su questioni attinenti all'operato dell'agenzia. Potrebbe inoltre istituire un sottogruppo speciale incaricato, ad esempio, di garantire un contatto diretto con Europol⁴⁴. La Commissione raccomanda che anche il presidente del consiglio di amministrazione sia invitato a presentarsi di fronte a questa commissione.

Un forum di questo tipo costituirebbe un dispositivo formale per lo scambio di informazioni e il coordinamento tra i parlamenti nazionali e il PE, diretto a unificare il controllo parlamentare a livello dell'Unione europea (fatte salve le procedure proprie dei parlamenti nazionali). La Commissione accoglierebbe con favore l'opportunità di essere attivamente coinvolta nei lavori di questo organismo.

Il forum misto dovrebbe essere abbastanza flessibile per poter operare efficacemente. Rientra tra le competenze del PE e dei parlamenti nazionali coordinare i rispettivi lavori e aumentare

⁴² Istituito in seguito alla comunicazione della Commissione COM(2008)135 definitivo, "Il futuro delle agenzie europee".

⁴³ L'articolo 9 del protocollo (n. 1) del TFUE sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea recita: "Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione". Leggiamo inoltre all'articolo 10 dello stesso protocollo: "Una conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell'Unione può sottoporre all'attenzione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione i contributi che ritiene utili. La conferenza promuove inoltre lo scambio di informazioni e buone prassi tra i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, e tra le loro commissioni specializzate".

⁴⁴ Come suggerito dalla Commissione nella comunicazione del 2002.

la cooperazione, ed essi dovrebbero essere incoraggiati a prendere l'iniziativa in tal senso e ad assumere la responsabilità delle proprie procedure.

5.2. Per una maggiore trasparenza: una nuova strategia di comunicazione con il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali

Per consentire al PE di contribuire alla definizione delle linee strategiche e delle priorità di azione dell'agenzia, sarebbe utile avviare un dibattito in seno alla commissione LIBE sulla strategia pluriennale di Europol e sul suo programma di lavoro annuale.

Negli ultimi anni Europol si è notevolmente impegnato per rendere maggiormente conto del proprio operato, tra l'altro sviluppando meccanismi di misura delle proprie prestazioni. A diversi intervalli Europol pubblica relazioni di valutazione e altri documenti in cui esamina il proprio lavoro.

La legittimità democratica di Europol trarrà beneficio da una maggiore trasparenza nei confronti del PE e dei parlamenti nazionali. L'agenzia dovrebbe quindi trasmettere sistematicamente al PE e, tramite punti di contatto designati, anche ai parlamenti nazionali,

- informazioni periodicamente aggiornate sui risultati delle sue operazioni e
- i risultati del 'sondaggio degli utenti'⁴⁵ (ogni due anni).

Per consolidare la comunicazione tra il futuro forum interparlamentare e gli organi direttivi di Europol, si potrebbe prevedere anche uno scambio periodico di opinioni in occasione della presentazione dei documenti strategici di Europol o delle suddette relazioni da parte del direttore e/o del presidente del consiglio di amministrazione. La rete del forum interparlamentare potrebbe inoltre servire come canale di informazione, trasmettendo documenti inerenti a Europol direttamente ai parlamenti nazionali.

Infine, la Commissione terrà i parlamenti nazionali informati sugli sviluppi della valutazione della decisione del Consiglio su Europol.

5.3. Separazione dei ruoli

In previsione del futuro regolamento, è importante garantire una separazione adeguata tra il potere legislativo e quello esecutivo e tra autorità che rivestono ruoli diversi. La Commissione raccomanda quindi che il PE non designi membri in seno al consiglio di amministrazione.

Analogamente, per evitare di trasformare la nomina del direttore esecutivo in una questione politica, la Commissione ritiene che essa debba spettare al consiglio di amministrazione e non al Consiglio o al PE.

⁴⁵ Un sondaggio che misura il livello di soddisfazione degli utenti per le prestazioni generali di Europol e per prodotti e servizi specifici, inviato ogni due anni per via elettronica a determinati utenti negli Stati membri e ad altri partner.

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII
n. 85

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore BOSCKETTO)

approvata nella seduta del 30 marzo 2011

SULLA

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO SULLE MODALITÀ DI CONTROLLO
DELLE ATTIVITÀ DI EUROPOL DA PARTE DEL PARLAMENTO
EUROPEO IN ASSOCIAZIONE CON I PARLAMENTI NAZIONALI
(COM(2010) 776 DEF.) (ATTO COMUNITARIO N. 69)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

—————
Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 2011
—————

La Commissione,

a conclusione dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali (COM(2010) 776 definitivo), del 17 dicembre 2010 (atto comunitario n. 69);

rilevato che l'articolo 12, lettera c), del Trattato sull'Unione europea prevede che i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione «partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato»;

rilevato che l'articolo 88, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che «Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione»;

rilevato che l'articolo 88, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede che regolamenti adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria «determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol» e «fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali»;

tenuto presente il contenuto dell'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove, in riferimento ai futuri regolamenti che dovranno determinare la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust, si prevede che «tali regolamenti fissano inoltre le modalità per associare il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust»;

rilevato che con la presente Comunicazione la Commissione europea sollecita i contributi di tutti i soggetti interessati – tra cui, principalmente, gli stessi parlamenti nazionali –, al fine di chiarire il quadro delle rispettive posizioni ed in vista della futura proposta legislativa, da presentare, secondo lo scadenziario previsto, entro la fine del 2013;

ritenuto, quindi, opportuno, utilizzare la procedura del dialogo politico con la Commissione europea, richiamata nella lettera a doppia firma

Barroso-Wallström del 1° dicembre 2009 e nella Relazione annuale sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali per il 2009 (COM (2010) 291 def.), per far conoscere al titolare dell'iniziativa legislativa europea la posizione del Senato della Repubblica sul tema del controllo delle attività di Europol;

valutato il contenuto della decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), che pur abrogando il precedente quadro giuridico costituito dalla Convenzione Europol del 26 luglio 1995, ha mantenuto la natura fondamentale della missione di Europol, che rimane un centro di sostegno alle attività di contrasto alla criminalità grave, privo peraltro di poteri coercitivi, come confermato dal Trattato di Lisbona;

valutato che con tale decisione, a partire dal 1° gennaio 2010 Europol è diventata un'agenzia dell'Unione europea e, in quanto tale, è destinataria di un finanziamento diretto da parte del bilancio dell'Unione ed è soggetta ai relativi regolamenti finanziari comportando un accresciuto potere di intervento del Parlamento europeo, in quanto ramo dell'autorità di bilancio;

accolta con soddisfazione l'esperienza degli incontri parlamentari sui temi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia svoltisi con continuità a Bruxelles nel corso degli ultimi anni – di cui l'ultimo è del 4-5 ottobre 2010 – nel corso dei quali tra gli argomenti posti all'ordine del giorno era sempre presente un punto relativo a Europol;

valutata la lettera, del 19 aprile 2010, che il Commissario responsabile per gli affari interni, Cecilia Malmström, ha indirizzato al Presidente della Commissione libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo, in cui si poneva una *roadmap* per i futuri passaggi sul controllo democratico di Europol e in cui si invitavano i vari *stakeholders* ad effettuare «concrete proposte sulle modalità attraverso le quali i poteri di controllo esercitabili dal Parlamento europeo, insieme con i parlamenti nazionali, avrebbero potuto essere implementati in maniera efficace nella pratica»;

ricordato quanto deliberato dalla XLI COSAC (Conferenza degli organi specializzati negli affari comunitari ed europei dei Parlamenti dell'Unione europea) di Praga, dell'11 e 12 maggio 2009, in cui la COSAC, dopo aver esaminato i vari meccanismi di controllo parlamentare di Europol e valutazione di Eurojust – anche alla luce del relativo capitolo dell'11^a relazione semestrale elaborata dal Segretariato COSAC –, aveva espresso la preferenza per «le forme di cooperazione interparlamentare esistenti», senza ulteriori specificazioni;

ricordato altresì che il controllo dei parlamenti nazionali, secondo la citata relazione del Segretariato COSAC, viene talvolta esercitato dalle Commissioni affari europei, talaltra dalle Commissioni specializzate, talaltra ancora da una combinazione di questi due tipi di Commissioni e che le Commissioni affari europei rappresentate nella COSAC hanno proposto un sistema di controllo parlamentare basato o sulle riunioni interparlamentari già esistenti, o sulla COSAC, o su una Commissione mista composta da

parlamentari europei e nazionali o, infine, una combinazione di queste formule;

ricordato ancora quanto deliberato dalla XLII COSAC di Stoccolma, del 4-6 ottobre 2009, in cui si è ribadita la priorità delle discussioni afferenti al controllo parlamentare di Europol e la valutazione delle attività di Eurojust, e dalla XLIV COSAC di Bruxelles, del 24-26 ottobre 2010, in cui, in vista dei futuri documenti di consultazione e proposte legislative relative a Europol ed Eurojust, è stata sottolineata «la necessità imperiosa per la Commissione europea di procedere in tempo utile a un'ampia consultazione preliminare dei parlamenti nazionali. La COSAC invita la Commissione europea a pubblicare simultaneamente le proposte legislative concernenti Europol e Eurojust»;

ricordato che anche la Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione europea, nelle Conclusioni adottate a Stoccolma il 14-15 maggio 2010, ha supportato la richiesta della COSAC mirante a promuovere il dialogo tra i parlamenti nazionali e la Commissione europea nelle fasi preparatorie della legislazione europea su Eurojust e Europol;

ricordato che in occasione dell'*iter* che ha condotto all'approvazione del Programma di Stoccolma, la Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato ha reso una deliberazione, il 18 novembre 2009, nella quale ha affermato, proprio in riferimento alle modalità di associazione dei parlamenti nazionali alle attività dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che tali modalità potrebbero trovare una «collocazione nella regolamentazione europea prevista dagli artt. 70, 71, 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione» attraverso «l'istituzione di un meccanismo di cooperazione permanente tra parlamenti nazionali e parlamento europeo. In tale contesto, si potrebbe ipotizzare la previsione di incontri semestrali tra rappresentanti dei parlamenti nazionali e rappresentanti del Parlamento europeo, su base paritaria, aventi quale oggetto specifico il controllo parlamentare congiunto delle attività del settore giustizia e affari interni»;

valutato il contenuto della Relazione sull'attuazione della Convenzione che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) per l'anno 2009, presentata dal Ministro dell'interno il 21 maggio 2010, in cui sono contenute informazioni che debbono costituire il punto di partenza della riflessione interna sulle modalità di esercizio del controllo sull'operato di Europol, circostanza del resto rilevata nella Comunicazione oggetto di esame, ove nel paragrafo 2.2. si rileva che, per il tramite del controllo sui ministri competenti, «Europol è già controllato dai parlamenti nazionali»;

richiamati i contenuti del documento presentato alla Giunta del Regolamento dal Comitato incaricato di valutare i riflessi sul Regolamento del Senato conseguenti all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ove, in riferimento all'associazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica al controllo politico di Europol ed alla valutazione delle attività di Eurojust (secondo gli articoli 85 e 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), si osservava che saranno proprio i regolamenti europei citati negli articoli del Trattato a definire le modalità del

controllo. Il documento invitava, quindi, il Senato a concorrere, alla migliore formulazione dei regolamenti attraverso i meccanismi di esame dei progetti di atti legislativi dell'Unione. Evenienza confermata dalla Comunicazione in oggetto, della Commissione europea, ove si specifica che «sulla base di procedure costituzionali nazionali, i parlamenti possono formulare un parere su ogni proposta legislativa presentata dal legislatore dell'UE. In funzione della legge nazionale, tale parere può essere o non essere vincolante per la posizione assunta dal governo in seno al Consiglio»;

tenuto conto che la Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea, che si terrà a Bruxelles il 4 e 5 aprile 2011, ha tra i punti all'ordine del giorno il ruolo dei parlamenti nell'attività di controllo di Europol;

ricordato, infine, il dibattito in corso sul settore della politica estera e di difesa comune, ove la cessazione delle attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale ha messo in moto un delicato negoziato, non ancora concluso, volto ad individuare delle rinnovate modalità di esercizio del relativo controllo parlamentare. Di tale dibattito, a cui il Senato ha partecipato con una mozione approvata dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 16 settembre 2010, e del suo sviluppo – ora rappresentato dalla proposta della presidenza belga in vista della Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dell'Unione europea del 4-5 aprile 2011 –, occorrerà prendere nota in vista delle deliberazioni connesse al controllo parlamentare di Europol;

si esprime positivamente sul contenuto della Comunicazione in oggetto, formulando i seguenti rilievi:

A. per quanto riguarda il quadro ordinamentale vigente, si dovrebbe continuare l'esperienza degli incontri interparlamentari tra il Parlamento europeo, ed in particolare la sua Commissione per le libertà civili, giustizia e affari interni, e i rappresentanti dei parlamenti nazionali, svoltisi a Bruxelles con continuità negli ultimi anni, valorizzando al riguardo la previsione di cui all'articolo 9 del Protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che garantisce a questi, insieme con il Parlamento europeo, il potere di organizzare e promuovere «una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione»;

B. per quanto riguarda il quadro ordinamentale che risulterà a seguito dell'approvazione del regolamento basato sull'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

1) si ritiene opportuno anticipare quanto possibile, rispetto al previsto termine del 2013, la presentazione da parte della Commissione europea del pertinente progetto di atto legislativo;

2) il nuovo regolamento dovrebbe tenere conto dell'ampliamento dei soggetti coinvolti dall'azione di Europol, disciplinandone le funzioni e i compiti operativi, dovrebbe adattare le norme in tema di squadre inve-

stigative comuni e dovrebbe delimitare chiaramente le facoltà e i divieti per gli Stati membri nella trattazione di dati personali, in modo tale da incidere nella misura minore possibile sui diritti fondamentali dei singoli;

3) quanto ai contenuti del controllo parlamentare occorrerebbe distinguere un livello nazionale e un livello europeo:

3.a) per quanto riguarda il livello nazionale:

– i parlamentari designati a partecipare al controllo sull'operato di Europol in sede europea dovrebbero essere individuati all'interno delle Commissioni permanenti competenti per il controllo sull'attività delle forze di polizia e di Europol;

– si dovrebbe prevedere un canale di comunicazione diretto – attraverso modalità che saranno successivamente stabilite – tra i parlamentari designati a partecipare al controllo sull'operato di Europol in sede europea e:

a) l'Unità nazionale di cui all'articolo 8 della decisione 2009/371/GAI, istituita con il decreto del Ministro dell'interno 21 febbraio 1996 presso l'Ufficio del vice Direttore della pubblica sicurezza-Direttore centrale della polizia criminale e che si avvale, per lo svolgimento delle sue attività, dei Servizi nazionali di polizia competenti per la prevenzione e la lotta contro la criminalità (Comando generale dell'Arma dei carabinieri – II reparto, Comando generale della Guardia di finanza – II reparto, Direzione centrale per i servizi antidroga, Direzione investigativa antimafia, Servizio centrale operativo della Polizia di Stato);

b) il rappresentante italiano nel consiglio di amministrazione (articolo 37 della decisione 2009/371/GAI);

c) l'autorità di controllo nazionale incaricata di monitorare, in modo indipendente e nel rispetto della legislazione nazionale, che l'introduzione, il recupero e la comunicazione a Europol di dati personali da parte dello Stato membro interessato avvengano in modo lecito e non ledano i diritti delle persone cui si riferiscono i dati (articolo 33 della decisione 2009/371/GAI);

d) la Procura nazionale antimafia e altre autorità o organismi nazionali – ivi compresi i membri italiani di squadre investigative comuni – eventualmente coinvolti, per casi specifici, nell'azione di Europol;

3.b) per quanto riguarda il livello europeo, si ritiene condivisibile l'opzione di fondo sostenuta dalla Commissione europea nel paragrafo 5.1. della Comunicazione in oggetto, con cui si prefigura l'istituzione di un *forum* misto permanente, di cui – partendo dall'esperienza degli incontri interparlamentari tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, svoltisi a Bruxelles con continuità negli ultimi anni – si ritiene possibile un'articolazione in concreto sulla base delle precisazioni seguenti:

– ogni parlamento nazionale dovrebbe essere rappresentato da almeno sei membri, in modo tale che sia garantita la rappresentatività della delegazione con il coinvolgimento delle minoranze. Tali membri potreb-

bero essere individuati da ciascun parlamento su base continuativa e permanente;

– il numero dei componenti del Parlamento europeo dovrebbe essere pari a un terzo del numero complessivo dei rappresentanti dei parlamenti nazionali;

– le riunioni del *forum* misto permanente dovrebbero essere congiuntamente presiedute dal Parlamento europeo e dal Parlamento nazionale del Paese che detiene la presidenza di turno del Consiglio;

– il Segretariato del *forum* misto permanente dovrebbe essere assicurato da funzionari del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali dei Paesi che fanno parte del trio presidenziale del Consiglio;

– il *forum* misto permanente dovrebbe riunirsi a Bruxelles nei locali del Parlamento europeo;

– il *forum* misto permanente dovrebbe riunirsi almeno tre volte l'anno, di cui una in occasione del dibattito sulle priorità della futura attività di Europol per l'anno successivo e sulla valutazione delle attività svolte nell'anno precedente. In tale contesto, ai fini dell'esercizio di un effettivo ed informato controllo parlamentare, il direttore di Europol e il presidente del consiglio di amministrazione dovrebbero dare conto delle attività di cui sono responsabili innanzi al *forum*, illustrando le priorità di Europol per l'anno seguente e fornendo una relazione per le attività svolte nell'anno precedente;

– il *forum* misto permanente dovrebbe avere un'interazione regolare con le istituzioni e le agenzie dell'Unione competenti in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quali, a titolo di esempio, Eurojust, Frontex, il Comitato operativo per la sicurezza interna previsto dall'articolo 71 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché con l'OLAF;

– il *forum* misto permanente dovrebbe essere connesso con la COSAC, eventualmente attraverso la previsione che uno dei membri della delegazione di ciascuna Camera nazionale e del Parlamento europeo faccia parte, altresì, della delegazione di ciascuna Camera nazionale e del Parlamento europeo alla COSAC.

ALLEGATO 1

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (COM(2010)776).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i Parlamenti nazionali (COM(2010)776);

rilevato che:

con la Comunicazione in esame la Commissione europea ha inteso avviare formalmente il dibattito su alcuni aspetti dell'attuazione dell'articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando tramite regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera di azione e i compiti di Europol e fissano le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, « controllo a cui sono associati i Parlamenti nazionali »;

la Commissione europea, come indicato nel Piano d'azione sull'attuazione del programma di Stoccolma, ha previsto per il 2013 la presentazione della proposta di regolamento su Europol, in considerazione della necessità di valutare preliminarmente gli effetti prodotti dall'attuale normativa dell'Agenzia – la decisione del Consiglio 2009/371/GAI –, entrata in vigore dal 1° gennaio 2010;

la Comunicazione contiene una dettagliata ricostruzione della riflessione

condotta nel corso dell'ultimo decennio in merito al controllo parlamentare di Europol;

in questo contesto, la Comunicazione ricorda che, in genere, i Parlamenti nazionali già esercitano una vigilanza, sebbene indiretta, su Europol, attraverso i rispettivi governi e, in particolare, i ministri degli affari interni e della giustizia, che possono essere chiamati a riferire sull'attività svolta dall'Agenzia;

il rafforzamento del ruolo affidato ai Parlamenti in questa materia, come previsto dal citato articolo 88 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, trae origine dalla necessità di preservare le garanzie democratiche in un settore, quello della cooperazione di polizia, in cui occorre procedere con la massima attenzione per conciliare adeguatamente l'esigenza di un'azione energica ed efficace nel contrasto alle gravi forme di criminalità e la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini;

allo scopo di rafforzare il controllo democratico, la Comunicazione propone opportunamente l'istituzione di un *forum* misto o interparlamentare permanente che potrebbe essere composto dai membri delle Commissioni dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo competenti in materia di polizia. Secondo la Commissione europea, il *forum* potrebbe riunirsi a intervalli regolari e invitare il direttore di Europol a discutere su questioni attinenti all'operato dell'agenzia, nonché istituire

un sottogruppo speciale incaricato, ad esempio, di garantire un contatto diretto con Europol;

a fronte di una accurata ricostruzione della situazione in essere, la Comunicazione non sembra tuttavia prospettare soluzioni sufficientemente puntuali su alcuni aspetti anche di notevole importanza, sui quali saranno quindi necessari ulteriori approfondimenti;

la revisione della disciplina di Europol e l'individuazione delle modalità attraverso cui i Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea saranno coinvolti nel controllo delle sue attività dovrà indurre a verificare l'idoneità dell'assetto della materia nell'organizzazione parlamentare italiana, con particolare riferimento al ruolo del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia d'immigrazione, peraltro oggetto di una specifica iniziativa legislativa (A.C. 1446), approvata il 15 luglio 2009 dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato della Repubblica;

sottolineata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Com-

missione di merito, al Parlamento europeo nonché alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico informale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) occorre approfondire ulteriormente gli aspetti, che la Comunicazione della Commissione europea non sembra definire con precisione, relativi alle modalità e alle procedure attraverso le quali esercitare il controllo di Europol, al fine di garantire, in particolare, un accurato monitoraggio in materia di protezione dei dati personali;

b) per quanto riguarda l'attività del *forum* permanente, si presti particolare attenzione affinché siano effettivamente garantiti lo svolgimento delle riunioni a scadenza regolare e, soprattutto, una equilibrata rappresentanza dei Parlamenti nazionali rispetto al Parlamento europeo;

c) si valuti l'opportunità di sollecitare la Commissione europea affinché siano accelerati i tempi di formulazione della proposta di regolamento Europol, preannunciata per il 2013.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO VI DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2009/426/GAI DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Slovenia e del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'Eurojust è stato istituito dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio ⁽²⁾ quale organo dell'Unione europea, dotato di personalità giuridica, con l'obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri.

(2) Sulla base di una valutazione dell'esperienza acquisita dall'Eurojust, è necessario rafforzarne ulteriormente l'efficacia operativa tenendo conto di tale esperienza.

(3) È giunto il momento di assicurare una maggiore operatività dell'Eurojust e un ravvicinamento dello statuto dei membri nazionali.

(4) Per assicurare il contributo continuo ed efficace degli Stati membri all'Eurojust nel raggiungimento dei suoi obiettivi, il luogo normale di lavoro del membro nazionale dovrebbe essere presso la sede dell'Eurojust.

(5) È necessario definire una base comune di poteri che ogni membro nazionale dovrebbe avere in qualità di autorità nazionale competente che agisce nel rispetto del diritto nazionale. Taluni di questi poteri dovrebbero essere conferiti al membro nazionale per i casi urgenti in cui il membro nazionale sia nell'impossibilità di individuare o contattare l'autorità nazionale competente in tempo utile. Resta inteso che tali poteri non dovranno essere esercitati qualora sia possibile individuare e contattare l'autorità competente.

(6) La presente decisione non influisce sulla maniera in cui gli Stati membri organizzano il loro sistema giudiziario interno o le loro procedure amministrative per la designazione del membro nazionale e l'istituzione del funzionamento interno degli uffici nazionali presso l'Eurojust.

(7) Occorre istituire un coordinamento permanente all'interno dell'Eurojust per far sì che l'Eurojust sia permanentemente disponibile e consentirle di intervenire in casi urgenti. Dovrebbe essere compito di ciascuno Stato membro assicurare che i rappresentanti siano in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

(8) Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità nazionali competenti reagiscano senza indugio alle richieste inoltrate ai sensi della presente decisione, anche se le autorità nazionali competenti rifiutano di soddisfare le richieste del membro nazionale.

(9) Il ruolo del collegio dovrebbe esser potenziato in caso di conflitto di giurisdizione e nei casi di rifiuti o difficoltà ricorrenti che riguardano l'esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche riguardo agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

⁽¹⁾ Parere espresso il 2 settembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.

- (10) È opportuno istituire sistemi di coordinamento nazionali Eurojust negli Stati membri per coordinare il lavoro svolto dai corrispondenti nazionali dell'Eurojust, dal corrispondente nazionale dell'Eurojust in materia di terrorismo, dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e da un massimo di tre altri punti di contatto della rete giudiziaria europea, nonché dai rappresentanti nelle reti delle squadre investigative comuni, dei crimini di guerra, del recupero dei beni e della corruzione.
- (11) Il sistema di coordinamento nazionale dovrebbe far sì che il sistema automatico di gestione dei fascicoli riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile. Non dovrebbe, tuttavia, spettare al sistema di coordinamento nazionale provvedere all'effettiva trasmissione delle informazioni all'Eurojust. Gli Stati membri dovrebbero decidere il canale più idoneo per la trasmissione delle informazioni all'Eurojust.
- (12) Per permettere al sistema di coordinamento nazionale dell'Eurojust di svolgere le sue funzioni dovrebbe essere assicurato il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli. Il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli dovrebbe essere effettuato tenendo debitamente conto dei sistemi informatici nazionali. L'accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale dovrebbe essere basato sul ruolo centrale svolto dal membro nazionale responsabile dell'apertura e della gestione degli archivi di lavoro temporanei.
- (13) La decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale ⁽¹⁾, è applicabile al trattamento da parte degli Stati membri di dati personali trasferiti tra Stati membri e l'Eurojust. La decisione quadro 2008/977/GAI lascia impregiudicata la pertinente serie di disposizioni sulla protezione dei dati di cui alla decisione 2002/187/GAI contenente disposizioni specifiche sulla protezione dei dati personali che disciplinano più dettagliatamente tali materie a motivo della natura, delle funzioni e delle competenze particolari dell'Eurojust.
- (14) L'Eurojust dovrebbe essere autorizzata a trattare taluni dati personali riguardanti le persone che, in base all'ordinamento nazionale degli Stati membri interessati, sono sospettate di aver commesso un reato di competenza dell'Eurojust o di avervi partecipato, o che sono state condannate per un siffatto reato. L'elenco di tali dati personali dovrebbe includere numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica, dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali. L'elenco dovrebbe anche includere i dati relativi al traffico, i dati relativi all'ubicazione ed i dati relativi necessari ad identificare l'abbonato o l'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico; esso non dovrebbe includere i dati relativi al contenuto della comunicazione. Non è previsto che l'Eurojust effettui un raffronto automatizzato dei profili DNA o delle impronte digitali.
- (15) L'Eurojust dovrebbe avere l'opportunità di prolungare i termini per la conservazione di dati personali al fine di conseguire i suoi obiettivi. Tali decisioni dovrebbero essere prese in seguito all'attenta considerazione delle esigenze particolari. La proroga dei termini per il trattamento dei dati personali, qualora il termine di prescrizione dell'azione penale sia scaduto in tutti gli Stati membri interessati, dovrebbe essere decisa soltanto quando c'è una specifica esigenza di fornire assistenza ai sensi della presente decisione.
- (16) Le norme sull'autorità di controllo comune dovrebbero facilitare il suo funzionamento.
- (17) Al fine di aumentare l'efficacia operativa dell'Eurojust, la trasmissione delle informazioni all'Eurojust dovrebbe essere migliorata tramite l'istituzione di obblighi precisi e circoscritti per le autorità nazionali.
- (18) L'Eurojust dovrebbe realizzare le priorità stabilite dal Consiglio, in particolare quelle definite sulla base della valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata (OCTA) di cui al programma dell'Aia ⁽²⁾.
- (19) L'Eurojust deve intrattenere rapporti privilegiati con la rete giudiziaria europea basati sulla concertazione e sulla complementarità. La presente decisione dovrebbe contribuire a chiarire i ruoli rispettivi dell'Eurojust e della rete giudiziaria europea e i loro rapporti reciproci, mantenendo nel contempo la specificità della rete giudiziaria europea.
- (20) Nella presente decisione nulla dovrebbe essere interpretato in modo tale da incidere sull'autonomia dei segretari delle reti ivi menzionate nello svolgimento delle loro funzioni in qualità di personale dell'Eurojust conformemente allo statuto dei funzionari delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽³⁾.
- (21) È altresì necessario rafforzare la capacità dell'Eurojust di lavorare con partner esterni, quali gli Stati terzi, l'Ufficio europeo di polizia (Europol), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il Centro di situazione congiunto e l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).

⁽¹⁾ GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60.

⁽²⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

- (22) Si dovrebbe prevedere la possibilità che l'Eurojust distacchi magistrati di collegamento in Stati terzi per raggiungere obiettivi simili a quelli assegnati ai magistrati di collegamento distaccati dagli Stati membri sulla base dell'azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea ⁽¹⁾.
- (23) La presente decisione permette di considerare il principio dell'accesso del pubblico ai documenti ufficiali,

DECIDE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2002/187/GAI

La decisione 2002/187/GAI è modificata come segue:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Composizione dell'Eurojust

1. L'Eurojust dispone di un membro nazionale, distaccato da ciascuno Stato membro in conformità del proprio ordinamento giuridico, che sia magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative.

2. Gli Stati membri provvedono affinché sia fornito un contributo continuo ed efficace all'Eurojust nel raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. A tale scopo:

- a) il luogo normale di lavoro del membro nazionale è presso la sede dell'Eurojust;
- b) ciascun membro nazionale è assistito da un aggiunto e da un'altra persona in qualità di assistente. Il luogo normale di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente può essere presso l'Eurojust. Il membro nazionale può essere assistito da più aggiunti o assistenti, il cui luogo normale di lavoro può essere, se necessario e previo accordo del collegio, presso l'Eurojust.

⁽¹⁾ GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.

3. Il membro nazionale occupa una posizione tale da conferirgli i poteri previsti dalla presente decisione per consentirgli di svolgere le sue funzioni.

4. I membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti sono soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro, per quanto riguarda il loro statuto.

5. L'aggiunto soddisfa i criteri di cui al paragrafo 1 ed è in grado di agire per conto o in sostituzione del membro nazionale. Anche l'assistente può agire per conto o in sostituzione del membro nazionale, purché soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1.

6. L'Eurojust è altresì collegata ad un sistema di coordinamento nazionale Eurojust a norma dell'articolo 12.

7. L'Eurojust ha la facoltà di distaccare magistrati di collegamento in Stati terzi conformemente alla presente decisione.

8. In conformità della presente decisione, l'Eurojust dispone di un segretariato diretto da un direttore amministrativo.»;

- 2) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, lettera b), i termini «la prestazione dell'assistenza giudiziaria internazionale e l'esecuzione delle richieste di estradizione» sono sostituiti da «l'esecuzione delle richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco»;

b) al paragrafo 2, i termini «dell'articolo 27, paragrafo 3» sono sostituiti da «dell'articolo 26 bis, paragrafo 2»;

- 3) l'articolo 4, paragrafo 1, è modificato come segue:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le forme di criminalità e i reati per i quali Europol è competente ad agire, in qualsiasi momento;» ⁽²⁾;

⁽²⁾ Al momento dell'adozione della presente decisione, le competenze di Europol sono quelle indicate nell'articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione del 26 luglio 1995 che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol) (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 2), quale modificata dal protocollo del 2003 (GU C 2 del 6.1.2004, pag. 1), e nel relativo allegato. Tuttavia, quando la decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) entrerà in vigore, le competenze dell'Eurojust saranno quelle indicate nell'articolo 4, paragrafo 1, di tale decisione e nel relativo allegato.

- b) la lettera b) è soppressa;
- c) alla lettera c), i termini «ai paragrafi a) e b)» sono sostituiti da «alla lettera a);»;
- 4) è inserito l'articolo seguente:
- «Articolo 5 bis
- Coordinamento permanente**
1. Per poter assolvere le sue funzioni in casi urgenti, l'Eurojust istituisce un coordinamento permanente (CP) in grado di ricevere e trattare in ogni momento le richieste che gli sono destinate. Il CP è contattabile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 attraverso un suo punto di contatto unico presso l'Eurojust.
2. Il CP si avvale di un rappresentante (rappresentante CP) per Stato membro, che può essere il membro nazionale, il suo aggiunto o un assistente autorizzato a sostituire il membro nazionale. Il rappresentante CP è in grado di intervenire 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.
3. Qualora, in casi urgenti, occorra dare esecuzione in uno o più Stati membri ad una richiesta o una decisione in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, l'autorità competente richiedente o di emissione può trasmetterla al CP. Il punto di contatto del CP la trasmette immediatamente al rappresentante dello Stato membro da cui proviene la richiesta e, ove espressamente richiesto dall'autorità di trasmissione o di emissione, ai rappresentanti CP degli Stati membri sul cui territorio la richiesta dovrebbe essere eseguita. Tali rappresentanti CP intervengono senza indugio, in relazione all'esecuzione della richiesta nel proprio Stato membro, esercitando i compiti o i poteri di cui dispongono e previsti all'articolo 6 e agli articoli da 9 bis a 9 septies.»;
- 5) l'articolo 6 è modificato come segue:
- a) l'attuale comma diventa il paragrafo 1;
- b) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- «a) può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, specificandone i motivi, di:
- i) avviare un'indagine o un'azione penale per fatti precisi;
- ii) accettare che una di esse sia più indicata per avviare un'indagine o azioni penali per fatti precisi;
- iii) porre in essere un coordinamento fra di esse;
- iv) istituire una squadra investigativa comune conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
- v) comunicarle le informazioni necessarie per svolgere le sue funzioni;
- vi) adottare misure investigative speciali;
- vii) adottare ogni altra misura giustificata ai fini dell'indagine o dell'azione penale;»;
- c) al paragrafo 1, la lettera g) è soppressa;
- d) è aggiunto il paragrafo seguente:
- «2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti rispondano senza indugio alle richieste avanzate a norma del presente articolo.»;
- 6) l'articolo 7 è modificato come segue:
- a) il comma esistente diventa paragrafo 1;
- b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:
- «2. Qualora due o più membri nazionali non siano d'accordo sulle modalità di risoluzione di un caso di conflitto di giurisdizione per quanto riguarda l'avvio di indagini o di azioni penali a norma dell'articolo 6, in particolare del paragrafo 1, lettera c), è chiesto al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sul caso, purché non sia stato possibile risolvere la questione di comune accordo tra le autorità nazionali competenti interessate. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il paragrafo 1, lettera a), punto ii).

3. Fatte salve le disposizioni degli strumenti adottati dall'Unione europea sulla cooperazione giudiziaria, un'autorità competente può comunicare all'Eurojust ricorrenti rifiuti o difficoltà in ordine all'esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, e chiedere al collegio di esprimere un parere scritto non vincolante sulla questione, purché non sia stato possibile risolverla di comune accordo tra le autorità nazionali competenti o con l'intervento dei membri nazionali interessati. Il parere del collegio è trasmesso senza indugio agli Stati membri interessati.»;

7) gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 8

Seguito riservato alle richieste e ai pareri dell'Eurojust

Le autorità competenti degli Stati membri interessati, se decidono di non accogliere una richiesta ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o di non seguire un parere scritto ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, comunicano senza indugio all'Eurojust la loro decisione e le relative motivazioni. Qualora non sia possibile motivare il rifiuto di accogliere una richiesta poiché ciò arrecherebbe pregiudizio a interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o metterebbe a repentaglio la sicurezza delle persone, le autorità competenti degli Stati membri possono addurre motivazioni operative.

Articolo 9

Membri nazionali

1. La durata del mandato dei membri nazionali è di almeno quattro anni. Lo Stato membro d'origine può rinnovare il mandato. Il membro nazionale non può essere revocato prima della fine del mandato senza informarne il Consiglio prima della revoca e senza fornirne le motivazioni. Qualora un membro nazionale sia presidente o vicepresidente dell'Eurojust, il suo mandato di membro deve consentirgli almeno di svolgere le sue funzioni di presidente o vicepresidente per tutto il mandato elettivo.

2. Tutte le informazioni scambiate fra l'Eurojust e gli Stati membri sono trasmesse per il tramite del membro nazionale.

3. Per conseguire gli obiettivi dell'Eurojust, il membro nazionale ha un accesso almeno equivalente alle informazioni o è in grado di ottenere almeno le informazioni contenute nei seguenti tipi di registri del suo Stato membro che sarebbero a sua disposizione in quanto magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale:

- a) casellario giudiziario;
- b) registri delle persone arrestate;
- c) registri relativi alle indagini;
- d) registri del DNA;
- e) altri registri del proprio Stato membro contenenti informazioni ritenute necessarie all'assolvimento dei suoi compiti.

4. Il membro nazionale può contattare direttamente le autorità competenti del proprio Stato membro.»;

8) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 9 bis

Poteri conferiti al membro nazionale a livello nazionale

1. I poteri di cui agli articoli 9 *ter*, 9 *quater* e 9 *quinqües* sono esercitati dal membro nazionale in qualità di autorità nazionale competente che agisce nel rispetto del diritto nazionale e alle condizioni stabilite nel presente articolo e agli articoli da 9 *bis* a 9 *sexies*. Nell'esercizio delle sue funzioni, il membro nazionale indica all'occorrenza quando agisce in virtù dei poteri conferiti ai membri nazionali a norma del presente articolo e degli articoli da 9 *bis* a 9 *quinqües*.

2. Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri che conferisce al proprio membro nazionale per quanto concerne la cooperazione giudiziaria in relazione a tale Stato membro. Tuttavia, ogni Stato membro conferisce al proprio membro nazionale almeno i poteri di cui all'articolo 9 *ter* e, fatto salvo l'articolo 9 *sexies*, i poteri di cui agli articoli 9 *quater* e 9 *quinqües*, di cui disporrebbe in veste di giudice, magistrato del pubblico ministero o funzionario di polizia, secondo il caso, a livello nazionale.

3. Quando designa il membro nazionale e, se necessario, in qualsiasi altro momento, lo Stato membro notifica la sua decisione relativa all'attuazione del paragrafo 2 all'Eurojust e al segretariato generale del Consiglio cosicché questo ne possa informare gli altri Stati membri. Gli Stati membri s'impegnano ad accettare e a riconoscere le prerogative così conferite, purché siano conformi agli impegni assunti sul piano internazionale.

4. Ciascuno Stato membro definisce il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale.

*Articolo 9 ter***Poteri ordinari**

1. I membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, sono autorizzati a ricevere, trasmettere, agevolare, seguire e fornire le informazioni supplementari relative all'esecuzione delle richieste e delle decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco. Qualora siano esercitati i poteri di cui al presente paragrafo, l'autorità nazionale competente ne è informata senza indugio.

2. In caso di esecuzione parziale o inadeguata di una richiesta di cooperazione giudiziaria, i membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, sono autorizzati a chiedere all'autorità nazionale competente del proprio Stato membro misure supplementari ai fini della piena esecuzione della richiesta.

*Articolo 9 quater***Poteri esercitati d'intesa con un'autorità nazionale competente**

1. I membri nazionali, in qualità di autorità nazionali competenti, possono esercitare, d'intesa con un'autorità nazionale competente o su sua richiesta e caso per caso, i seguenti poteri:

- a) emettere e completare richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;
- b) eseguire nel proprio Stato membro richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;
- c) disporre nel proprio Stato membro misure investigative ritenute necessarie durante una riunione di coordinamento organizzata dall'Eurojust per assistere le autorità nazionali competenti interessate da una determinata indagine e alla quale sono invitate a partecipare le autorità nazionali competenti interessate dall'indagine;
- d) autorizzare e coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro.

2. I poteri di cui al presente articolo sono di norma esercitati da un'autorità nazionale competente.

*Articolo 9 quinquies***Poteri esercitati in casi urgenti**

In qualità di autorità nazionali competenti, i membri nazionali, in casi urgenti e allorché siano nell'impossibilità di individuare o contattare l'autorità nazionale competente in tempo utile, hanno il diritto di:

- a) autorizzare e coordinare consegne controllate nel proprio Stato membro;
- b) eseguire, in relazione al proprio Stato membro, una richiesta o decisione in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

Non appena è individuata o contattata, l'autorità nazionale competente è informata sull'esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

*Articolo 9 sexies***Richieste di membri nazionali qualora i poteri non possano essere esercitati**

1. Il membro nazionale, in qualità di autorità nazionale competente, è competente almeno per presentare all'autorità competente una proposta finalizzata all'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 *quater* e 9 *quinquies*, qualora il conferimento di tali poteri al membro nazionale sia contrario:

- a) alle norme costituzionali,

ovvero
- b) agli aspetti fondamentali del sistema giudiziario penale:
 - i) relativi alla suddivisione dei poteri tra polizia, magistrati del pubblico ministero e giudici;
 - ii) relativi alla divisione funzionale dei compiti tra procure;

ovvero
 - iii) relativi alla struttura federale dello Stato membro interessato.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, la richiesta presentata dal membro nazionale sia trattata senza indebito ritardo dall'autorità nazionale competente.

*Articolo 9 septies***Partecipazione del membro nazionale alle squadre investigative comuni**

I membri nazionali sono autorizzati a partecipare alle squadre investigative comuni in conformità dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea o della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (*), per quanto riguarda il proprio Stato membro, anche per quanto riguarda l'istituzione di tali squadre. Tuttavia, gli Stati membri possono subordinare la partecipazione del membro nazionale all'accordo dell'autorità nazionale competente. I membri nazionali, i loro aggiunti o assistenti sono invitati a partecipare a qualsiasi squadra investigativa comune che interessi il loro Stato membro e benefici di un finanziamento comunitario in conformità degli strumenti finanziari applicabili. Ciascuno Stato membro determina se il membro nazionale partecipa alla squadra investigativa comune in quanto autorità nazionale competente o per conto dell'Eurojust.

(*) GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1.»;

9) l'articolo 10 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, approva il regolamento interno dell'Eurojust su proposta del collegio. Il collegio adotta la sua proposta a maggioranza dei due terzi dopo aver consultato l'autorità di controllo comune di cui all'articolo 23 per quanto concerne le disposizioni relative al trattamento dei dati personali.»;

b) al paragrafo 3, i termini «ai sensi dell'articolo 7, lettera a),» sono sostituiti da «ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2 e 3,»;

10) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 12***Sistema di coordinamento nazionale Eurojust**

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per l'Eurojust.

2. Entro il 4 giugno 2011, ciascuno Stato membro istituisce un sistema di coordinamento nazionale Eurojust per assicurare il coordinamento del lavoro svolto:

- a) dai corrispondenti nazionali dell'Eurojust;
- b) dal corrispondente nazionale dell'Eurojust in materia di terrorismo;
- c) dal corrispondente nazionale della rete giudiziaria europea e da non più di tre altri punti di contatto della rete giudiziaria europea;
- d) dai membri nazionali o dai punti di contatto della rete delle squadre investigative comuni e delle reti istituite dalla decisione 2002/494/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (*), dalla decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (**), e dalla decisione 2008/852/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa a una rete di punti di contatto contro la corruzione (***)).

3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 mantengono la loro posizione e il loro statuto ai sensi del diritto nazionale.

4. I corrispondenti nazionali dell'Eurojust sono responsabili del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust. Qualora siano designati vari corrispondenti dell'Eurojust, uno di questi è responsabile del funzionamento del sistema di coordinamento nazionale Eurojust.

5. Il sistema di coordinamento nazionale Eurojust agevola, all'interno dello Stato membro, lo svolgimento dei compiti dell'Eurojust, segnatamente:

- a) provvedendo affinché il sistema automatico di gestione dei fascicoli di cui all'articolo 16 riceva le informazioni relative allo Stato membro interessato in modo efficace e affidabile;
- b) aiutando a determinare se procedere al trattamento del fascicolo con l'assistenza dell'Eurojust o della rete giudiziaria europea;
- c) aiutando il membro nazionale a individuare le pertinenti autorità per l'esecuzione delle richieste e decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco;
- d) mantenendo stretti rapporti con l'unità nazionale Euro-pol.

6. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 5, le persone di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere da a) a c), sono collegate e le persone di cui al paragrafo 2, lettera d), possono essere collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli in conformità del presente articolo e degli articoli 16, 16 bis, 16 ter e 18, nonché del regolamento interno dell'Eurojust. Il collegamento al sistema automatico di gestione dei fascicoli è a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

7. Il presente articolo lascia impregiudicati i contatti diretti tra autorità giudiziarie competenti previsti dagli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali l'articolo 6 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea. Le relazioni tra il membro nazionale e i corrispondenti nazionali non escludono contatti diretti tra il membro nazionale e le sue autorità competenti.

(*) GU L 167 del 26.6.2002, pag. 1.

(**) GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103.

(***) GU L 301 del 12.11.2008, pag. 38.

11) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Scambi di informazioni con gli Stati membri e tra membri nazionali

1. Le autorità competenti degli Stati membri scambiano con l'Eurojust qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di quest'ultima, conformemente agli articoli 4 e 5 nonché alle norme sulla protezione dei dati contemplate dalla presente decisione. Tale disposizione include almeno le informazioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7.

2. La trasmissione di informazioni all'Eurojust è interpretata come richiesta di assistenza dell'Eurojust nel caso in questione solo se un'autorità competente dispone in tal senso.

3. I membri nazionali dell'Eurojust hanno la facoltà di scambiare, senza autorizzazione preliminare, qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni dell'Eurojust, tra di loro o con le autorità competenti dei rispettivi Stati membri. In particolare, i membri nazionali sono messi al corrente senza indugio di un caso che li riguarda.

4. Il presente articolo lascia impregiudicati altri obblighi relativi alla trasmissione di informazioni all'Eurojust, tra cui quelli derivanti dalla decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (*).

5. Gli Stati membri provvedono affinché i membri nazionali siano informati dell'istituzione di una squadra investigativa comune, che sia istituita a norma dell'articolo 13 della convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea o a norma della decisione quadro 2002/465/GAI, e dei risultati del lavoro di tali squadre.

6. Gli Stati membri provvedono affinché il rispettivo membro nazionale sia informato senza indugio di qualsiasi caso riguardante direttamente almeno tre Stati membri per cui richieste o decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, sono state trasmesse ad almeno due Stati membri; e

a) il reato in questione è punibile nello Stato membro richiedente o nello Stato membro di emissione con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà di durata massima di almeno cinque o sei anni, decisa dallo Stato membro in questione, ed è incluso nel seguente elenco:

i) tratta di esseri umani;

ii) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

iii) traffico di stupefacenti;

iv) traffico di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni;

v) corruzione;

vi) frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee;

vii) falsificazione dell'euro;

viii) riciclaggio di denaro;

ix) attacchi contro i sistemi di informazione;

ovvero

b) vi sono indicazioni concrete del coinvolgimento di un'organizzazione criminale;

ovvero

c) vi sono indicazioni secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transfrontaliera o un'incidenza sul piano dell'Unione europea o potrebbe riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati.

7. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi membri nazionali siano informati in merito a:

- a) casi in cui sono sorti o possono sorgere conflitti di giurisdizione;
- b) consegne controllate che riguardino almeno tre Stati, di cui almeno due siano Stati membri;
- c) difficoltà o rifiuti ripetuti che riguardano l'esecuzione di richieste e di decisioni in materia di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco.

8. Le autorità nazionali non sono tenute, in singoli casi concreti, a trasmettere informazioni se così facendo:

- a) si arreca pregiudizio agli interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza; ovvero
- b) si mette a repentaglio la sicurezza delle persone.

9. Il presente articolo lascia impregiudicate le condizioni stabilite in accordi o intese bilaterali o multilaterali tra Stati membri e paesi terzi, comprese le condizioni stabilite da paesi terzi riguardo all'utilizzo delle informazioni già fornite.

10. Le informazioni trasmesse all'Eurojust ai sensi dei paragrafi 5, 6 e 7 includono almeno, se disponibile, il tipo di informazione di cui all'elenco che figura nell'allegato.

11. Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all'Eurojust in modo strutturato.

12. Entro il 4 giugno 2014 (*), la Commissione redige, sulla scorta delle informazioni trasmesse dall'Eurojust, una relazione sull'attuazione del presente articolo, corredata di eventuali proposte che ritenga opportune, in particolare per valutare l'opportunità di una modifica dei paragrafi 5, 6 e 7 e dell'allegato.

(*) GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22.»;

12) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 13 bis

Informazioni trasmesse dall'Eurojust alle autorità nazionali competenti

1. L'Eurojust comunica alle autorità nazionali competenti informazioni ed elementi di riscontro sui risultati del trattamento delle informazioni, nonché sull'esistenza di collegamenti con casi già registrati nel sistema automatico di gestione dei fascicoli.

2. Inoltre, allorché un'autorità nazionale competente chiede di fornire informazioni, l'Eurojust le trasmette entro il termine richiesto da tale autorità.»;

13) l'articolo 14 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 3, i termini «ai sensi degli articoli 13 e 26» sono sostituiti da «ai sensi degli articoli 13, 26 e 26 bis»;
- b) il paragrafo 4 è soppresso;

14) all'articolo 15, il paragrafo 1 è modificato come segue:

- a) nell'alinea, i termini «sono oggetto di un'indagine o di un'azione penale per una o più forme di criminalità e uno o più reati di cui all'articolo 4» sono sostituiti da «sono sospettate di aver commesso un reato di competenza dell'Eurojust o di avervi partecipato o che sono state condannate per un siffatto reato»;

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

- «l) numeri di telefono, indirizzi di posta elettronica e dati citati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione (*);

m) dati relativi all'immatricolazione dei veicoli;

n) profili DNA ottenuti a partire dalla parte non codificante del DNA, fotografie e impronte digitali.

(*) GU L 105 del 13.4.2006, pag. 54.»;

15) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Sistema automatico di gestione dei fascicoli, indice e archivi di lavoro temporanei

1. Conformemente alla presente decisione, l'Eurojust istituisce un sistema automatico di gestione dei fascicoli composto di archivi di lavoro temporanei e di un indice contenenti dati personali e non personali.

2. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli è volto a:

- a) prestare sostegno alla gestione e al coordinamento delle indagini e delle azioni penali in cui l'Eurojust fornisce assistenza, segnatamente tramite il controllo incrociato delle informazioni;
- b) agevolare l'accesso alle informazioni sulle indagini e le azioni penali in corso;
- c) agevolare il controllo della legittimità del trattamento dei dati personali e del rispetto della presente decisione in tale ambito.

3. Il sistema automatico di gestione dei fascicoli, nella misura in cui ciò sia conforme alle norme sulla protezione dei dati contemplate dalla presente decisione, può essere collegato alla rete di telecomunicazioni protetta di cui all'articolo 9 della decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla rete giudiziaria europea (*).

4. L'indice contiene rinvii agli archivi di lavoro temporanei trattati nel quadro dell'Eurojust e non può contenere dati personali diversi da quelli di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere da a) a i), k) e m), e all'articolo 15, paragrafo 2.

5. Nello svolgimento delle loro funzioni in conformità della presente decisione, i membri nazionali dell'Eurojust possono trattare in un archivio di lavoro temporaneo dati relativi ai casi specifici dei quali si occupano. Ne consentono l'accesso al delegato alla protezione dei dati. Il membro nazionale interessato informa il delegato alla protezione dei dati della creazione di ogni nuovo archivio di lavoro temporaneo contenente dati personali.

6. Per il trattamento di dati personali relativi a un caso l'Eurojust non può istituire archivi automatizzati diversi dal sistema automatico di gestione dei fascicoli.

(*) GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130.»;

16) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 16 bis

Funzionamento degli archivi di lavoro temporanei e dell'indice

1. Il membro nazionale interessato crea un archivio di lavoro temporaneo per ogni caso in merito al quale gli sono trasmesse informazioni, purché la trasmissione sia conforme alla presente decisione o agli strumenti di cui all'articolo 13, paragrafo 4. Il membro nazionale è responsabile della gestione degli archivi di lavoro temporanei che ha creato.

2. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide, caso per caso, se mantenere riservato tale archivio ovvero se concedervi ad altri membri nazionali associati o a personale autorizzato dell'Eurojust accesso totale o parziale, ove necessario per consentire all'Eurojust di svolgere le sue funzioni.

3. Il membro nazionale che ha creato un archivio di lavoro temporaneo decide quali informazioni relative a tale archivio inserire nell'indice.

Articolo 16 ter

Accesso al sistema automatico di gestione dei fascicoli a livello nazionale

1. Le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, possono accedere unicamente:

- a) all'indice, purché il membro nazionale che ha deciso di introdurre i dati nell'indice non abbia espressamente negato tale accesso;
- b) agli archivi di lavoro temporanei creati o gestiti dal membro nazionale del loro Stato membro;
- c) agli archivi di lavoro temporanei creati o gestiti da membri nazionali di altri Stati membri ai quali il membro nazionale del loro Stato membro è autorizzato ad accedere, purché il membro nazionale che ha creato o gestisce l'archivio di lavoro temporaneo non abbia espressamente negato tale accesso.

2. Il membro nazionale decide, entro i limiti di cui al paragrafo 1, la portata dell'accesso agli archivi di lavoro temporanei concesso nel proprio Stato membro alle persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell'articolo 12, paragrafo 6.

3. Previa consultazione del membro nazionale, ciascuno Stato membro decide la portata dell'accesso all'indice concesso nello Stato membro stesso alle persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell'articolo 12, paragrafo 6. Gli Stati membri notificano la loro decisione relativa all'attuazione del presente paragrafo all'Eurojust e al segretariato generale del Consiglio affinché quest'ultimo ne informi gli altri Stati membri.

Tuttavia le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2, nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, hanno almeno accesso all'indice nella misura necessaria ad accedere agli archivi di lavoro temporaneo a cui hanno avuto accesso in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

4. Entro il 4 giugno 2013, l'Eurojust riferisce al Consiglio e alla Commissione in merito all'attuazione del paragrafo 3. In base a tale relazione ciascuno Stato membro considera se sia opportuno riesaminare la portata dell'accesso concesso in conformità del paragrafo 3.;

17) l'articolo 17 è modificato come segue:

- a) al paragrafo 1, i termini «non riceve istruzioni da nessuno» sono sostituiti da «agisce in maniera indipendente»;
- b) ai paragrafi 3 e 4, i termini «il delegato» sono sostituiti da «il delegato alla protezione dei dati»;

18) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

Accesso autorizzato ai dati personali

Solo i membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, le persone di cui all'articolo 12, paragrafo 2 nella misura in cui sono collegate al sistema automatico di gestione dei fascicoli a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, nonché il personale autorizzato dell'Eurojust possono avere accesso, ai fini del conseguimento degli obiettivi dell'Eurojust e nei limiti previsti negli articoli 16, 16 bis e 16 ter, ai dati personali trattati dall'Eurojust.»

19) all'articolo 19, paragrafo 4, lettera b), i termini «cui contribuisce l'Eurojust» sono soppressi;

20) l'articolo 21 è modificato come segue:

- a) il paragrafo 2 è modificato come segue:
 - i) nella frase introduttiva, i termini «la prima data applicabile tra le seguenti» sono inseriti dopo il termine «oltre»;
 - ii) è inserita la seguente lettera:

«a bis) la data in cui la persona è stata assolta e la decisione è divenuta definitiva»;

iii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) tre anni dopo la data in cui è divenuta definitiva la decisione giudiziaria dell'ultimo degli Stati membri interessati dalle indagini o dalle azioni penali»;

iv) alla lettera c), i termini «, a meno che non ci sia un obbligo di fornire questa informazione all'Eurojust in conformità dell'articolo 13, paragrafi 6 e 7, o degli strumenti di cui all'articolo 13, paragrafo 4;» sono inseriti dopo i termini «azioni penali da parte dell'Eurojust»;

v) è aggiunta la lettera seguente:

«d) tre anni dopo la data in cui i dati sono stati trasmessi in conformità dell'articolo 13, paragrafi 6 e 7, o degli strumenti di cui all'articolo 13, paragrafo 4.»

b) il paragrafo 3 è modificato come segue:

- i) alle lettere a) e b), i termini «al paragrafo 2» sono sostituiti da «al paragrafo 2, lettere a), b), c) e d)»;
- ii) alla lettera b) è aggiunta la frase seguente:

«Tuttavia, dopo la scadenza del termine di prescrizione dell'azione penale in tutti gli Stati membri interessati di cui al paragrafo 2, lettera a), i dati possono essere conservati soltanto se sono necessari affinché l'Eurojust fornisca assistenza in conformità della presente decisione.»

21) l'articolo 23 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è modificato come segue:

i) nel primo comma, i termini «agli articoli da 14 a 22» sono sostituiti da «agli articoli da 14 a 22, 26, 26 bis e 27»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'autorità di controllo comune si riunisce almeno una volta per semestre. Inoltre si riunisce entro i tre mesi che seguono l'introduzione di un ricorso di cui all'articolo 19, paragrafo 8, o entro i tre mesi successivi alla data in cui è stata adita per un caso in conformità dell'articolo 20, paragrafo 2. L'autorità di controllo comune può essere altresì riunita dal suo presidente se almeno due Stati membri lo richiedono.»

iii) nel terzo comma, seconda frase, i termini «18 mesi» sono sostituiti da «tre anni»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il giudice nominato da uno Stato membro diventa membro permanente dopo essere stato eletto dalla riunione plenaria delle persone nominate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 e rimane membro permanente per tre anni. Annualmente si tengono elezioni per la designazione di un membro permanente dell'autorità di controllo comune mediante scrutinio segreto. L'autorità di controllo comune è presieduta dal membro che è al suo terzo anno di mandato dopo le elezioni. I membri permanenti possono essere rieletti. Le persone nominate che desiderano essere elette presentano le loro candidature per iscritto al segretariato dell'autorità di controllo comune dieci giorni prima della riunione in cui si procederà all'elezione.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 bis. L'autorità di controllo comune adotta nel suo regolamento interno le misure necessarie per attuare i paragrafi 3 e 4.»;

d) al paragrafo 10 è aggiunta la frase seguente:

«Il segretariato dell'autorità di controllo comune può avvalersi delle competenze del segretariato istituito dalla decisione 2000/641/GAI (*).

(*) Decisione 2000/641/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che istituisce un segretariato delle autorità di controllo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen) (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 1).»;

22) l'articolo 25 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I membri nazionali, gli aggiunti e i loro assistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il personale dell'Eurojust, i corrispondenti nazionali e il delegato alla protezione dei dati hanno l'obbligo della riservatezza, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 4.»;

b) al paragrafo 4, i termini «l'articolo 9, paragrafo 1» sono sostituiti da «l'articolo 2, paragrafo 4»;

23) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 25 bis

Cooperazione con la rete giudiziaria europea e altre reti dell'Unione europea coinvolte nella cooperazione giudiziaria in materia penale

1. L'Eurojust e la rete giudiziaria europea intrattengono rapporti privilegiati tra di loro basati sulla concertazione e sulla complementarità, in particolare tra il membro nazionale, i punti di contatto della rete giudiziaria europea di uno stesso Stato membro e i corrispondenti nazionali dell'Eurojust e della rete giudiziaria europea. Al fine di garantire una cooperazione efficace, sono adottate le seguenti misure:

a) i membri nazionali informano i punti di contatto della rete giudiziaria europea, caso per caso, su tutti i fascicoli che ritengono possano essere trattati più opportunamente dalla rete;

b) il segretariato della rete giudiziaria europea fa parte del personale dell'Eurojust. Ne costituisce un'unità distinta sul piano funzionale. Può avvalersi dei mezzi amministrativi dell'Eurojust necessari ad assolvere i compiti della rete giudiziaria europea, anche per la copertura dei costi delle riunioni plenarie della rete. Nel caso in cui le riunioni plenarie si tengano presso la sede del Consiglio a Bruxelles, i costi possono includere solo le spese di viaggio e i costi di interpretazione. Nel caso in cui le riunioni plenarie si tengano nello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio, i costi possono includere solo una parte dei costi complessivi della riunione;

c) i punti di contatto della Rete giudiziaria europea, quando lo si ritiene necessario, possono essere invitati alle riunioni dell'Eurojust.

2. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 1, i segretariati della rete delle squadre investigative comuni e della rete istituita in virtù della decisione 2002/494/GAI fanno parte del personale dell'Eurojust. Tali segretariati costituiscono unità distinte sul piano funzionale. Possono avvalersi dei mezzi amministrativi dell'Eurojust necessari ad assolvere i rispettivi compiti. L'Eurojust provvede al coordinamento dei segretariati.

Il presente paragrafo si applica al segretariato di qualsiasi nuova rete istituita mediante decisione del Consiglio allorché tale decisione prevede che il segretariato sia assunto dall'Eurojust.

3. La rete istituita in virtù della decisione 2008/852/GAI può chiedere che l'Eurojust fornisca un segretariato alla rete. Se tale richiesta viene fatta, si applica il paragrafo 2.»

24) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Relazioni con istituzioni, organi e agenzie della Comunità o dell'Unione

1. Se pertinente con lo svolgimento dei suoi compiti, l'Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le istituzioni, gli organi e le agenzie istituite dai trattati che istituiscono le Comunità europee o dal trattato sull'Unione europea, o sulla base dei medesimi. L'Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione almeno con:

- a) l'Europol;
- b) l'OLAF;
- c) l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex);
- d) il Consiglio, in particolare il centro di situazione congiunto.

L'Eurojust instaura e mantiene relazioni di cooperazione anche con la rete europea di formazione giudiziaria.

2. L'Eurojust può stipulare accordi o accordi di lavoro con i soggetti di cui al paragrafo 1. Tali accordi o accordi di lavoro possono riguardare in particolare lo scambio di informazioni, inclusi i dati personali, e il distacco di ufficiali di collegamento presso l'Eurojust. Tali accordi o accordi di lavoro possono essere stipulati solo dopo che l'Eurojust abbia consultato l'autorità di controllo comune per quanto attiene alle disposizioni relative alla protezione dei dati e previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. L'Eurojust informa il Consiglio dell'intenzione di avviare tali negoziati e il Consiglio può trarre le conclusioni che ritiene opportune.

3. Prima dell'entrata in vigore di un accordo o accordo di lavoro di cui al paragrafo 2, l'Eurojust può ricevere direttamente e usare informazioni, inclusi i dati personali, dai soggetti di cui al paragrafo 1, se ciò è necessario per il

legittimo svolgimento dei suoi compiti, e può trasmettere direttamente informazioni, inclusi i dati personali, a tali soggetti, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario e in conformità delle norme sulla protezione dei dati previste dalla presente decisione.

4. L'OLAF può contribuire all'attività di coordinamento delle indagini e delle azioni penali concernenti la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee svolta dall'Eurojust, su iniziativa dell'Eurojust o su richiesta dell'OLAF, sempre che le autorità nazionali competenti in materia non vi si oppongano.

5. Per le esigenze di ricezione e trasmissione delle informazioni tra l'Eurojust e l'OLAF, e fatto salvo l'articolo 9, gli Stati membri vigilano affinché i membri nazionali dell'Eurojust siano considerati autorità competenti degli Stati membri esclusivamente ai fini del regolamento (CE) n. 1073/1999 e del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alla indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (*). Lo scambio di informazioni tra l'OLAF e i membri nazionali non pregiudica l'informazione che deve essere fornita ad altre autorità competenti in virtù di detti regolamenti.

(*) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.»

25) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Relazioni con Stati terzi e organizzazioni

1. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, l'Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con le seguenti entità:

- a) Stati terzi;
- b) organizzazioni quali:
 - i) organizzazioni internazionali ed enti di diritto pubblico a quelle subordinati;
 - ii) altri enti di diritto pubblico esistenti in virtù di un accordo tra due o più Stati; e
 - iii) l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

2. L'Eurojust può stipulare accordi con le entità di cui al paragrafo 1. Tali accordi possono riguardare in particolare lo scambio di informazioni, inclusi i dati personali, e il distacco di ufficiali di collegamento presso l'Eurojust. Tali accordi possono essere stipulati solo dopo che l'Eurojust abbia consultato l'autorità di controllo comune per quanto attiene alle disposizioni relative alla protezione dei dati e previa approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. L'Eurojust informa il Consiglio dell'intenzione di avviare tali negoziati e il Consiglio può trarre le conclusioni che ritiene opportune.

3. Gli accordi di cui al paragrafo 2, contenenti disposizioni sullo scambio di dati personali, possono essere conclusi soltanto se al soggetto interessato si applica la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 o in seguito a una valutazione che confermi l'esistenza di un adeguato livello di protezione dei dati garantito da tale soggetto.

4. Gli accordi di cui al paragrafo 2 contengono disposizioni per il controllo della loro attuazione, attuazione delle norme sulla protezione dei dati compresa.

5. Prima dell'entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, l'Eurojust può ricevere direttamente informazioni, inclusi i dati personali, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei suoi compiti.

6. Prima dell'entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 2, l'Eurojust può, alle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, trasmettere direttamente informazioni, esclusi i dati personali, a tali soggetti, se ciò è necessario per il legittimo svolgimento dei compiti del destinatario.

7. Alle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, l'Eurojust può trasmettere dati personali ai soggetti di cui al paragrafo 1 qualora:

- a) ciò sia necessario in singoli casi per la prevenzione o la lotta contro reati di competenza dell'Eurojust; e
- b) l'Eurojust abbia stipulato, con il soggetto interessato, un accordo di cui al paragrafo 2 che è entrato in vigore e che autorizza la trasmissione di tali dati.

8. Se i soggetti di cui al paragrafo 1 non assicurano il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 o se vi sono fondati motivi di ritenere che non l'assicurino, l'autorità di controllo comune e gli Stati membri interessati ne ricevono immediata comunicazione da parte dell'Eurojust. L'autorità di controllo comune può sospendere lo scambio di dati personali con i soggetti in questione finché non si sia accertato che sono stati presi provvedimenti per rimediare alla situazione.

9. Tuttavia, anche in mancanza delle condizioni di cui al paragrafo 7, un membro nazionale può, agendo in qualità

di autorità nazionale competente e secondo le disposizioni della sua legislazione nazionale, in circostanze eccezionali e soltanto perché vengano adottati provvedimenti urgenti intesi a prevenire un pericolo grave e immediato per una persona o per la sicurezza pubblica, procedere a uno scambio di informazioni comprendenti dati personali. Il membro nazionale è responsabile della legittimità della trasmissione. Il membro nazionale registra la trasmissione e il relativo motivo. La trasmissione di dati è autorizzata soltanto se il destinatario si impegna a far sì che i dati siano utilizzati solo per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.»;

26) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 27*

Trasmissione dei dati

1. Prima che l'Eurojust scambi informazioni con le entità di cui all'articolo 26 *bis*, il membro nazionale dello Stato membro che ha messo a disposizione le informazioni dà il proprio consenso alla trasmissione delle stesse. Se del caso, il membro nazionale consulta le autorità competenti degli Stati membri.

2. L'Eurojust è responsabile della legittimità della trasmissione dei dati. Mantiene una traccia di tutte le trasmissioni di dati ai sensi degli articoli 26 e 26 *bis* e dei relativi motivi. I dati sono trasmessi solo se il destinatario si impegna a usarli unicamente per lo scopo per il quale sono stati trasmessi.»;

27) sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 27 bis*

Magistrati di collegamento distaccati presso Stati terzi

1. Allo scopo di agevolare la cooperazione giudiziaria con Stati terzi nei casi in cui l'Eurojust dà il suo sostegno in conformità della presente decisione, il collegio dell'Eurojust può distaccare magistrati di collegamento presso uno Stato terzo, con riserva di un accordo di cui all'articolo 26 *bis* con detto Stato terzo. Prima di avviare negoziati con un paese terzo, è necessario l'accordo del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. L'Eurojust informa il Consiglio dell'intenzione di avviare tali negoziati e il Consiglio può trarre le conclusioni che ritiene opportune.

2. Il magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 deve possedere un'esperienza di lavoro con l'Eurojust e una conoscenza adeguata della cooperazione giudiziaria nonché del funzionamento dell'Eurojust. Il distacco di un magistrato di collegamento per conto dell'Eurojust è subordinato al consenso preliminare del magistrato e del suo Stato membro.

3. Qualora il magistrato di collegamento distaccato dall'Eurojust sia selezionato tra membri nazionali, aggiunti o assistenti:

- i) è sostituito nella sua funzione di membro nazionale, aggiunto o assistente, dallo Stato membro;
- ii) non può più esercitare i poteri conferitigli ai sensi degli articoli da 9 bis a 9 sexies.

4. Fatto salvo l'articolo 110 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee di cui al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (*), il collegio dell'Eurojust elabora le norme sul distacco dei magistrati di collegamento e adotta le necessarie disposizioni attuative in consultazione con la Commissione.

5. Le attività dei magistrati di collegamento distaccati dall'Eurojust sono soggette al controllo dell'autorità di controllo comune. I magistrati di collegamento riferiscono al collegio dell'Eurojust, che informa opportunamente delle loro attività il Parlamento europeo e il Consiglio nella relazione annuale. I magistrati di collegamento informano i membri nazionali e le autorità nazionali competenti di tutti i fascicoli riguardanti il rispettivo Stato membro.

6. Le autorità competenti degli Stati membri e i magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 possono mettersi direttamente in contatto tra loro. In tal caso, il magistrato di collegamento ne informa il membro nazionale interessato.

7. I magistrati di collegamento di cui al paragrafo 1 sono collegati al sistema automatico di gestione dei fascicoli.

Articolo 27 ter

Richieste di cooperazione giudiziaria presentate a Stati terzi e da Stati terzi

1. Con l'accordo degli Stati membri interessati, l'Eurojust può coordinare l'esecuzione di richieste di cooperazione giudiziaria di uno Stato terzo qualora tali richieste rientrino in una stessa indagine e debbano essere eseguite in almeno due Stati membri. Le richieste di cui al presente paragrafo possono altresì essere trasmesse all'Eurojust da un'autorità nazionale competente.

2. In caso di urgenza e conformemente all'articolo 5 bis il CP può ricevere e trattare le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo e presentate da uno Stato terzo che ha concluso un accordo di cooperazione con l'Eurojust.

3. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2, in caso di richieste di cooperazione giudiziaria che si riferiscono alla stessa indagine e devono essere eseguite in uno Stato terzo, con l'accordo degli Stati membri interessati l'Eurojust può altresì agevolare la cooperazione giudiziaria con lo Stato terzo in questione.

4. Le richieste di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 possono essere trasmesse tramite l'Eurojust, a condizione che ciò sia conforme agli strumenti applicabili ai rapporti tra detto Stato terzo e l'Unione europea o gli Stati membri interessati.

Articolo 27 quater

Responsabilità diversa dalla responsabilità per trattamento di dati non autorizzato o scorretto

1. La responsabilità contrattuale dell'Eurojust è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.

2. In caso di responsabilità extracontrattuale, l'Eurojust risarcisce, indipendentemente da una responsabilità ai sensi dell'articolo 24, i danni dovuti a colpa del collegio o del personale dell'Eurojust nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui possano essere imputati ad essi e a prescindere dai diversi procedimenti di risarcimento danni ai sensi della legislazione degli Stati membri.

3. Il paragrafo 2 si applica anche ai danni per colpa di un membro nazionale, di un aggiunto o di un assistente nell'esercizio delle loro funzioni. Tuttavia quando questi agiscono sulla base dei poteri loro conferiti a norma degli articoli da 9 bis a 9 sexies il rispettivo Stato membro d'origine rimborsa all'Eurojust gli importi pagati da quest'ultima in risarcimento dei danni.

4. Il soggetto danneggiato ha diritto di esigere che l'Eurojust si astenga dal promuovere un'azione o vi rinunci.

5. Le autorità giurisdizionali degli Stati membri competenti a conoscere delle controversie che coinvolgono la responsabilità dell'Eurojust di cui al presente articolo sono determinate con riferimento al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (**).

(*) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(**) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.»;

28) all'articolo 28, paragrafo 2, seconda frase, i termini «, che delibera a maggioranza qualificata» sono inseriti dopo i termini «del Consiglio»;

29) l'articolo 29 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1:

i) i termini «all'unanimità» sono sostituiti da «a maggioranza dei due terzi» dopo i termini «dal collegio»;

ii) è aggiunta la frase seguente:

«La Commissione ha il diritto di prendere parte al processo di selezione e di partecipare al comitato di selezione.»;

b) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il mandato può essere rinnovato una volta senza invito a presentare candidature, a condizione che il collegio decida in tal senso a maggioranza dei tre quarti e designi il direttore amministrativo con la stessa maggioranza.»;

c) al paragrafo 5 è aggiunta la frase seguente:

«A tal fine ha la responsabilità di stabilire e attuare, in cooperazione con il collegio, un'efficace procedura di controllo e valutazione dei risultati dell'amministrazione dell'Eurojust in termini di raggiungimento degli obiettivi. Il direttore amministrativo riferisce periodicamente al collegio sui risultati di tale controllo.»;

30) l'articolo 30 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2:

i) nella quarta frase, i termini «che possono altresì assistere il membro nazionale» sono aggiunti;

ii) l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Il collegio adotta le modalità di applicazione necessarie per gli esperti nazionali distaccati.»;

b) al paragrafo 3, sono aggiunti i termini «, fatto salvo l'articolo 25 bis, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2)»;

31) l'articolo 32 è modificato come segue:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Informazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. La Commissione o il Consiglio possono chiedere il parere dell'Eurojust su tutti i progetti di strumenti predisposti a norma del titolo VI del trattato.»;

32) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Finanziamento

1. Gli stipendi ed emolumenti dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono a carico dello Stato membro di origine.

2. Quando i membri nazionali, gli aggiunti e gli assistenti operano nell'ambito delle funzioni dell'Eurojust, le spese pertinenti relative a tali attività sono considerate spese operative ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, del trattato.»;

33) l'articolo 35 paragrafo 1 è modificato come segue:

a) i termini «31 marzo» sono sostituiti da «10 febbraio»;

b) è aggiunta la seguente frase:

«La rete giudiziaria europea e le reti di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 2, sono tempestivamente informate in merito alle sezioni relative alle attività dei loro segretari prima della trasmissione dello stato di previsione alla Commissione.»;

34) l'articolo 36 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«2. Al più tardi il 1° marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'Eurojust comunica i conti provvisori, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario generale.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'Eurojust invia la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'anno successivo.»;

c) al paragrafo 10, i termini «30 aprile» sono sostituiti da «15 maggio»;

35) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 39 bis

Informazioni classificate UE

Europol applica i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio relativamente alle informazioni classificate UE (*).

(*) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.»;

36) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

«Articolo 41

Comunicazioni

1. Gli Stati membri notificano all'Eurojust e al segretario generale del Consiglio la nomina di membri nazionali, aggiunti e assistenti, nonché delle persone di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, ed eventuali modifiche di tali nomine. Il segretario generale del Consiglio tiene un elenco aggiornato di dette persone e mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione i relativi nominativi ed estremi.

2. La designazione definitiva del membro nazionale non può produrre i suoi effetti prima del giorno in cui il segretario generale del Consiglio riceve la notifica ufficiale di cui al paragrafo 1 e all'articolo 9 bis, paragrafo 3.»;

37) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 41 bis

Valutazione

1. Entro il 4 giugno 2014, e successivamente ogni cinque anni, il collegio commissiona una valutazione esterna

indipendente dell'attuazione della presente decisione e delle attività dell'Eurojust.

2. Ogni valutazione considera l'impatto della presente decisione, i risultati conseguiti dall'Eurojust relativamente agli obiettivi di cui alla presente decisione nonché l'efficacia e l'efficienza dell'Eurojust. Il collegio stabilisce precisi termini di riferimento in consultazione con la Commissione.

3. La relazione di valutazione include le risultanze della valutazione e raccomandazioni. La relazione è trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione ed è resa pubblica.»;

38) è aggiunto l'allegato il cui testo figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Attuazione

1. Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 4 giugno 2011.

2. La Commissione esamina ad intervalli regolari l'attuazione da parte degli Stati membri della decisione 2002/187/GAI quale modificata e presenta al riguardo una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell'Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell'Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.

Articolo 3

Decorrenza degli effetti

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.

Per il Consiglio

La presidente

R. BACHELOT-NARQUIN

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 13, paragrafo 10, che stabilisce il tipo di informazione minima da trasmettere, se disponibile, all'Eurojust ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 5, 6 e 7

1. Situazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5:
 - a) Stati membri partecipanti;
 - b) tipo di reato perseguito;
 - c) data dell'accordo che istituisce la squadra;
 - d) durata prevista della squadra, comprese modifiche di tale durata;
 - e) estremi del responsabile della squadra per ciascuno Stato membro partecipante;
 - f) breve riassunto dei risultati delle squadre investigative comuni.
2. Situazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 6:
 - a) dati per l'identificazione della persona, del gruppo o dell'entità oggetto di un'indagine o azione penale;
 - b) Stati membri interessati;
 - c) qualificazione del reato perseguito e relative circostanze;
 - d) dati relativi alle richieste di cooperazione giudiziaria o alle decisioni in materia, anche con riferimento agli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, in particolare:
 - i) data della richiesta;
 - ii) autorità richiedente o di emissione;
 - iii) autorità richiesta o di esecuzione;
 - iv) tipo di richiesta (misure richieste);
 - v) esecuzione o mancata esecuzione della richiesta e, in quest'ultimo caso, i motivi.
3. Situazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettera a):
 - a) Stati membri interessati e autorità competenti interessate;
 - b) dati per l'identificazione della persona, del gruppo o dell'entità oggetto di un'indagine o azione penale;
 - c) qualificazione del reato perseguito e relative circostanze.
4. Situazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettera b):
 - a) Stati membri interessati e autorità competenti interessate;
 - b) dati per l'identificazione della persona, del gruppo o dell'entità oggetto di un'indagine o azione penale;

- c) tipo di consegna;
 - d) tipo di reato in relazione al quale è effettuata la consegna controllata.
5. Situazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 7, lettera c):
- a) Stato richiedente o di emissione;
 - b) Stato richiesto o di esecuzione;
 - c) descrizione delle difficoltà.»
-

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA N. 136

ANNO 2011

Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita – in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione – della legittimità dei commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l’attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell’Unione europea, che istituisce l’Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), i quali, nel disciplinare la nomina del membro nazionale dell’Eurojust, prevedono che: a) «Il membro nazionale distaccato presso l’Eurojust è nominato con decreto del Ministro della giustizia tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con almeno venti anni di anzianità di servizio. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura» (comma 1); b) «Ai fini della nomina, il Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine ad una rosa di candidati nell’ambito della quale provvederà ad effettuare la nomina stessa, richiede al medesimo Consiglio il collocamento del magistrato designato fuori del ruolo organico della magistratura o, nel caso di magistrato già in posizione di fuori ruolo, comunica al Consiglio superiore della magistratura la propria designazione» (comma 2).

Ad avviso del Tribunale rimettente, le norme denunciate violano gli evocati parametri perché attribuiscono al Ministro della giustizia, anziché al Consiglio superiore della magistratura, «il sostanziale potere di scelta del membro nazionale presso l’Eurojust». Secondo il giudice a quo, infatti, la designazione di tale membro implica la destinazione di un magistrato ordinario a svolgere attività di natura giudiziaria, «sostanzialmente proprie del magistrato» del pubblico ministero, e pertanto si risolve in un provvedimento che, in quanto incidente sullo status del magistrato, la Costituzione riserva al Consiglio superiore della magistratura.

2. – In via preliminare, l’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione avente ad oggetto il comma 1 dell’art. 2 della legge n. 41 del 2005, per carente motivazione sulla non manifesta infondatezza. Al riguardo, l’Avvocatura sostiene che il rimettente «non ha indicato alcun motivo per il quale [...] sarebbe costituzionalmente illegittima la nomina effettuata con decreto del Ministro della giustizia».

L’eccezione non può essere accolta.

Il giudice rimettente denuncia il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 41 del 2005 in ragione non della forma del provvedimento previsto da tale disposizione («decreto del Ministro della giustizia»), ma della esclusiva attribuzione al Ministro – e non al Consiglio superiore della magistratura – del potere sostanziale di «nomina»; attribuzione stabilita, secondo l'interpretazione del medesimo rimettente, dal combinato disposto dei commi 1 e 2 del suddetto articolo. Ne deriva che la questione sollevata investe entrambi i commi denunciati e che, pertanto, l'ordinanza di rimessione risulta adeguatamente motivata anche in relazione al comma 1 del citato art. 2.

3. – Nel merito, la questione non è fondata.

Il rimettente propone le sue censure seguendo una precisa scansione argomentativa. Egli interpreta: a) gli art. 105 e 110 Cost., nel senso che riservano al Consiglio superiore della magistratura, e non al Ministro della giustizia, l'effettiva decisione in ordine ai provvedimenti che, conferendo funzioni proprie della magistratura ordinaria a magistrati ordinari, incidono sul loro status; b) le disposizioni denunciate, nel senso che riservano al Ministro della giustizia l'effettiva decisione sulla nomina del membro italiano presso l'Eurojust; c) il quadro normativo riguardante l'Eurojust, nel senso che al membro nazionale presso tale organo sono attribuite (come componente dell'organo o come membro dotato di «poteri giudiziari» da esercitarsi nel territorio statale) funzioni «sostanzialmente proprie del magistrato» del pubblico ministero. Lo stesso rimettente conclude affermando che la nomina del membro italiano da parte del Ministro, invece che del Consiglio superiore della magistratura, si pone in contrasto con gli evocati parametri, perché costituisce «assegnazione», ai sensi dell'art. 105 Cost., di un magistrato del pubblico ministero per l'esercizio delle funzioni requirenti sue proprie.

Tali presupposti interpretativi devono essere distintamente esaminati.

4. – Il presupposto interpretativo di cui alla lettera a) del punto 3, relativo alla sostanziale spettanza al Consiglio superiore della magistratura della decisione in ordine alle assegnazioni dei magistrati ordinari che svolgono le loro funzioni nell'ordinamento giudiziario italiano, è coerente con l'interpretazione che questa Corte ha costantemente fornito dei parametri evocati. Essa ha precisato, infatti, che i provvedimenti previsti dall'art. 105 Cost. riguardanti i magistrati ordinari – esercitino essi funzioni giudicanti o requirenti – rientrano nelle competenze del Consiglio superiore della magistratura, anche se sono adottati nella forma del decreto del Capo dello Stato controfirmato dal Ministro ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, del decreto del Ministro (*ex plurimis*, [sentenza n. 168 del 1963](#)). È sufficiente, sotto questo profilo, ribadire quanto affermato nella [sentenza n. 142 del 1973](#), secondo cui l'autonomia dell'ordine giudiziario, cui fa riferimento l'art. 104, primo comma, Cost., «indica [...] la disciplina diversificata che la Costituzione riserva, e vuole sia riservata, per quanto attiene allo stato giuridico dei magistrati dell'ordine giudiziario, sia garantendo

loro direttamente l'inamovibilità, nei sensi e alle condizioni di cui all'art. 107, comma primo, sia sottraendoli, anche per quel che concerne tutte le vicende del predetto stato, ad ogni dipendenza da organi del potere esecutivo. Strumento essenziale di siffatta autonomia, e quindi della stessa indipendenza dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni, che essa è istituzionalmente rivolta a rafforzare, sono le competenze attribuite al Consiglio superiore dagli artt. 105, 106 e 107 Cost., nelle quali deve rientrare ogni provvedimento che direttamente o indirettamente possa menomarla».

5. – Con l'interpretazione di cui alla lettera b) del punto 3, il rimettente assume che, in base alla legge italiana attuativa della decisione istitutiva, il «sostanziale potere di scelta del membro nazionale presso l'Eurojust» compete al Ministro della giustizia; e ciò in quanto spetta a quest'ultimo sceglierlo nell'ambito di una rosa di candidati – formata dallo stesso Ministro, secondo la prassi finora seguita –, dopo l'acquisizione del parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio superiore della magistratura in ordine ai candidati.

Tale interpretazione è corretta, perché corrisponde alla lettera ed alla ratio dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge n. 41 del 2005, i quali non solo attribuiscono espressamente al Ministro della giustizia il potere di «nomina» del membro nazionale presso l'Eurojust, ma precisano anche che tale potere è esercitato dopo l'acquisizione delle «valutazioni» espresse dal Consiglio superiore della magistratura su una rosa di candidati e, quindi, evidenziano che la nomina costituisce l'esito di una scelta operata dal Ministro. Del resto, né il rimettente né le parti del giudizio principale né la prassi finora seguita nell'applicazione della legge n. 41 del 2005 hanno mai posto in dubbio che l'individuazione del membro nazionale presso l'Eurojust sia effettuata, anche sul piano sostanziale, dal Ministro.

6. – La premessa interpretativa di cui alla lettera c) del punto 3, che riveste un ruolo centrale nel complessivo argomentare del giudice a quo, è invece priva di fondamento. Infatti, contrariamente all'assunto del rimettente, le funzioni proprie del membro nazionale presso l'Eurojust non possono essere ricondotte a quelle giudiziarie «sostanzialmente proprie del magistrato» del pubblico ministero.

Per giungere a tale conclusione è necessario individuare le funzioni che la decisione istitutiva e la normativa di attuazione attribuiscono all'Eurojust ed ai suoi membri, considerati questi sia come componenti dell'organo sia come autorità esercitanti «poteri giudiziari» nell'ambito territoriale statale. Una volta individuate tali funzioni, occorrerà valutare se esse siano riconducibili a quelle giudiziarie che il magistrato del pubblico ministero esercita nel nostro ordinamento e se siano conseguentemente applicabili le norme interne previste per l'assegnazione di dette funzioni e, in particolare, anche quelle che la Costituzione pone a garanzia dell'indipendenza della magistratura (ivi compreso l'art. 105 Cost.).

Al riguardo, va precisato che i limiti del *thema decidendum* impongono di circoscrivere l'esame alle norme applicabili nel giudizio principale (testo originario della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, recante «Decisione del Consiglio che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità»; legge n. 41 del 2005), senza considerare la normativa dell'Unione europea citata dalle parti, ma non ancora attuata, e cioè: a) la decisione 2009/426/GAI del 16 dicembre 2008 (Decisione del Consiglio relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), per la quale il termine di attuazione concesso agli Stati membri scadrà il 4 giugno 2011; b) l'art. 85, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui «il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti», allo stato non ancora adottati, «determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti» dell'Eurojust.

Ciò premesso, occorre ora esaminare, in primo luogo, le norme di fonte europea e successivamente quelle interne di attuazione.

6.1. – Muovendo dalla normativa dell'Unione europea, va rilevato che l'Eurojust è un organo dell'Unione dotato di personalità giuridica, istituito dalla decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002, secondo cui tale organo è composto da membri nazionali, distaccati da ciascuno Stato «in conformità del proprio ordinamento giuridico», aventi «titolo di magistrato del pubblico ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative» (art. 2, paragrafo 1). Le funzioni dell'Eurojust possono essere esercitate tramite un collegio, composto dai membri nazionali (art. 10, paragrafo 1), oppure tramite i singoli componenti del collegio medesimo, che agiscono in nome e per conto dello stesso Eurojust. La decisione istitutiva non attribuisce a detto organo alcuna funzione giudicante né prevede che svolga attività strumentali all'esercizio di funzioni giudicanti di altri organi sovranazionali. Dispone, invece, che l'Eurojust assuma come referenti gli uffici requirenti o giudicanti dei singoli Stati e si rivolga a tali uffici per favorire il coordinamento delle indagini e delle azioni penali, avanzare istanze non vincolanti e proporsi come ausilio per la cooperazione (artt. 5, 6 e 7). A differenza degli organi giurisdizionali attualmente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea o internazionale, l'Eurojust opera, dunque, in via strumentale rispetto all'attività delle autorità giudiziarie degli Stati, sollecitandole a svolgere in modo più efficace e coordinato la «lotta contro le forme gravi di criminalità».

La decisione, oltre ad attribuire le suddette funzioni all'Eurojust in quanto organo sovranazionale, prevede, al paragrafo 3 dell'art. 9, che ciascuno Stato «definisce la natura e la portata» di ulteriori poteri (definiti «giudiziari»), che esso «conferisce» al proprio membro nazionale. Tali poteri, secondo quanto osservato nella nota n. 9404/02, JAI, Eurojust 16, emessa dal

Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea in data 14 giugno 2002, sono esercitati dal membro nazionale nell'ambito territoriale statale «in [...] nome e per conto del proprio Stato».

Ai fini dello scrutinio di costituzionalità, assume poi particolare rilievo il fatto che il paragrafo 1 dell'art. 2 della decisione istitutiva stabilisce che il “distacco” dei membri nazionali presso l'Eurojust deve avvenire «in conformità» dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato.

Dal carattere strumentale dei compiti dell'Eurojust rispetto all'attività delle autorità giudiziarie statali, dalla menzione di «poteri giudiziari» conferibili ai membri nazionali nei rispettivi ambiti territoriali, nonché dal rinvio agli ordinamenti interni per il “distacco” dei membri nazionali, consegue la necessità di accertare se nelle funzioni attribuite all'Eurojust ed ai suoi membri siano rinvenibili quegli elementi che, nell'ordinamento costituzionale italiano, consentono di qualificare come giudiziarie – e non amministrative – le funzioni esercitate dal pubblico ministero e giustificano, quindi, la previsione di garanzie di autonomia e di indipendenza; e cioè l'esercizio dell'azione penale e le attività ad esso preordinate.

6.1.1. – In particolare, per quanto riguarda l'Eurojust quale organo sovranazionale, va osservato che la decisione istitutiva, agli art. 6, 7 e 9, attribuisce ad esso, per quel che qui interessa: a) il potere di richiedere provvedimenti alle autorità competenti degli Stati membri interessati, senza che tali richieste abbiano effetto vincolante per dette autorità; b) funzioni di assistenza alle autorità nazionali (informative; di coordinamento delle indagini e delle azioni penali, su richiesta delle suddette autorità); c) funzioni di «sostegno», nei casi espressamente previsti, a indagini o azioni penali riguardanti le autorità competenti di un solo Stato membro; d) il potere di «accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale nazionale o in qualsiasi altro registro del proprio Stato membro come previsto dall'ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative» (art. 9, paragrafo 4).

Tali poteri e funzioni non sono riconducibili a quelli giudiziari propri dei magistrati del pubblico ministero.

Innanzitutto, con riferimento alle richieste indirizzate alle competenti autorità nazionali, la loro natura non vincolante impedisce di riscontrare in esse i connotati propri dell'autonomo esercizio di funzioni giudiziarie requirenti, costituendo, invece, espressione di poteri strumentali all'esercizio di dette funzioni, che restano riservate, in via esclusiva, alle autorità giudiziarie nazionali.

Inoltre, con riferimento alle indicate attività di «assistenza», «collaborazione», «sostegno» o «coordinamento» svolte dall'Eurojust nei confronti delle autorità nazionali in ordine alle indagini ed alle azioni penali, la genericità di tali formule linguistiche, nonché la carenza dei suddetti connotati delle funzioni giudiziarie requirenti inducono a qualificare tali attività come amministrative. In particolare, quanto alla funzione di «coordinamento», essa – contrariamente a quanto sostenuto

dalla ricorrente nel giudizio principale – è qualitativamente diversa da quella, di natura giudiziaria, affidata in Italia al Procuratore nazionale antimafia in base all'art. 371-bis del codice di procedura penale. È sufficiente al riguardo sottolineare che, nell'esercizio dell'attività di «coordinamento», l'Eurojust non dispone di poteri analoghi a quelli – ben più incisivi – propri del Procuratore nazionale, il quale può: a) applicare temporaneamente magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia; b) impartire ai procuratori distrettuali «specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine»; c) riunire «i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento»; d) disporre «con decreto motivato [...] l'avocazione delle indagini relative a taluno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-bis quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile» (lettere b, f, g, h del comma 3 dell'art. 371-bis cod. proc. pen.).

Con riferimento, infine, alle informazioni giudiziarie desumibili da pubblici registri, si è già osservato che, in base alla decisione istitutiva, il membro nazionale dell'Eurojust può accedere ad esse «come previsto dall'ordinamento interno del suo Stato per un magistrato del pubblico ministero, un giudice o un funzionario di polizia con pari prerogative» (art. 9, paragrafo 4). Va tuttavia rilevato che la possibilità di accesso diretto a tali informazioni – opportunamente limitata a soggetti qualificati, allo scopo di ostacolare una incontrollata diffusione di dati – non integra, di per sé, esercizio di funzioni giudiziarie e non le caratterizza, ma costituisce solo un ausilio utile all'autorità procedente, amministrativa o giudiziaria che sia. Ciò è confermato dalla circostanza che diversi ordinamenti nazionali (tra cui proprio quello italiano, in base all'art. 118 cod. proc. pen.) consentono anche ad autorità non giudiziarie l'accesso alle suddette informazioni, in misura più o meno ampia, senza che ciò muti la natura amministrativa dell'attività da esse svolta.

6.1.2. – Quanto alle attribuzioni del membro dell'Eurojust quale autorità che esercita poteri nel territorio dello Stato, si è già ricordato che, in forza dell'art. 9, paragrafo 3, della decisione: «Ciascuno Stato membro definisce la natura e la portata dei poteri giudiziari che conferisce al proprio membro nazionale sul proprio territorio. Esso definisce inoltre il diritto del membro nazionale di agire nei confronti delle autorità giudiziarie straniere, conformemente agli impegni assunti sul piano internazionale». Tale formulazione consente di ritenere facoltativa per gli Stati l'attribuzione di tali poteri, dovendo il verbo «definisce» essere inteso nel senso che spetta allo Stato precisare l'ambito ed il quantum dell'attribuzione dei «poteri giudiziari». La decisione – vincolante, ma priva di effetti diretti, secondo il disposto dell'art. 34, paragrafo 2, lettera c, del Trattato sull'Unione europea, nel testo in vigore dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2009,

applicabile *ratione temporis* alla fattispecie – lascia perciò ai singoli Stati la scelta, in sede di attuazione, di attribuire o no ai membri nazionali poteri giudiziari.

6.1.3. – Resta pertanto dimostrato che la decisione istitutiva – diversamente da quanto sostenuto dal giudice rimettente – non attribuisce alcun potere tipicamente giudiziario all'organo sovranazionale, né impone ai singoli Stati di attribuire ai loro membri nazionali «poteri giudiziari» da esercitare nei rispettivi territori.

6.2. – Passando ora all'esame delle fonti normative interne, va osservato che la legge n. 41 del 2005, nell'attuare la decisione del Consiglio 2002/187/GAI, non ha attribuito funzioni giudiziarie né all'organo Eurojust né al membro di questo quale autorità esercitante poteri nel territorio nazionale. Infatti, secondo quanto dichiarato nella relazione illustrativa al disegno di legge governativo (Atti Camera dei deputati, XIV legislatura, n. 4293), il legislatore, per un verso, ha riconosciuto che i poteri dell'Eurojust quale organo sovranazionale «differiscono profondamente ed ontologicamente da quelli di direttiva e di intervento diretto [...] attribuiti, nell'ambito dell'ordinamento nostrano, alla Direzione nazionale antimafia»; per altro verso, ha inteso confinare in una dimensione meramente amministrativa i poteri del membro italiano dell'Eurojust («non ha ritenuto di conferire [...] poteri giudiziari»).

6.2.1. – Riguardo all'organo sovranazionale, la legge di attuazione attribuisce al membro italiano di esso, quale componente del collegio, poteri che corrispondono sostanzialmente a quelli previsti dalla decisione istitutiva e che, per le ragioni sopra dette, non sono riconducibili a quelli propri dei magistrati del pubblico ministero (punto 6.1.1.).

In particolare, quanto alle informazioni giudiziarie, va rilevato che: a) innanzitutto, l'accesso ad esse da parte del membro nazionale dell'Eurojust avviene non in via diretta, ma solo per il tramite di una decisione dell'autorità giudiziaria competente, la quale può rigettare la relativa richiesta con decreto ricorribile per cassazione (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 41 del 2005); b) in secondo luogo, come visto, nell'ordinamento italiano (al pari dell'ordinamento dell'Unione europea), il potere di accesso alle informazioni giudiziarie, anche nell'ipotesi in cui sia riservato al pubblico ministero (come per il registro degli indagati), non costituisce un elemento caratterizzante della funzione giudiziaria; c) in terzo luogo, come pure già accennato, il medesimo potere non sempre è riservato all'autorità giudiziaria, con la conseguenza che la sua attribuzione al membro nazionale presso l'Eurojust non sarebbe sufficiente, da sola, a qualificare come giudiziarie le funzioni svolte da tale membro. Il comma 1 dell'art. 118 cod. proc. pen. consente, invero, anche al Ministro dell'interno – cioè ad un'autorità che, senza alcun dubbio, non può essere qualificata come giudiziaria – di ottenere, «anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la

prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza», nonché l'autorizzazione «all'accesso diretto al registro previsto dall'art. 335».

6.2.2. – Per quel che concerne le attribuzioni del membro dell'Eurojust da esercitare nell'ambito del territorio italiano, si è visto (al punto 6.2.) che il legislatore – facendo uso della facoltà accordatagli dalla normativa dell'Unione europea ricordata al punto 6.1.2. – ha preferito attuare la decisione del Consiglio nel senso di non conferire a detta autorità alcun «potere giudiziario» nel territorio dello Stato. Coerente con questa impostazione è la previsione della possibilità, per il Ministro della giustizia, di indirizzare al membro nazionale, tramite il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, direttive per l'esercizio delle sue funzioni (art. 2, comma 3, della legge n. 41 del 2005); direttive che sarebbero evidentemente incompatibili con il riconoscimento al membro nazionale dell'Eurojust della qualità di autorità giudiziaria, dotata di autonomia ed indipendenza costituzionalmente garantite.

7. – Esclusa, sulla base delle argomentazioni svolte in precedenza, la natura giudiziaria delle funzioni dell'Eurojust e dei membri nazionali, viene meno la premessa principale su cui si fonda la censura formulata dal rimettente e, con essa, la fondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della legge 14 marzo 2005, n. 41 (Disposizioni per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del 28 febbraio 2002 del Consiglio dell'Unione europea, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità), sollevata, in riferimento agli artt. 105 e 110 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2011

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2007/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2004

che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La politica comunitaria nel settore delle frontiere esterne dell'Unione europea mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme del controllo e della sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea nonché componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne.
- (2) L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.
- (3) Tenendo conto delle esperienze maturate dall'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne, nell'ambito del Consiglio, dovrebbe essere istituito un organismo specializzato incaricato di migliorare il coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne in veste di Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (in seguito denominata «Agenzia»).
- (4) Il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne ricade sotto la responsabilità degli Stati membri. L'Agenzia dovrebbe semplificare l'applicazione delle misure comunitarie presenti e future in materia di gestione delle frontiere esterne, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'attuare tali misure.
- (5) L'efficacia del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne è una questione della massima importanza per gli Stati membri, qualunque sia la loro posizione geografica. Sussiste quindi l'esigenza di promuovere la solidarietà tra gli Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne. L'istituzione dell'Agenzia, che assiste gli Stati membri nell'attuazione degli aspetti operativi riguardanti la gestione delle frontiere esterne, compreso il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, rappresenta un significativo progresso in questa direzione.
- (6) Sulla base di un modello comune di valutazione integrata dei rischi, l'Agenzia, onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne, dovrebbe effettuare analisi dei rischi per fornire alla Comunità e agli Stati membri adeguate informazioni che consentano di adottare le opportune misure o di affrontare minacce e rischi già individuati.
- (7) L'Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine, nonché una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza alle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L'Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.
- (8) L'Agenzia dovrebbe seguire gli sviluppi nel settore della ricerca scientifica relativa al settore e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.
- (9) L'Agenzia dovrebbe gestire elenchi delle attrezzature tecniche messe a disposizione dagli Stati membri, contribuendo in tal modo alla «messa in comune» delle risorse materiali.

⁽¹⁾ Parere del 9.3.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 108 del 30.4.2004, pag. 97.

- (10) L'Agenzia dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri in circostanze che rendono necessaria una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne.
- (11) Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente negli Stati membri sono di competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l'evidente valore aggiunto dello svolgimento di questi compiti a livello europeo, l'Agenzia, nel rispetto della politica comunitaria in materia di rimpatrio, dovrebbe dunque offrire l'assistenza necessaria per organizzare operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri e individuare le migliori pratiche in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e all'allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente nei territori degli Stati membri.
- (12) Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può collaborare con l'Europol, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti riguardo a questioni contemplate dal presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato. L'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.
- (13) Traendo spunto dalle esperienze dell'organo comune di esperti in materia di frontiere esterne e dei centri operativi e di formazione specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente delle frontiere terrestri, aeree e marittime, istituiti dagli Stati membri, l'Agenzia stessa può istituire reparti specializzati che si occupino di tali frontiere.
- (14) L'Agenzia dovrebbe essere indipendente per quanto riguarda le questioni tecniche e possedere inoltre autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. È necessario e opportuno, pertanto, che sia un organismo comunitario dotato di personalità giuridica per esercitare le competenze di esecuzione conferitegli dal presente regolamento.
- (15) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere rappresentati nell'ambito di un consiglio di amministrazione al fine di controllare in maniera efficace le funzioni dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione dovrebbe consistere, ove possibile, dei responsabili operativi dei servizi nazionali competenti per la gestione delle frontiere o dei relativi rappresentanti. Il consiglio di amministrazione dovrebbe godere dei necessari poteri per formare il bilancio, verificarne l'esecuzione, adottare l'opportuna normativa finanziaria, stabilire procedure di lavoro trasparenti per l'iter decisionale a capo dell'Agenzia e nominare il direttore esecutivo e il suo vice.
- (16) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo della Comunità. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi ai contributi e alle sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.
- (17) Il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾, dovrebbe applicarsi senza restrizioni all'Agenzia, che dovrebbe aderire all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾.
- (18) Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽³⁾, dovrebbe applicarsi all'Agenzia.
- (19) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾, si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia.
- (20) L'elaborazione della politica e della normativa relativa al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne resta di competenza delle istituzioni dell'Unione europea, in particolare del Consiglio. Occorrerebbe provvedere a uno stretto coordinamento tra l'Agenzia e dette istituzioni.
- (21) Poiché gli scopi del presente regolamento, vale a dire la necessità di istituire una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(23) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE⁽¹⁾ del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo. Di conseguenza, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato. Per stabilire le modalità supplementari che consentono la piena partecipazione della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia alle attività dell'Agenzia, dovrebbe essere concluso un accordo ulteriore tra la Comunità e detti Stati.

(24) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della Parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(25) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁽²⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

(26) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale l'Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁽³⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(27) L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di interventi operativi in cui gli Stati membri possano avvalersi

delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito saranno disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito dovrebbero essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alle deliberazioni in vista della preparazione di tali interventi operativi.

(28) È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.

(29) La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

Istituzione dell'Agenzia

1. È istituita un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne («l'Agenzia») onde migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

2. Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure comunitarie vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri.

3. L'Agenzia fornisce inoltre alla Commissione e agli Stati membri il sostegno tecnico e le conoscenze specialistiche necessari per la gestione delle frontiere esterne e promuove la solidarietà tra gli Stati membri.

4. Ai fini del presente regolamento, per frontiere esterne degli Stati membri s'intendono le frontiere terrestri e marittime degli Stati membri e i loro aeroporti e porti marittimi, cui si applicano le disposizioni del diritto comunitario in materia di attraversamento delle frontiere esterne da parte delle persone.

⁽¹⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

CAPO II

COMPITI*Articolo 2***Compiti principali**

1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti:
 - a) coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri nella gestione delle frontiere esterne;
 - b) assiste gli Stati membri in materia di formazione del corpo nazionale delle guardie di confine, anche per quanto riguarda la definizione di standard comuni di formazione;
 - c) effettua analisi dei rischi;
 - d) segue gli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;
 - e) aiuta gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne;
 - f) offre agli Stati membri il supporto necessario per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte.
2. Fatte salve le competenze dell'Agenzia, gli Stati membri possono continuare a collaborare a livello operativo con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, qualora tale cooperazione completi l'azione dell'Agenzia.

Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell'Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulle questioni operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia.

*Articolo 3***Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne**

1. L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota.

L'Agenzia stessa, di concerto con lo/gli Stato/i membro/i interessato/i, può avviare iniziative relative a operazioni congiunte e a progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri.

Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota.

2. L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati di cui all'articolo 16, per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

3. L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota ed effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni e dei progetti futuri da inserire nella propria relazione generale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b).

4. L'Agenzia può decidere di cofinanziare le operazioni e i progetti di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.

*Articolo 4***Analisi dei rischi**

L'Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi.

Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione.

L'Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell'elaborare una base comune per la formazione delle guardie di confine di cui all'articolo 5.

*Articolo 5***Formazione**

L'Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di confine e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di confine degli Stati membri.

L'Agenzia offre inoltre agli agenti dei servizi nazionali competenti degli Stati membri corsi e seminari di formazione supplementari su temi riguardanti il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne e il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

L'agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio.

*Articolo 6***Follow-up della ricerca**

L'Agenzia segue gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne e trasmette tali informazioni alla Commissione e agli Stati membri.

*Articolo 7***Gestione delle attrezzature tecniche**

L'Agenzia crea e conserva a livello centrale un registro delle attrezzature tecniche, utilizzate per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne, di proprietà degli Stati membri che questi, volontariamente e su richiesta di un altro Stato membro, sono disposti a mettere a disposizione di detto Stato membro su base temporanea a seguito di analisi del fabbisogno e dei rischi effettuate dall'Agenzia.

*Articolo 8***Sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne**

1. Fatto salvo l'articolo 64, paragrafo 2 del trattato, uno o più Stati membri che si trovino in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa nell'adempimento dei propri obblighi relativi al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, possono rivolgersi all'Agenzia per assistenza. L'Agenzia può predisporre l'adeguata assistenza tecnica e operativa per lo Stato membro o gli Stati membri richiedente/i.

2. Nelle circostanze di cui al paragrafo 1, l'Agenzia può:

- a) fornire assistenza in materia di coordinamento tra due o più Stati membri per affrontare i problemi riscontrati alle frontiere esterne;
- b) inviare i propri esperti per sostenere le autorità nazionali competenti dello/degli Stato/i membro/i in questione per il tempo necessario.

3. L'Agenzia può acquisire attrezzature tecniche per il controllo e la sorveglianza delle frontiere esterne da mettere a disposizione dei propri esperti per la durata della loro missione nello/negli Stato/i membro/i in questione.

*Articolo 9***Cooperazione in materia di rimpatrio**

1. L'Agenzia, fatta salva la politica comunitaria in materia di rimpatrio, offre l'assistenza necessaria per l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri. L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari comunitari previsti per il rimpatrio.

2. L'Agenzia individua le migliori pratiche in materia di acquisizione dei documenti di viaggio e di allontanamento dei cittadini di paesi terzi presenti illegalmente.

*Articolo 10***Esercizio dei poteri di esecuzione**

L'esercizio dei poteri di esecuzione da parte del personale dell'Agenzia e degli esperti di uno Stato membro che operano nel territorio di un altro Stato membro è soggetto al diritto interno di quest'ultimo Stato membro.

*Articolo 11***Sistemi di scambio delle informazioni**

L'Agenzia può adottare tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio delle informazioni pertinenti ai propri compiti con la Commissione e gli Stati membri.

*Articolo 12***Cooperazione con l'Irlanda e il Regno Unito**

1. L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, agevola la cooperazione operativa tra gli Stati membri e l'Irlanda e il Regno Unito.

2. Il supporto che l'Agenzia deve offrire in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), comprende l'organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte di Stati membri a cui partecipino anche l'Irlanda o il Regno Unito o entrambi.

3. L'applicazione del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra è sospesa fino alla data di conclusione di un accordo sulla portata delle disposizioni in materia di attraversamento, da parte delle persone, delle frontiere esterne degli Stati membri.

*Articolo 13***Collaborazione con l'Europol e le organizzazioni internazionali**

L'Agenzia può collaborare con l'Europol e le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi.

*Articolo 14***Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi**

L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.

L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.

CAPO III

STRUTTURA

Articolo 15

Status giuridico e ubicazione

L'Agenzia è un organismo comunitario. Essa è dotata di personalità giuridica.

L'Agenzia gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali. In particolare, l'Agenzia può acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.

L'Agenzia è indipendente per quanto attiene alle questioni tecniche.

Essa è rappresentata dal proprio direttore esecutivo.

La sede dell'Agenzia è decisa dal Consiglio all'unanimità.

Articolo 16

Reparti specializzati

Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia valuta la necessità di reparti specializzati negli Stati membri e ne decide la creazione, previo consenso degli Stati stessi, tenendo conto che la dovuta priorità andrebbe accordata ai centri operativi e di formazione già stabiliti e specializzati nei diversi aspetti relativi al controllo e alla sorveglianza, rispettivamente, delle frontiere terrestri, aeree e marittime.

I reparti specializzati dell'Agenzia sviluppano le migliori pratiche per quanto riguarda i tipi particolari di frontiere esterne di cui sono responsabili. L'Agenzia assicura la coerenza e l'uniformità di tali pratiche.

Ogni reparto specializzato presenta al direttore esecutivo dell'Agenzia una relazione annuale particolareggiata della propria attività e fornisce inoltre ogni genere di informazione rilevante per il coordinamento della cooperazione operativa.

Articolo 17

Personale

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e le norme adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee per l'applicazione di detti statuto e regime.

2. L'Agenzia esercita nei confronti del proprio personale i poteri conferiti alle autorità di nomina dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti.

3. Il personale dell'Agenzia è costituito in parte da un numero sufficiente di funzionari e di esperti nazionali in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne distaccati dagli Stati membri per svolgere compiti di gestione. La parte restante è costituita da altri dipendenti assunti dall'Agenzia nella misura necessaria all'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 18

Privilegi e immunità

All'Agenzia si applica il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee.

Articolo 19

Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dalla normativa applicabile al contratto di cui trattasi.

2. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di clausole compromissorie contenute in un contratto concluso dall'Agenzia.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia riscalda, secondo i principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

4. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.

5. La responsabilità personale degli agenti verso l'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto o dal regime ad essi applicabile.

Articolo 20

Poteri del consiglio di amministrazione

1. L'Agenzia ha un consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio di amministrazione:

a) nomina il direttore esecutivo su proposta della Commissione ai sensi dell'articolo 26;

b) adotta entro il 31 marzo di ogni anno la relazione generale dell'Agenzia relativa all'anno precedente e la trasmette entro il 15 giugno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo e alla Corte dei conti. La relazione generale è resa pubblica;

- c) adotta entro il 30 settembre di ogni anno, dopo aver ricevuto il parere della Commissione e a maggioranza di tre quarti dei suoi membri con diritto di voto, il programma di lavoro dell'Agenzia per l'anno successivo e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione; tale programma di lavoro è adottato secondo la procedura annuale di bilancio della Comunità e il programma legislativo della Comunità nei pertinenti campi della gestione delle frontiere esterne;
- d) elabora procedure relative alle decisioni dei compiti operativi dell'Agenzia a capo del direttore esecutivo;
- e) svolge le sue funzioni riguardanti il bilancio dell'Agenzia a norma degli articoli 28, 29, paragrafi 5, 9 e 11, 30, paragrafo 5, e 32;
- f) esercita autorità disciplinare nei confronti del direttore esecutivo e del vicedirettore, di concerto con il direttore esecutivo;
- g) adotta il suo regolamento interno;
- h) stabilisce la struttura organizzativa dell'Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell'Agenzia.

3. Le proposte di decisione relative ad attività specifiche da effettuare alle frontiere esterne di un determinato Stato membro, o nelle immediate vicinanze delle stesse, richiedono il voto favorevole alla loro adozione da parte del membro del consiglio di amministrazione che rappresenta detto Stato membro.

4. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, compreso il follow-up della ricerca di cui all'articolo 6.

5. Su richiesta dell'Irlanda e/o del Regno Unito, il consiglio di amministrazione delibera in merito alla loro partecipazione alle attività dell'Agenzia.

Basandosi su una valutazione caso per caso, esso decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto, valutando se la partecipazione dell'Irlanda e/o del Regno Unito contribuisca allo svolgimento dell'attività in questione. Nella decisione viene fissato il contributo finanziario di detti paesi all'attività per la quale hanno presentato una richiesta di partecipazione.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni pertinenti all'esito delle procedure di valutazione.

7. Il consiglio di amministrazione può istituire un comitato esecutivo per assistere il direttore esecutivo e il consiglio di amministrazione stesso nella preparazione di decisioni, programmi e attività che quest'ultimo dovrà adottare ed eventual-

mente, per questioni urgenti, per prendere decisioni provvisorie a nome del medesimo.

Articolo 21

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Fatto salvo il paragrafo 3, il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. A tal fine ogni Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione e un supplente per rappresentarlo in caso di assenza. La Commissione nomina due membri e i relativi supplenti. Il mandato è di quattro anni, rinnovabile per un secondo termine.

2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza e perizia appropriate e di alto livello nel settore della cooperazione operativa nella gestione delle frontiere.

3. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, saranno elaborati accordi che specificano, tra l'altro, la natura, l'estensione e le modalità particolareggiate di partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.

Articolo 22

Presidenza del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri. Il vicepresidente sostituisce ex-officio il presidente in caso di sua impossibilità a esercitare le proprie funzioni.

2. Il mandato del presidente e del vicepresidente scade nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione. In base a tale disposizione, il mandato del presidente e del vicepresidente dura due anni ed è rinnovabile per un secondo termine.

Articolo 23

Riunioni

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione vengono indette dal presidente.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4. L'Irlanda e il Regno Unito sono invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.

6. I membri del consiglio di amministrazione, fatte salve le disposizioni del proprio regolamento interno, possono farsi assistere da consulenti o esperti.

7. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 24

Votazione

1. Fatti salvi l'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) e l'articolo 26, paragrafi 2 e 4, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto.

2. Ciascun membro dispone di un solo voto. Il direttore esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto. In assenza di un membro, il/la suo/a supplente è abilitato/a a esercitare il suo diritto di voto.

3. Il regolamento interno stabilisce le modalità di votazione particolareggiate, in particolare le condizioni cui è sottoposto un membro che agisce per conto di un altro e i requisiti di quorum, ove opportuno.

Articolo 25

Funzioni e poteri del direttore esecutivo

1. L'Agenzia è diretta dal suo direttore esecutivo che è completamente indipendente nell'espletamento delle sue funzioni. Fatte salve le competenze rispettivamente della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.

2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono invitare il direttore esecutivo dell'Agenzia a presentare una relazione sull'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il direttore esecutivo ha le funzioni e i poteri seguenti:

a) prepara e attua le decisioni, i programmi e le attività adottate dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia nei limiti previsti dal presente regolamento, dalle relative norme di attuazione e dalla legislazione applicabile;

b) prende tutte le iniziative necessarie, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni, per garantire il funzionamento dell'Agenzia, secondo le disposizioni del presente regolamento;

c) prepara ogni anno un progetto di programma di lavoro e una relazione di attività che sottopone al consiglio di amministrazione;

d) esercita nei confronti del personale le competenze di cui all'articolo 17, paragrafo 2;

e) elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 29 e dà esecuzione al bilancio sulla base dell'articolo 30;

f) delega i suoi poteri ad altri membri del personale dell'Agenzia, nel rispetto delle regole da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera g).

4. Il direttore esecutivo risponde delle sue attività al consiglio di amministrazione.

Articolo 26

Nomina di alti funzionari

1. La Commissione propone candidati per il posto di direttore esecutivo sulla base di un elenco, successivamente alla pubblicazione del posto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o eventualmente su altri siti stampa o Internet.

2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del direttore esecutivo secondo la medesima procedura.

3. Il direttore esecutivo è affiancato da un vicedirettore esecutivo. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, il vicedirettore esecutivo ne fa le veci.

4. Il vicedirettore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore esecutivo, sulla base del merito e della provata competenza in materia amministrativa e gestionale, nonché della relativa esperienza in materia di gestione delle frontiere esterne. Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza di due terzi dei membri aventi diritto di voto.

Il consiglio di amministrazione ha potere di revoca del vicedirettore esecutivo secondo la medesima procedura.

5. Il mandato del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo dura cinque anni e può essere prorogato dal consiglio di amministrazione per un altro termine, non superiore ai cinque anni.

Articolo 27

Traduzione

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea ⁽¹⁾.

2. Fatte salve le decisioni prese in base all'articolo 290 del trattato, sia la relazione generale sia il programma di lavoro di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettere b) e c), sono redatti in tutte le lingue ufficiali della Comunità.

3. I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal centro di traduzione degli organi dell'Unione europea.

Articolo 28

Trasparenza e comunicazione

1. Dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Agenzia deve assoggettarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel far fronte alle richieste di accesso ai documenti in suo possesso.

2. L'Agenzia, di propria iniziativa, può effettuare comunicazioni nei settori che rientrano nelle sue funzioni. Essa garantisce in particolare che oltre alla pubblicazione specificata all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), il pubblico e qualsiasi altra parte interessata ricevano prontamente informazioni obiettive, affidabili e di facile comprensione relative alla propria attività.

3. Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Tutte le persone fisiche o giuridiche hanno diritto di rivolgersi per iscritto all'Agenzia utilizzando una qualsiasi delle lingue indicate all'articolo 314 del trattato. Esse hanno inoltre diritto di ricevere una risposta nella medesima lingua.

5. Le decisioni prese dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono formare oggetto di una denuncia presso il Mediatore europeo oppure di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 195 e 230 del trattato, rispettivamente.

⁽¹⁾ GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

CAPO IV

REQUISITI FINANZIARI

Articolo 29

Bilancio

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite, fatte salve altre entrate, da:

— un contributo della Comunità iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea (sezione «Commissione»),

— un contributo dei paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,

— compensi per i servizi forniti,

— contributi volontari degli Stati membri.

2. Le spese dell'Agenzia comprendono le spese di personale, di funzionamento, di infrastruttura e quelle operative.

3. Il direttore esecutivo prepara uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione insieme ad una tabella dell'organico.

4. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

5. Il consiglio di amministrazione adotta il progetto di stato di previsione, compresi la tabella provvisoria dell'organico e il programma di lavoro preliminare, e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione e ai paesi terzi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

6. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio (in seguito denominati «autorità di bilancio») lo stato di previsione e il progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea.

7. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea le stime ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere nel bilancio generale, che presenta all'autorità di bilancio a norma dell'articolo 272 del trattato.

8. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all'Agenzia.

L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.

9. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia, che diventa definitivo a seguito dell'adozione finale del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.

10. Qualsiasi modifica apportata al bilancio, compresa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.

11. Il consiglio di amministrazione comunica al più presto all'autorità di bilancio la sua intenzione di attuare progetti che possono avere importanti implicazioni finanziarie per il finanziamento del proprio bilancio, in particolare quelli relativi alla proprietà, quali la locazione o l'acquisto di edifici, di cui deve informare la Commissione e i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Nel caso in cui un ramo dell'autorità di bilancio abbia comunicato la propria intenzione di esprimere un parere, lo trasmette al consiglio di amministrazione entro le sei settimane successive alla data di notifica del progetto.

Articolo 30

Esecuzione e controllo del bilancio

1. Il direttore esecutivo esegue il bilancio dell'Agenzia.
2. Entro il 1° marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori al contabile della Commissione unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Il contabile della Commissione consolida i conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati a norma dell'articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽¹⁾ (in seguito denominato «regolamento finanziario generale»).
3. Entro il 31 marzo successivo all'esercizio chiuso, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia alla Corte dei conti unitamente a una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio. Quest'ultima è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4. Una volta ricevute le osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore redige i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

5. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.

6. Entro il 1° luglio dell'anno successivo, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, unitamente al parere del consiglio di amministrazione, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Parlamento europeo e al Consiglio nonché ai paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

7. I conti definitivi sono pubblicati.

8. Il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle sue osservazioni entro il 30 settembre e ne trasmette una copia al consiglio di amministrazione.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, dà scarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, entro il 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.

Articolo 31

Lotta alle frodi

1. Per la lotta alle frodi, alla corruzione e ad altre attività illecite, si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999.
2. L'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 ed emana prontamente le opportune disposizioni applicabili a tutti i dipendenti dell'Agenzia.
3. Le decisioni concernenti il finanziamento e i correlati accordi e strumenti di attuazione stabiliscono espressamente che la Corte dei conti e l'OLAF possono svolgere, se necessario, controlli in loco presso i beneficiari dei finanziamenti dell'Agenzia e gli agenti responsabili della loro assegnazione.

Articolo 32

Disposizioni finanziarie

La normativa finanziaria applicabile all'Agenzia è adottata dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. La normativa non può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002⁽²⁾ della Commissione che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento finanziario generale, a meno che ciò non sia espressamente necessario per il funzionamento dell'Agenzia e previo consenso della Commissione.

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Valutazione

1. Entro tre anni dalla data in cui l'Agenzia ha assunto le proprie funzioni e successivamente ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione ordina una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento.

2. La valutazione analizza l'efficacia con cui l'Agenzia svolge le proprie funzioni nonché l'incidenza dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro. La valutazione tiene conto dei pareri dei soggetti interessati, a livello sia europeo che nazionale.

3. Il consiglio di amministrazione riceve i risultati della valutazione e formula per la Commissione raccomandazioni in merito a modifiche del presente regolamento, dell'Agenzia e delle sue pratiche di lavoro; la Commissione trasmette tali raccomandazioni al Consiglio, aggiungendovi il proprio parere ed eventuali proposte, nonché, se necessario, un piano d'azione completo di calendario. Sia le raccomandazioni che i risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 34

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'Agenzia assume le proprie funzioni a partire dal 1° maggio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.2.2010
COM(2010) 61 definitivo

2010/0039 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce
un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne
degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)**

{SEC(2010) 149}

{SEC(2010) 150}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda le modifiche che è necessario apportare al regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), per garantire il buon funzionamento dell'Agenzia sulla base di un mandato chiaro per i prossimi anni. Obiettivo della proposta è adattare il regolamento in funzione delle valutazioni svolte e dell'esperienza pratica, in modo da chiarire il mandato dell'Agenzia e correggere le carenze rilevate.

Contesto generale

Frontex è stata istituita nel 2004 ed è operativa dal 2005. In risposta al programma dell'Aia, il 13 febbraio 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro dell'Agenzia FRONTEX (COM (2008) 67 def.), accompagnata da una valutazione d'impatto.

La comunicazione formulava raccomandazioni per il breve e medio periodo e proponeva idee per lo sviluppo dell'Agenzia sul lungo periodo.

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno entrambi accolto con favore la comunicazione del 2008, condividendo l'analisi della Commissione secondo cui l'Agenzia è stata un grande successo sin dagli inizi, e ne hanno chiesto l'ulteriore potenziamento. Tale ambizione figura altresì in numerose conclusioni del Consiglio e del Consiglio europeo, nel patto europeo sull'immigrazione e l'asilo e nel programma di Stoccolma, che il Consiglio europeo ha adottato il 10-11 dicembre 2009 chiedendo di potenziare l'Agenzia anche mediante una revisione del suo quadro giuridico. Il ruolo dell'Agenzia nella gestione integrata delle frontiere dell'Unione e il suo futuro orientamento generale riscuotono quindi un forte consenso interistituzionale.

Oltre alla richiamata relazione della Commissione sulla valutazione e sullo sviluppo futuro di Frontex, nel 2008 si è svolta una valutazione indipendente in conformità dell'articolo 33 del regolamento istitutivo. Sulla scorta di questa valutazione, il consiglio di amministrazione di Frontex ha rivolto alla Commissione una serie di raccomandazioni riguardanti la base giuridica dell'Agenzia.

La presente proposta risponde a tutte le raccomandazioni della comunicazione del 2008 e del consiglio di amministrazione nella misura in cui è richiesta la revisione del quadro giuridico dell'Agenzia, con le eccezioni descritte nella valutazione d'impatto.

Disposizioni vigenti

Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati.

Decisione 2005/358/CE del Consiglio, del 26 aprile 2005, relativa alla designazione della sede dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Sulla scia della comunicazione si è tenuto un intenso dibattito in sede di Consiglio e Parlamento europeo, estesosi per altro anche alla società civile e agli ambienti universitari che hanno discusso del ruolo di Frontex nel contesto della politica di immigrazione dell'Unione europea.

Vi è stato inoltre un dibattito e uno scambio regolare di informazioni con gli Stati membri nell'ambito delle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Agenzia. Questa ha poi provveduto costantemente a riferire sulle proprie attività al consiglio di amministrazione, nell'ambito delle istituzioni e attraverso le varie relazioni previste dalla base giuridica. Si sono per giunta tenute consultazioni tra i funzionari della Commissione che si occupano dell'Agenzia e i loro omologhi presso l'Agenzia stessa.

Il 10 settembre 2009 si è svolto a Baden, in Austria, un seminario sulla revisione del quadro giuridico dell'Agenzia presieduto dalla Commissione e organizzato da Frontex in collaborazione con le autorità austriache a beneficio dei membri e rappresentanti del consiglio di amministrazione. La Commissione ha poi consultato gli Stati membri nella riunione del 5 ottobre 2008 del comitato strategico sull'immigrazione, le frontiere e l'asilo.

Valutazione d'impatto

È stata fatta una valutazione d'impatto (documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2010) 149). Le subopzioni sono state ponderate in funzione dei seguenti "elementi fondanti" che rispecchiano le attività e gli obiettivi fondamentali dell'Agenzia:

- rivedere le disposizioni esistenti sull'uso delle attrezzature tecniche nelle operazioni congiunte, compresi i meccanismi per l'apporto degli Stati membri in termini di attrezzature;
- introdurre meccanismi per una migliore disponibilità di guardie di frontiera nelle operazioni congiunte;
- rivedere il ruolo dell'Agenzia nel preparare, coordinare e compiere le operazioni, anche rispetto alla ripartizione dei compiti tra Agenzia e Stati membri;
- estendere il mandato dell'Agenzia rispetto alla cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione delle frontiere;
- conferire all'Agenzia un mandato per la raccolta e il trattamento di dati personali;
- rivedere il mandato dell'Agenzia in relazione alle operazioni di rimpatrio;

- conferire all’Agenzia l’incarico di contribuire alla valutazione degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere.

Ogni opzione è stata valutata in funzione dei seguenti criteri:

- l’opzione contribuisce a correggere il difetto accertato, ovvero a centrare meglio l’obiettivo voluto;
- l’opzione incide sui paesi terzi;
- l’opzione incide sul bilancio dell’Agenzia o degli Stati membri;
- quali sono le possibili conseguenze sui diritti fondamentali.

L’opzione privilegiata è frutto della combinazione delle seguenti subopzioni:

- un meccanismo adattato con apporto obbligatorio di attrezzature a carico degli Stati membri e acquisizione graduale tramite acquisto/locazione finanziaria di attrezzature proprie da parte di Frontex, sulla base di ulteriori analisi dei fabbisogni e dei costi;
- meccanismo adattato con apporto obbligatorio di risorse umane a carico degli Stati membri e pool di guardie di frontiera distaccate a titolo semipermanente dagli Stati membri presso Frontex, con status di esperti nazionali;
- conferire all’Agenzia un ruolo di codirezione delle operazioni congiunte, stabilendo precise regole per il piano operativo, la valutazione e la notifica degli incidenti, di cui Frontex assicuri l’applicazione;
- permettere a Frontex di finanziare e realizzare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi, e di inviarvi ufficiali di collegamento;
- conferire a Frontex un mandato limitato per il trattamento dei dati personali connessi alla lotta contro le reti criminali che organizzano l’immigrazione clandestina, a condizione che tale trattamento di dati personali a cura di Frontex sia legittimo, necessario e proporzionato rispetto alle funzioni dell’Agenzia;
- attribuire a Frontex un ruolo di coordinamento nell’attuare le operazioni di rimpatrio congiunte;
- conferire a Frontex il mandato di analizzare i rischi e il fabbisogno operativi negli Stati membri.

Sulla scorta dei pareri del comitato per la valutazione d’impatto dell’8 dicembre 2009 e dell’11 gennaio 2010, la valutazione d’impatto è stata notevolmente rimaneggiata specie per quanto riguarda la definizione del problema e la linea di base, la definizione degli obiettivi generali e operativi, le sezioni relative alla sussidiarietà e alla proporzionalità, i costi.

L’opzione privilegiata trova pieno riscontro nella presente proposta legislativa, salvo per quanto riguarda il conferimento a Frontex di un mandato limitato per il trattamento dei dati personali connessi alla lotta contro le reti criminali che organizzano l’immigrazione clandestina. La Commissione è convinta della necessità di esplorare tutte le possibilità per rafforzare la lotta contro il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e la tratta di esseri

umani; tuttavia preferisce ritornare sulla questione dei dati personali nel contesto della strategia globale di scambio delle informazioni che sarà presentata nel corso dell'anno, tenendo altresì conto della riflessione, ancora da svolgere, sulle modalità per sviluppare la cooperazione tra agenzie nel settore della giustizia e degli affari interni, come vuole il programma di Stoccolma.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi

Le principali modifiche proposte al regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio corrispondono ai cambiamenti necessari per recepire l'opzione privilegiata della valutazione d'impatto. È stato poi introdotto un numero minore di modifiche di carattere essenzialmente amministrativo per tenere conto delle raccomandazioni del consiglio di amministrazione, e nuove disposizioni "standard" utilizzate in altre proposte della Commissione istitutive di nuove agenzie.

Base giuridica

Articolo 74 e articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La proposta modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce l'Agenzia Frontex, a sua volta modificato nel 2007 con regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere, entrambi basati sulle disposizioni equivalenti del trattato che istituisce la Comunità europea, ossia l'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 66.

Principio di sussidiarietà

A norma dell'articolo 74 il "Consiglio adotta misure al fine di assicurare la cooperazione amministrativa tra i servizi competenti degli Stati membri nei settori di cui al presente titolo e fra tali servizi e la Commissione".

L'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c) conferisce all'Unione il compito di sviluppare una politica volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne e instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

La presente proposta si situa nei limiti posti dalle richiamate disposizioni e soprattutto rispetta la ripartizione delle competenze voluta dal trattato, in quanto gli Stati membri restano responsabili del controllo delle frontiere esterne. In particolare, è confermato il principio per cui, nel contesto delle operazioni coordinate dall'Agenzia, gli agenti distaccati possono svolgere compiti ed esercitare competenze esclusivamente agli ordini delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante e, di norma, in loro presenza. I provvedimenti di respingimento ai sensi del codice frontiere Schengen possono essere adottati soltanto dalle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante. All'Agenzia non è delegato nessun potere decisionale in questo ambito.

Obiettivo della proposta, nel rispetto degli stessi limiti fondamentali delle disposizioni vigenti, è sviluppare una gestione integrata della cooperazione operativa e non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri.

Principio di proporzionalità

Stando all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'azione dell'Unione deve limitarsi a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. La forma scelta per questa azione dell'Unione deve permettere alla proposta di conseguire i suoi obiettivi e di essere attuata quanto più efficacemente.

L'iniziativa proposta (modifica del regolamento) costituisce un nuovo sviluppo dell'acquis di Schengen finalizzato alla lotta contro l'organizzazione dell'immigrazione clandestina e assicura la cooperazione tra i servizi competenti delle amministrazioni nazionali e fra tali servizi e la Commissione. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Non sarebbero adeguati altri strumenti poiché la presente proposta modifica un regolamento.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta modifica il vigente regolamento in ordine al mandato e al funzionamento di un'agenzia europea. La sovvenzione concessa all'Agenzia Frontex costituisce già parte del bilancio dell'Unione.

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Conseguenze dei vari protocolli allegati ai trattati e degli accordi di associazione conclusi con paesi terzi

La base giuridica della presente proposta è contenuta nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; di conseguenza si applica il sistema “a geometria variabile” previsto nei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e sulla posizione della Danimarca, e dal protocollo Schengen. La proposta è basata sull'acquis di Schengen. È pertanto necessario esaminare le conseguenze connesse ai vari protocolli, descritte qui di seguito.

Regno Unito e Irlanda

Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano al presente regolamento ai sensi dell'articolo 4 del protocollo sull'acquis di Schengen allegato al TUE e al TFUE, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen.

Danimarca

In virtù del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del TFUE.

La proposta sviluppa l'acquis di Schengen, quindi, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla misura del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista in quella parte, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno.

Islanda e Norvegia

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹.

Svizzera

Per quanto riguarda la Svizzera, la proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen².

Liechtenstein

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la proposta costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen³.

Rassegna rapida delle modifiche proposte

Articolo 1 – Istituzione dell'Agenzia

- chiarisce il quadro giuridico nel cui ambito opera l'Agenzia

Articolo 1 bis – Definizioni

- chiarisce la definizione di “Stato membro ospitante”
- introduce il nozione di “squadre comuni di sostegno Frontex”
- rivede la definizione di “attrezzature tecniche”

Articolo 2 – Compiti principali

- paragrafo 1, lettera c): amplia i lavori connessi all'analisi di rischi

¹ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

² GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

³ GU L [...] del [...], pag. [...].

- paragrafo 1, lettera d): intensifica i lavori legati alla ricerca
- paragrafo 1, lettera f): introduce la possibilità di coordinare operazioni di rimpatrio congiunte
- paragrafo 1, lettera h): introduce una nuova funzione di sviluppo e gestione dei sistemi informativi
- paragrafo 1, lettera i): introduce una nuova funzione di assistenza a Eurosur
- paragrafo 1 bis: introduce l'obbligo per tutto il personale partecipante, per esempio, alle operazioni congiunte o alle operazioni di rimpatrio congiunte di ricevere una formazione adeguata in materia di diritti fondamentali
- paragrafo 2, terzo comma: introduce un meccanismo di rendicontazione al consiglio di amministrazione circa le attività operative degli Stati membri con i paesi terzi

Articolo 3 – Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

- paragrafo 1: introduce l'obbligo di stabilire un piano operativo ed effettuare un'analisi dei rischi preventiva, e dà all'Agenzia la possibilità di porre termine alle operazioni se non ricorrono più le condizioni per il loro svolgimento
- paragrafo 2: nuovo – introduce l'obbligo per l'Agenzia di istituire un pool di guardie di frontiera
- paragrafo 4: introduce l'obbligo di trasmettere le relazioni di valutazione delle operazioni al consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal termine dell'operazione
- paragrafo 5: prevede la possibilità di maggiore sostegno finanziario

Articolo 3 bis – Aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota (nuovo)

Introduce un nuovo articolo che precisa al paragrafo 1 le condizioni generali applicabili all'obbligo di stabilire un piano operativo per ciascuna operazione. L'articolo dispone in ordine al contenuto e ai componenti del piano operativo, ai compiti e alle responsabilità rispettive, alla composizione delle squadre, al comando e al controllo, al meccanismo di rendicontazione, ossia la valutazione e la notifica degli incidenti, alle attrezzature tecniche e alla competenza giurisdizionale.

I paragrafi 2 e 3 introducono l'obbligo per l'Agenzia e lo Stato membro richiedente di concordare un piano operativo e per l'Agenzia di garantire l'attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi.

Articolo 3 ter – Composizione e invio delle squadre comuni di sostegno Frontex (nuovo)

Introduce un nuovo articolo che stabilisce:

al paragrafo 1, le condizioni generali sui profili e sul numero di guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre Frontex,

al paragrafo 2, l'obbligo in capo all'Agenzia di contribuire alle squadre Frontex,

al paragrafo 3, l'obbligo in capo agli Stati membri di inviare guardie di frontiera per una missione,

al paragrafo 4, l'obbligo per i membri delle squadre di operare nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana,

al paragrafo 5, che la comunicazione relativa alle squadre Frontex passa per i punti nazionali di contatto,

al paragrafo 5, l'obbligo in capo all'Agenzia di nominare un agente di coordinamento per ogni intervento delle squadre Frontex,

al paragrafo 6, l'obbligo per l'Agenzia di sostenere i costi delle guardie di frontiera degli Stati membri che partecipano alle squadre Frontex.

Articolo 4 – Analisi dei rischi

Introduce l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere le informazioni necessarie sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne.

Introduce un nuovo comma che fa obbligo all'Agenzia di valutare periodicamente la capacità degli Stati membri di far fronte a problemi imminenti alle frontiere esterne.

Articolo 5 – Formazione

Introduce l'obbligo per gli Stati membri di integrare nei programmi di formazione dei rispettivi corpi nazionali di guardie di frontiera la base comune elaborata da Frontex e fa esplicito riferimento al fatto che tali programmi debbano contemplare, al pari di questa, aspetti relativi ai diritti fondamentali.

Articolo 6 – Ricerca

Potenzia il ruolo dell'Agenzia che deve, in particolare, monitorare gli sviluppi nella ricerca scientifica relativa al settore, e contribuirvi.

Articolo 7 – Attrezzature tecniche

Le disposizioni relative alle attrezzature tecniche sono così modificate:

al paragrafo 1, è chiarito il mandato dell'Agenzia in ordine all'acquisto o alla locazione finanziaria di attrezzature tecniche e alle regole di immatricolazione dei mezzi pesanti,

al paragrafo 2, è fatto obbligo all'Agenzia di creare e conservare un registro centrale del parco attrezzature tecniche,

al paragrafo 3, è fatto obbligo agli Stati membri di contribuire al parco attrezzature tecniche con un numero minimo di attrezzature per coprire il fabbisogno dell'Agenzia,

al paragrafo 4, sono stabilite le regole per la gestione del parco attrezzature tecniche da parte dell’Agenzia,

al paragrafo 5, sono stabilite le regole per il rimborso del numero minimo di attrezzature per tipo, le condizioni di invio e i costi ammissibili,

al paragrafo 6, è fatto obbligo all’Agenzia di riferire circa la composizione del parco attrezzature tecniche e l’invio delle attrezzature che ne fanno parte, e viene disposto il conseguente intervento del consiglio di amministrazione.

Articolo 8 – Sostegno agli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere esterne

L’articolo è soppresso in quanto ricompreso nelle disposizioni sulle operazioni congiunte, sulle attrezzature tecniche e sulle squadre comuni di sostegno Frontex.

Articolo 8 sexies – Piano operativo

Il paragrafo 1 apporta gli adattamenti necessari a seguito delle disposizioni del nuovo articolo 3 bis.

Articolo 8 nonies – Costi

Il paragrafo 1 introduce una disposizione per il rimborso dei costi relativi alle squadre Frontex.

Articolo 9 – Cooperazione in materia di rimpatrio

Il paragrafo 1 dà chiarimenti relativi alla politica di rimpatrio dell’UE, prevede disposizioni finanziarie e introduce la possibilità per gli Stati membri di chiedere all’Agenzia di provvedere al coordinamento di un’operazione di rimpatrio.

I paragrafi 2 e 3 fanno obbligo all’Agenzia di adottare un codice di condotta applicabile durante le operazioni di rimpatrio congiunte, con riguardo in particolare al monitoraggio dei rimpatri forzati e al rispetto dei diritti fondamentali.

Il paragrafo 4 impone agli Stati membri di informare l’Agenzia circa le operazioni di rimpatrio previste e il grado di assistenza che chiedono all’Agenzia, e a quest’ultima di stabilire un piano operativo aperto di cui deciderà il consiglio di amministrazione.

Il paragrafo 5 chiarisce il ruolo dell’Agenzia con riguardo all’identificazione dei paesi terzi interessati.

Articolo 11 – Sistemi di scambio delle informazioni

Modifica il ruolo dell’Agenzia cui impone di agevolare lo scambio di informazioni.

Introduce l'obbligo per l'Agenzia di sviluppare e gestire un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate.

Articolo 11 bis – Protezione dei dati (nuovo)

Impone all'Agenzia l'obbligo di trattare i dati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e al consiglio di amministrazione di stabilire modalità di applicazione del richiamato regolamento.

Articolo 11 ter – Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate (nuovo)

Fa obbligo all'Agenzia di applicare i principi di sicurezza della decisione 2001/844 per le informazioni classificate e di trattare le informazioni sensibili non classificate in conformità dei principi adottati e attuati dalla Commissione.

Articolo 13 – Collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali

Introduce la possibilità di collaborare con altre agenzie, organi e organismi dell'UE.

Articolo 14 – Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

Aggiunge i seguenti paragrafi:

il paragrafo 2 permette all'Agenzia di inviare ufficiali di collegamento nei paesi terzi,

il paragrafo 3 descrive i compiti degli ufficiali di collegamento,

il paragrafo 4 permette all'Agenzia di godere dei finanziamenti dell'Unione, varare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi e invitare osservatori,

il paragrafo 5 impone agli Stati membri l'obbligo di chiarire ove opportuno il ruolo dell'Agenzia negli accordi bilaterali con i paesi terzi,

il paragrafo 7 subordina al previo parere favorevole della Commissione l'invio di ufficiali di collegamento e la conclusione di accordi di lavoro con paesi terzi.

Articolo 15 bis – Accordo sulla sede (nuovo)

Precisa la necessità e le condizioni di un accordo sulla sede tra l'Agenzia e lo Stato membro che la ospita.

Articolo 17 – Personale

Il paragrafo 3 chiarisce il ruolo del personale dell'Agenzia prevedendo che alle attività operative partecipino personale qualificato.

Articolo 20 – Poteri del consiglio di amministrazione

Il paragrafo 2, lettera h) stabilisce che è necessario il previo accordo della Commissione per adottare/modificare la struttura organizzativa e la politica relativa al personale dell’Agenzia (nuovo).

Il paragrafo 2, lettera i) inserisce una disposizione relativa all’approvazione del piano pluriennale dell’Agenzia (nuovo)

Il paragrafo 4 riflette il ruolo potenziato dell’Agenzia in relazione alle pertinenti attività di ricerca.

Articolo 21 – Composizione del consiglio di amministrazione

Il paragrafo 1 elimina le restrizioni al rinnovo del mandato.

Il paragrafo 3 introduce un riferimento agli accordi di associazione conclusi.

Articolo 25 – Funzioni e poteri del direttore esecutivo

Il paragrafo 3, lettera g) introduce l’obbligo di attuare i piani operativi.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74 e l'articolo 77, paragrafo 1, lettere b) e c),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Uno degli obiettivi politici chiave dell'Unione europea è lo sviluppo di una politica migratoria europea lungimirante e articolata, fondata sulla solidarietà e la responsabilità.
- (2) La politica dell'Unione europea nel settore delle frontiere esterne mira a una gestione integrata atta a garantire un livello elevato e uniforme di controllo e sorveglianza, necessario corollario alla libera circolazione delle persone nell'ambito dell'Unione europea e componente essenziale di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine è prevista l'istituzione di norme comuni in materia di criteri e procedure relativi al controllo delle frontiere esterne.
- (3) L'efficace attuazione delle norme comuni rende necessario un maggiore coordinamento della cooperazione operativa tra gli Stati membri.
- (4) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di asilo, il non respingimento, la non discriminazione, i diritti del bambino e il diritto a un ricorso effettivo. Gli Stati membri devono applicare il presente regolamento osservando tali diritti e principi.

- (5) Nel 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2007/2004 che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea⁴, di seguito denominata "Agenzia", operativa dal maggio 2005.
- (6) Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è stato modificato nel 2007 con regolamento (CE) n. 863/2007 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere⁵.
- (7) Una gestione efficace delle frontiere esterne attraverso controlli e sorveglianza contribuisce alla lotta contro l'immigrazione clandestina e la tratta di esseri umani nonché alla riduzione delle minacce alla sicurezza interna, all'ordine pubblico, alla sanità pubblica e alle relazioni internazionali degli Stati membri.
- (8) Il controllo di frontiera alle frontiere esterne è nell'interesse non solo dello Stato membro alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito il controllo di frontiera interno.
- (9) Il programma pluriennale per uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio del cittadino, adottato dal Consiglio europeo del 10-11 dicembre 2009 (programma di Stoccolma), chiede che sia precisato e potenziato il ruolo di Frontex in relazione alla gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea.
- (10) Occorre pertanto rivedere il mandato dell'Agenzia al fine di rafforzarne in particolare le capacità operative, procurando nel contempo che le misure prese siano tutte proporzionate agli obiettivi perseguiti e rispettino pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il divieto di respingimento.
- (11) Occorre rafforzare, in termini di risorse tecniche disponibili, le attuali possibilità di assistenza effettiva agli Stati membri in relazione agli aspetti operativi della gestione delle frontiere esterne; l'Agenzia deve poter pianificare con sufficiente precisione il coordinamento delle operazioni congiunte o dei progetti pilota.
- (12) Stabilendo una quantità minima di attrezzature tecniche necessarie fornite su base obbligatoria dagli Stati membri e/o dall'Agenzia si contribuirà ampiamente a migliorare la pianificazione e l'attuazione delle operazioni previste coordinate dall'Agenzia.
- (13) L'Agenzia dovrebbe gestire elenchi delle attrezzature tecniche messe a disposizione dagli Stati membri e dall'Agenzia stessa, contribuendo in tal modo alla "messa in comune" delle risorse materiali. Tali elenchi dovrebbero contenere un numero minimo di attrezzature tecniche necessarie per categoria, affinché l'Agenzia possa svolgere le sue attività.
- (14) Per assicurare l'efficacia delle operazioni, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione un numero adeguato di guardie di frontiera qualificate che partecipino alle operazioni congiunte e ai progetti pilota. Occorre pertanto creare squadre di guardie di frontiera di cui l'Agenzia possa disporre l'invio.

⁴ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

⁵ GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.

- (15) L’Agenzia deve poter contribuire a queste squadre con guardie di frontiera distaccate a titolo semipermanente dagli Stati membri, che siano soggette, nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, allo stesso quadro giuridico applicabile agli agenti direttamente distaccati dagli Stati membri presso le squadre. È opportuno che l’Agenzia adatti le sue regole interne relative agli esperti nazionali distaccati affinché lo Stato ospitante possa impartire le istruzioni direttamente alle guardie di frontiera durante le operazioni congiunte e i progetti pilota.
- (16) Un piano operativo chiaro che preveda una valutazione e l’obbligo di notificare gli incidenti, convenuto prima dell’avvio delle operazioni tra gli Stati membri partecipanti e l’Agenzia, contribuirà ampiamente a raggiungere gli obiettivi del presente regolamento con un modus operandi più armonizzato per quanto riguarda il coordinamento delle operazioni.
- (17) L’Agenzia deve utilizzare il meccanismo di notifica degli incidenti per trasmettere alle autorità pubbliche competenti e al consiglio di amministrazione tutte le informazioni relative ad accuse attendibili di violazioni del regolamento (CE) n. 2007/2004 oppure del codice frontiere Schengen, in particolare dei diritti fondamentali, durante le operazioni congiunte e i progetti pilota.
- (18) L’analisi dei rischi si è rivelata un elemento fondamentale nello svolgimento delle operazioni alle frontiere esterne. È opportuno migliorarne la qualità introducendo un metodo di valutazione delle strutture, attrezzature e risorse nazionali di cui dispongono gli Stati membri.
- (19) L’Agenzia dovrebbe offrire una formazione a livello europeo, vertente anche sui diritti fondamentali, per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di frontiera, e una formazione supplementare e seminari, in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne e allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri, per i funzionari dei servizi nazionali competenti. L’Agenzia può organizzare attività di formazione in cooperazione con gli Stati membri nel loro territorio. È opportuno che gli Stati membri integrino i risultati dei lavori dell’Agenzia in questo ambito nei rispettivi programmi nazionali di formazione delle guardie di frontiera.
- (20) L’Agenzia dovrebbe monitorare gli sviluppi nella ricerca scientifica relativa al settore, contribuirvi e trasmettere le informazioni pertinenti alla Commissione e agli Stati membri.
- (21) Nella maggioranza degli Stati membri gli aspetti operativi concernenti il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare negli Stati membri sono competenza delle autorità preposte al controllo delle frontiere esterne. Considerato l’evidente valore aggiunto di svolgere questi compiti a livello dell’Unione, l’Agenzia, nel pieno rispetto della politica di rimpatrio dell’UE, dovrebbe offrire di conseguenza l’assistenza e il coordinamento necessari per organizzare le operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri, individuare le pratiche migliori in relazione all’acquisizione di documenti di viaggio e definire un codice di condotta da applicarsi durante l’allontanamento dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nei territori degli Stati membri. Non devono essere mobilitate risorse finanziarie dell’Unione per attività e operazioni non conformi alla Carta dei diritti fondamentali.

- (22) Per assolvere le proprie funzioni e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può collaborare con l'Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali e altre agenzie, organi e organismi dell'Unione europea, le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti per le materie contemplate dal regolamento (CE) n. 2007/2004, nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato. L'Agenzia dovrebbe agevolare la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne.
- (23) La cooperazione con i paesi terzi nelle materie disciplinate dal regolamento (CE) n. 2007/2004 diventa sempre più importante. Per stabilire un modello di cooperazione solida con i paesi terzi interessati, è necessario che all'Agenzia sia data la possibilità di varare e finanziarie progetti di assistenza tecnica e inviare ufficiali di collegamento nei paesi terzi, di invitare rappresentanti dei paesi terzi affinché partecipino alle sue attività dopo aver ricevuto una formazione appropriata. Instaurare una cooperazione con i paesi terzi è altresì importante per promuovere le norme europee in materia di gestione delle frontiere, segnatamente il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana.
- (24) Onde garantire condizioni d'impiego aperte e trasparenti e la parità di trattamento, al personale e al direttore esecutivo dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari dell'Unione e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione ("statuto"), comprese le regole relative al segreto professionale o altro equivalente obbligo di segretezza.
- (25) Al trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁶. Il garante europeo della protezione dei dati deve pertanto controllare il trattamento dei dati personali effettuato dall'Agenzia e avere il potere di ottenere dall'Agenzia l'accesso a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini.
- (26) Quanto al trattamento dei dati personali a cura degli Stati membri, si applica in pieno la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁷.
- (27) Quando assicura la gestione operativa dei sistemi IT, è opportuno che l'agenzia osservi le norme europee e internazionali tenendo conto dei più elevati requisiti professionali.
- (28) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la necessità di istituire una gestione integrata della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il

⁶ GUL 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁷ GUL 281 del 23.11.1995, pag. 31.

conseguimento di quegli obiettivi, in virtù del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (29) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo⁸. Di conseguenza, le delegazioni della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia dovrebbero essere associate, in qualità di membri, al consiglio di amministrazione dell'Agenzia, sebbene con un diritto di voto limitato.
- (30) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁹, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo.
- (31) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettere A, B e G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE¹⁰.
- (32) A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte a norma della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvo per le misure che determinano quali siano i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri, e le misure relative all'instaurazione di un modello uniforme per i visti. La presente proposta sviluppa l'acquis di Schengen, quindi, a norma dell'articolo 4 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca decide, entro un periodo di sei mesi dalla misura del Consiglio su una proposta o iniziativa volta a sviluppare l'acquis di Schengen e prevista nella parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, se intende recepire tale misura nel proprio diritto interno.

⁸ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁹ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁰ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

- (33) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹¹. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (34) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹². L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (35) L'Agenzia dovrebbe agevolare l'organizzazione di interventi operativi in cui gli Stati membri possano avvalersi delle conoscenze specialistiche e delle attrezzature che l'Irlanda e il Regno Unito saranno disposti a offrire, secondo modalità da decidere caso per caso dal consiglio di amministrazione. A tal fine, i rappresentanti dell'Irlanda e del Regno Unito dovrebbero essere invitati ad assistere a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione, per consentire loro di partecipare pienamente alle deliberazioni in vista della preparazione di tali interventi operativi.
- (36) È pendente una controversia tra il Regno di Spagna e il Regno Unito sulla demarcazione delle frontiere di Gibilterra.
- (37) La sospensione dell'applicabilità del presente regolamento alle frontiere di Gibilterra non implica cambiamenti nelle rispettive posizioni degli Stati interessati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifiche

Il regolamento (CE) n. 2007/2004 è così modificato:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatta salva la competenza degli Stati membri in materia di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne, l'Agenzia semplifica e rende più efficace l'applicazione delle misure dell'Unione europea vigenti e future relative alla gestione delle frontiere esterne, in particolare il codice frontiere Schengen¹³, in osservanza delle pertinenti norme di diritto dell'Unione, di diritto internazionale, degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale e dei diritti fondamentali, garantendo il coordinamento delle azioni intraprese dagli Stati membri ai fini dell'applicazione di tali misure, contribuendo in tal modo a un livello efficace, elevato e uniforme di controllo delle persone e di sorveglianza delle frontiere esterne degli Stati membri."

2) L'articolo 1 bis è così modificato:

¹¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

¹² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

¹³ GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.

- a) il punto 2 è sostituito dal seguente:
 - “2. “Stato membro ospitante”: lo Stato membro nel cui territorio, o nelle cui immediate adiacenze, è inviata una squadra di intervento rapido alle frontiere o ha luogo un’operazione congiunta o un progetto pilota;”
 - b) il punto 4 è sostituito dal seguente:
 - “4. “membri delle squadre”: le guardie di frontiera di Stati membri che operano in una squadra di intervento rapido alle frontiere ovvero in una squadra comune di sostegno Frontex e non appartengono allo Stato membro ospitante;”
 - c) è aggiunto il seguente punto 7:
 - “7. “attrezzature tecniche”: qualunque tipo di attrezzatura tecnica inviata durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, le operazioni delle squadre di intervento rapido alle frontiere, le operazioni di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica.”
- 3) L'articolo 2 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è così modificato:
 - i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
 - “c) effettua analisi dei rischi, compresa la valutazione della capacità degli Stati membri di far fronte a minacce e sollecitazioni alle frontiere esterne;
 - d) partecipa agli sviluppi della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne;”
 - ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
 - “f) offre agli Stati membri il supporto necessario e, se richiesto, il coordinamento per l’organizzazione di operazioni di rimpatrio congiunte;”
 - iii) sono inserite le seguenti lettere h) e i):
 - “h) sviluppa e gestisce sistemi informativi che consentano scambi rapidi e affidabili di informazioni sui rischi emergenti alle frontiere esterne, compresa la rete di informazione e coordinamento creata con decisione 2005/267/CE del Consiglio¹⁴;
 - i) presta la necessaria assistenza per sviluppare e gestire un sistema europeo di sorveglianza di frontiera e, ove opportuno, per creare un sistema comune di condivisione delle informazioni, compresa l’interoperabilità dei sistemi.”
 - b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

¹⁴ GUL 83 dell’1.4.2005, pag. 48.

“Tutte le guardie di frontiera e altro personale degli Stati membri, nonché quello dell’Agenzia, ricevono, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall’Agenzia, una formazione sulla pertinente normativa UE e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l’accesso alla protezione internazionale.”

c) al paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri riferiscono all'Agenzia sulle attività operative alle frontiere esterne che si collocano al di fuori del quadro dell'Agenzia. Il direttore esecutivo informa il consiglio di amministrazione di tali attività su base regolare e almeno una volta l'anno.”

4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

Operazioni congiunte e progetti pilota alle frontiere esterne

1. L'Agenzia valuta, approva e coordina le proposte degli Stati membri relative alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, comprese le richieste riguardanti circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica e operativa.

L'Agenzia stessa può avviare operazioni congiunte e progetti pilota in cooperazione con gli Stati membri.

Essa può inoltre decidere di mettere le proprie attrezzature tecniche a disposizione degli Stati membri che prendono parte alle operazioni congiunte o ai progetti pilota.

Precede le operazioni congiunte e i progetti pilota un'attenta analisi dei rischi.

L’Agenzia può altresì porre termine alle operazioni congiunte e ai progetti pilota se non ricorrono più le condizioni per il loro svolgimento.

2. L’Agenzia istituisce un pool di guardie di frontiera denominato “squadre comuni di sostegno Frontex” in conformità dell’articolo 3 ter, per l’eventuale partecipazione alle operazioni congiunte e ai progetti pilota di cui al paragrafo 1. L’Agenzia decide l’invio di risorse umane e attrezzature tecniche a norma degli articoli 3 bis e 7.

3. L'Agenzia può operare attraverso i propri reparti specializzati di cui all'articolo 16, per quanto concerne l'organizzazione pratica delle operazioni congiunte e dei progetti pilota.

4. L'Agenzia valuta i risultati delle operazioni congiunte e dei progetti pilota e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro 60 giorni dal termine dell'attività. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa dei risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle operazioni e dei progetti futuri da inserire nella propria relazione generale di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera b).

5. L'Agenzia può decidere di finanziare o cofinanziare le operazioni congiunte e i progetti pilota di cui al paragrafo 1 con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia.”

5) Sono inseriti i seguenti articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater:

“Articolo 3 bis

Aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota

1. Il direttore esecutivo stabilisce un piano operativo per le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il direttore esecutivo e lo Stato membro ospitante concordano il piano operativo che definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi in tempo utile prima dell'inizio previsto dell'attività.

Il piano operativo comprende i seguenti elementi:

- a) una descrizione della situazione con modus operandi e obiettivi dell'invio, scopo operativo compreso;
- b) la durata prevedibile dell'operazione congiunta o del progetto pilota;
- c) l'area geografica in cui si svolgerà l'operazione congiunta o il progetto pilota;
- d) una descrizione dei compiti e istruzioni specifiche per gli agenti distaccati, anche in merito all'autorizzazione a consultare banche dati e portare armi d'ordinanza, munizioni e equipaggiamento nello Stato membro ospitante;
- e) la composizione delle squadre di agenti distaccati;
- f) disposizioni in ordine al comando e controllo, compreso il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della cooperazione con gli agenti distaccati e con l'Agenzia, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando durante la missione, e la posizione gerarchica degli agenti distaccati;
- g) le attrezzature tecniche da inviare durante l'operazione congiunta o il progetto pilota, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, il personale tecnico, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;
- h) un meccanismo di rendicontazione e valutazione contenente disposizioni dettagliate sulla notifica degli incidenti, i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.
- i) per le operazioni in mare, requisiti specifici riguardanti la competenza giurisdizionale e le disposizioni di diritto del mare relative all'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta o il progetto pilota.

2. Qualsiasi modifica o adattamento del piano operativo è subordinata al consenso del direttore esecutivo e dello Stato membro ospitante. L'Agenzia trasmette immediatamente copia del piano operativo modificato o adattato agli Stati membri partecipanti.

3. L’Agenzia, nell’ambito delle sue funzioni di coordinamento, garantisce l’attuazione operativa di tutti gli aspetti organizzativi delle operazioni congiunte e dei progetti pilota di cui al presente articolo, compresa la presenza di un membro del suo personale.

Articolo 3 ter

Composizione e invio delle squadre comuni di sostegno Frontex

1. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri aventi diritto di voto dei profili e del numero complessivo delle guardie di frontiera da mettere a disposizione per le squadre comuni di sostegno Frontex. La stessa procedura si applica per eventuali successive modifiche dei profili e del numero complessivo. Gli Stati membri contribuiscono alle squadre comuni di sostegno Frontex tramite un pool nazionale in base ai diversi profili stabiliti, designando le guardie di frontiera corrispondenti ai profili richiesti.
2. L’Agenzia contribuisce altresì alle squadre comuni di sostegno Frontex con guardie di frontiera distaccate dagli Stati membri in qualità di esperti nazionali a norma dell’articolo 17, paragrafo 5. A questo fine gli Stati membri contribuiscono distaccando guardie di frontiera presso l’Agenzia in qualità di esperti nazionali. La durata massima del distacco non è superiore a sei mesi su dodici. Ai fini del presente regolamento, tali guardie di frontiera sono considerate agenti distaccati con le competenze e i compiti descritti all’articolo 10. Ai fini dell’applicazione degli articoli 3 quater, 10 e 10 ter, lo Stato membro che ha distaccato le guardie di frontiera in questione è considerato “Stato membro di origine” come definito all’articolo 1 bis, punto 3. Agli altri agenti impiegati dall’Agenzia su base temporanea che non sono qualificati per svolgere attività di controllo di frontiera sono affidate, durante le operazioni congiunte e i progetti pilota, soltanto funzioni di coordinamento.
3. Gli Stati membri mettono a disposizione le guardie di frontiera su richiesta dell’Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. La richiesta va inoltrata almeno 30 giorni prima della missione. Lo Stato membro di origine conserva la sua autonomia per quanto riguarda la selezione del personale e la durata della missione.
4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre comuni di sostegno Frontex rispettano pienamente i diritti fondamentali e la dignità umana. Qualsiasi misura adottata nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze deve essere proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa. Quando svolgono i loro compiti ed esercitano le loro competenze, i membri delle squadre non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
5. A norma dell’articolo 8 octies, l’Agenzia nomina un agente di coordinamento per ogni operazione congiunta e progetto pilota in cui siano impiegate squadre comuni di sostegno Frontex.

6. L’Agenzia copre i costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione per le squadre comuni di sostegno Frontex a norma del paragrafo 1, in conformità dell’articolo 8 nonies.

Articolo 3 quater

Istruzioni alle squadre comuni di sostegno Frontex

1. Durante la missione delle squadre comuni di sostegno Frontex, le istruzioni alle squadre sono impartite dallo Stato membro ospitante conformemente al piano operativo di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 1.
 2. L’Agenzia, tramite l’agente di coordinamento di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 5, può comunicare i suoi pareri sulle istruzioni allo Stato membro ospitante il quale, in tale eventualità, ne tiene conto.
 3. A norma dell’articolo 8 octies, lo Stato membro ospitante fornisce all’agente di coordinamento tutta l’assistenza necessaria, compreso il pieno accesso alle squadre comuni di sostegno Frontex in qualsiasi momento per tutta la durata della missione.
 4. Nello svolgimento dei loro compiti e nell’esercizio delle loro competenze, i membri delle squadre comuni di sostegno Frontex restano soggetti alle misure disciplinari dei rispettivi Stati membri d’origine.”
- 6) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Articolo 4

Analisi dei rischi

L’Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi.

Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sottoporre al Consiglio e alla Commissione. A questi fini gli Stati membri trasmettono all’Agenzia tutte le informazioni necessarie sulla situazione e sulle ipotesi di minaccia alle frontiere esterne.

L’Agenzia valuta periodicamente la capacità degli Stati membri di far fronte a problemi imminenti, comprese le minacce e le sollecitazioni presenti e future alle frontiere esterne dell’Unione europea. L’Agenzia valuta pertanto le strutture, le attrezzature e le risorse nazionali degli Stati membri finalizzate al controllo di frontiera, e almeno una volta l’anno riferisce i risultati di queste valutazioni al consiglio di amministrazione.

L’Agenzia tiene conto dei risultati del modello comune di analisi integrata dei rischi nell’elaborare una base comune per la formazione delle guardie di frontiera di cui all’articolo 5.”

- 7) All’articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

“L’Agenzia crea e sviluppa una base comune per la formazione delle guardie di frontiera e offre formazione a livello europeo per gli istruttori del corpo nazionale delle guardie di

frontiera degli Stati membri, anche in materia di diritti fondamentali e accesso alla protezione internazionale.

Gli Stati membri integrano tale base comune nei corsi di formazione dei rispettivi corpi nazionali.”

8) Gli articoli 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 6

Monitoraggio e contributo in materia di ricerca

L'Agenzia provvede a monitorare gli sviluppi nel settore della ricerca pertinenti al controllo e alla sorveglianza delle frontiere esterne, contribuisce ad essi e trasmette tali informazioni alla Commissione e agli Stati membri.

Articolo 7

Attrezzature tecniche

1. L'Agenzia può acquistare o prendere in locazione attrezzature tecniche di controllo delle frontiere esterne da inviare durante le operazioni congiunte, i progetti pilota, le operazioni delle squadre di intervento rapido alle frontiere, le operazioni di rimpatrio o i progetti di assistenza tecnica, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia. L'acquisto di attrezzature comportanti costi significativi a carico dell'Agenzia è preceduto da un'attenta analisi costi-benefici e del fabbisogno. Ove l'Agenzia acquisti o prenda in locazione importanti attrezzature tecniche come unità navali o altri mezzi da pattugliamento costiero e in mare aperto da utilizzare nelle operazioni congiunte, si applicano le seguenti disposizioni:
 - in caso di acquisto, l'Agenzia concorda formalmente con uno Stato membro che questi provvederà all'immatricolazione dell'attrezzatura;
 - in caso di locazione finanziaria, deve trattarsi di attrezzatura immatricolata in uno Stato membro.

Lo Stato membro dell'immatricolazione ovvero il fornitore dell'attrezzatura tecnica mette a disposizione gli esperti e il personale tecnico necessari per un uso dell'attrezzatura corretto sul piano giuridico e sicuro.

2. L'Agenzia crea e conserva un registro centrale del parco attrezzature tecniche comprendente le attrezzature di controllo delle frontiere esterne di proprietà degli Stati membri o dell'Agenzia. Il parco attrezzature tecniche contiene un numero minimo di attrezzature tecniche per tipo, definito in conformità del paragrafo 5. Le unità rientranti nel parco attrezzature tecniche sono utilizzate per le attività di cui agli articoli 3, 8 bis e 9.
3. Gli Stati membri contribuiscono al parco attrezzature tecniche di cui al paragrafo 2. Essi mettono a disposizione le attrezzature tecniche rientranti nel numero minimo di attrezzature fornite per un anno determinato entro 30 giorni dalla richiesta

dell’Agenzia, a meno che si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull’adempimento dei compiti nazionali. Il loro apporto al parco attrezzature tecniche è soggetto a revisione annua.

4. L’Agenzia tiene il registro del parco attrezzature tecniche come segue:
 - (a) classificazione per tipo di attrezzatura e per tipo di operazione;
 - (b) classificazione per proprietario (Stato membro, Agenzia, altro);
 - (c) numero complessivo delle attrezzature richieste;
 - (d) personale richiesto, se applicabile;
 - (e) altre informazioni come dati di immatricolazione, condizioni di trasporto e manutenzione, regimi nazionali di esportazione applicabili, istruzioni tecniche, ovvero altre informazioni necessarie per la corretta manipolazione delle attrezzature.
5. L’Agenzia finanzia l’invio delle attrezzature rientranti nel numero minimo di attrezzature fornite da un determinato Stato membro per un anno determinato. L’invio di attrezzature che non rientrano in tale numero minimo è cofinanziato dall’Agenzia fino a un massimo del 60% delle spese ammissibili.

Il consiglio di amministrazione decide annualmente le regole applicabili, in particolare il numero minimo complessivo per tipo di attrezzatura, le condizioni di invio e le modalità di rimborso dei costi, su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell’articolo 24. Per motivi di bilancio, il consiglio di amministrazione decide entro il 31 marzo.

L’Agenzia propone il numero minimo di attrezzature in funzione del fabbisogno, in particolare della capacità di realizzare le operazioni congiunte, i progetti pilota e le operazioni di rimpatrio, in conformità del programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno in questione.
6. L’Agenzia riferisce mensilmente al consiglio di amministrazione circa la composizione del parco attrezzature tecniche e l’invio delle attrezzature che ne fanno parte. Ove non sia raggiunto il numero minimo di attrezzature di cui al paragrafo 5, il direttore esecutivo ne informa immediatamente il consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione decide senza indugio sull’ordine di priorità di invio, prende opportune misure per correggere le carenze rilevate e ne informa la Commissione. La Commissione può riferire successivamente al Parlamento europeo e al Consiglio, esprimendo la sua valutazione.”
- 9) L'articolo 8 è soppresso.
- 10) All’articolo 8 sexies, il paragrafo 1 è così modificato:
 - a) le lettere f) e g) sono sostituite dalla seguenti:
 - “f) disposizioni in ordine al comando e controllo, compreso il nome e il grado delle guardie di frontiera dello Stato membro ospitante responsabili della

cooperazione con le squadre di intervento rapido alle frontiere, in particolare delle guardie di frontiera che hanno il comando delle squadre durante la missione, e la posizione gerarchica delle stesse;

g) le attrezzature tecniche da inviare insieme con le squadre, comprensive di requisiti specifici come le condizioni d'uso, il personale tecnico, il trasporto e altri aspetti logistici, e le disposizioni finanziarie;

b) sono inserite le seguenti lettere h) e i):

“h) un meccanismo di rendicontazione e valutazione contenente disposizioni dettagliate sulla notifica degli incidenti, i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale a norma dell'articolo 3, paragrafo 4.

i) per le operazioni in mare, requisiti specifici riguardanti la competenza giurisdizionale e le disposizioni di diritto del mare relative all'area geografica in cui si svolge l'operazione congiunta o il progetto pilota.”

11) All'articolo 8 nonies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'Agenzia copre pienamente i seguenti costi sostenuti dagli Stati membri nel mettere le loro guardie di frontiera a disposizione ai fini di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e agli articoli 8 bis e 8 quater:”

12) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Cooperazione in materia di rimpatrio

1. L'Agenzia, fatta salva la politica di rimpatrio dell'Unione, in particolare la direttiva 2008/115/CE¹⁵, garantisce l'assistenza e, su istanza degli Stati membri partecipanti, il coordinamento necessari per l'organizzazione delle operazioni di rimpatrio congiunte degli Stati membri. L'Agenzia può decidere di finanziare o cofinanziare le operazioni e i progetti di cui al presente paragrafo con sovvenzioni dal proprio bilancio, conformemente al regolamento finanziario dell'Agenzia. L'Agenzia può altresì usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione previsti per il rimpatrio. L'Agenzia provvede affinché, nelle convenzioni di sovvenzione concluse con gli Stati membri, il sostegno finanziario sia sempre subordinato al pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali.
2. L'Agenzia mette a punto un codice di condotta per il rimpatrio aereo dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, applicabile in tutte le operazioni di rimpatrio congiunte coordinate dall'Agenzia, che descriva procedure standard comuni dirette a semplificare l'organizzazione dei voli di rimpatrio congiunti e a garantire che le operazioni si svolgano in maniera umana e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti

¹⁵ GUL 348 del 24.12.2008, pag. 98.

inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto alla protezione dei dati personali e la non discriminazione.

3. Il codice di condotta terrà conto in particolare dell'obbligo di prevedere un sistema di monitoraggio efficace dei rimpatri forzati prescritto all'articolo 8, paragrafo 6, della direttiva 2008/115/CE. Il controllo delle operazioni di rimpatrio congiunte dovrà svolgersi in maniera indipendente e vertere sull'intera operazione, dalla fase precedente la partenza fino alla consegna del rimpatriato nel paese di rimpatrio. Le osservazioni del controllore relative al rispetto del codice di condotta e dei diritti fondamentali sono inoltre trasmesse alla Commissione e integrate nella relazione finale sull'operazione di rimpatrio. Onde assicurare la trasparenza e la valutazione coerente delle operazioni di rimpatrio forzato, le relazioni del controllore sono incluse in un meccanismo di rendicontazione annuale.
4. Una volta al mese gli Stati membri informano l'Agenzia della loro situazione relativamente al rimpatrio e indicano in quale misura sono necessari l'assistenza e il coordinamento dell'Agenzia. L'Agenzia stabilisce un piano operativo aperto diretto a fornire agli Stati membri che lo richiedano il necessario sostegno operativo, comprese le attrezzature tecniche di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Il consiglio di amministrazione decide, su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell'articolo 24, dei contenuti e del modus operandi del piano operativo aperto.
5. L'Agenzia collabora con le autorità competenti dei paesi terzi interessati di cui all'articolo 14, individua le pratiche migliori in relazione all'acquisizione di documenti di viaggio e al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in posizione irregolare.”

13) All'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, gli agenti distaccati osservano la normativa dell'Unione, i diritti fondamentali e la legislazione dello Stato membro ospitante.”

14) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Articolo 11

Sistemi di scambio delle informazioni

L'Agenzia può prendere tutte le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento delle sue funzioni con la Commissione e gli Stati membri. Essa sviluppa e gestisce un sistema informativo che permetta di scambiare informazioni classificate con la Commissione e gli Stati membri. Nello scambio di informazioni previsto dal sistema non rientra lo scambio di dati personali.”

15) Sono inseriti i seguenti articoli 11 bis e 11 ter:

“Articolo 11 bis

Protezione dei dati

Il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 a cura dell'Agenzia, anche in relazione al suo responsabile della protezione dei dati.

Articolo 11 ter

Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

1. L'Agenzia applica le norme di sicurezza della Commissione di cui all'allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione¹⁶, che segnatamente disciplinano lo scambio, il trattamento e la conservazione di informazioni classificate.
 2. L'Agenzia applica i principi di sicurezza adottati e attuati dalla Commissione europea in relazione al trattamento delle informazioni sensibili non classificate.”
- 16) Gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 13

Collaborazione con le agenzie, gli organi e gli organismi dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali

L'Agenzia può collaborare con Europol, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, l'Agenzia per i diritti fondamentali, altre agenzie, organi e organismi dell'Unione europea, e con le organizzazioni internazionali competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato e alle disposizioni sulla competenza di detti organismi.

Articolo 14

Agevolazione della cooperazione operativa con paesi terzi e cooperazione con le autorità competenti di paesi terzi

1. L'Agenzia, per quanto attiene alle attività da essa svolte e nella misura necessaria per l'espletamento dei suoi compiti, agevola la cooperazione operativa tra Stati membri e paesi terzi nel quadro della politica dell'Unione europea in materia di relazioni esterne e di diritti umani in particolare.
2. L'Agenzia può inviare nei paesi terzi ufficiali di collegamento cui deve essere garantita la massima protezione nell'esercizio delle loro funzioni. Tali ufficiali di collegamento appartengono alle reti locali o regionali di cooperazione degli Stati membri istituite a norma del regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio¹⁷, e sono inviati unicamente nei paesi terzi le cui pratiche in materia di gestione delle frontiere sono conformi alle norme minime di protezione dei diritti umani. È data priorità alle

¹⁶ GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

¹⁷ GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1.

missioni nei paesi terzi che sono, secondo l'analisi dei rischi, paesi di origine o transito di migrazione clandestina. Per reciprocità, l'Agenzia può ugualmente ricevere ufficiali di collegamento distaccati da quei paesi terzi per un periodo limitato. Il consiglio di amministrazione adotta annualmente l'elenco delle priorità su proposta del direttore esecutivo e in conformità dell'articolo 24.

3. Rientra tra i compiti degli ufficiali di collegamento, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei diritti fondamentali, instaurare e mantenere contatti con le autorità competenti dei paesi terzi presso i quali sono distaccati, per contribuire a prevenire e combattere l'immigrazione clandestina e il rimpatrio degli immigrati in posizione irregolare.
4. L'Agenzia può godere del finanziamento dell'Unione ai sensi delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno per la politica dell'Unione in materia di relazioni esterne, può varare e finanziare progetti di assistenza tecnica nei paesi terzi per le materie oggetto del presente regolamento, e può altresì invitare rappresentanti di paesi terzi, altre agenzie, organi e organismi dell'Unione europea o organizzazioni internazionali a partecipare alle sue attività di cui agli articoli 3, 4 e 5. Tali rappresentanti ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione.
5. Nel concludere accordi bilaterali con paesi terzi in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri, ove opportuno, dispongono in ordine al ruolo e alle competenze dell'Agenzia, specie per quanto riguarda l'esercizio dei poteri di esecuzione da parte dei membri delle squadre inviate dall'Agenzia nelle attività di cui all'articolo 3.
6. L'Agenzia può cooperare con le autorità di paesi terzi competenti per questioni contemplate nel presente regolamento nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali autorità, ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato.
7. Le attività di cui ai paragrafi 2 e 6 sono soggette al previo parere favorevole della Commissione.”

17) È inserito il seguente articolo 15 bis:

"Articolo 15 bis

Accordo sulla sede

Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro che ne ospita la sede e alle strutture da questo messe a disposizione, e le norme specifiche applicabili in tale Stato al direttore esecutivo, al vicedirettore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai familiari, sono fissate in un accordo fra l'Agenzia e lo Stato membro che ne ospita la sede. Tale accordo è concluso previa approvazione del consiglio di amministrazione. Lo Stato membro che ospita la sede garantisce le migliori condizioni possibili per il buon funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo, ed adeguate reti di trasporti.”

18) All'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini dell’articolo 3 ter, paragrafo 5, può essere nominato agente di coordinamento in conformità dell’articolo 8 octies soltanto un membro del personale dell’Agenzia soggetto allo statuto dei funzionari dell’Unione e al titolo II del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione. Ai fini dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, possono essere designati a prestare servizio nelle squadre comuni di sostegno Frontex soltanto gli esperti nazionali distaccati da uno Stato membro presso l’Agenzia. L’Agenzia designa gli esperti nazionali che presteranno servizio nelle squadre comuni di sostegno Frontex in conformità di quell’articolo.”

19) All’articolo 17, sono inseriti i seguenti paragrafi 4 e 5:

“4. Il consiglio di amministrazione adotta le necessarie disposizioni di esecuzione in accordo con la Commissione secondo le modalità disposte all’articolo 110 dello statuto dei funzionari dell’Unione.

5. Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire il distacco presso l’Agenzia di esperti nazionali degli Stati membri. Tali disposizioni tengono conto dei requisiti di cui all’articolo 3 ter, paragrafo 2, in particolare del fatto che gli esperti nazionali sono considerati agenti distaccati con le competenze e i compiti descritti all’articolo 10.”

20) L’articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

“h) stabilisce la struttura organizzativa dell’Agenzia e adotta la politica relativa al personale dell’Agenzia, in particolare il piano pluriennale aggiornato in materia di politica del personale che trasmette alla Commissione e all’autorità di bilancio, in conformità delle pertinenti disposizioni del regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento finanziario¹⁸, previo parere favorevole della Commissione;”

ii) è inserita la seguente lettera i):

“i) approva il piano pluriennale dell’Agenzia diretto a definire la futura strategia a lungo termine riguardo alle attività dell’Agenzia.”

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il consiglio di amministrazione può consigliare il direttore esecutivo su qualsiasi questione strettamente legata allo sviluppo della gestione operativa delle frontiere esterne, comprese le attività in materia di ricerca di cui all’articolo 6.”

21) L’articolo 21 è così modificato:

a) al paragrafo 1, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

¹⁸ Regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 72), modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 652/2008 della Commissione (GU L 181 del 10.1.2008, pag. 23).

“Il mandato è rinnovabile.”

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendono parte all'Agenzia, ciascuno con un rappresentante e relativo supplente al consiglio di amministrazione. In base alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, sono stati elaborati accordi che precisano la natura, l'entità e le modalità particolareggiate della partecipazione di questi paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sui contributi finanziari e sul personale.”

22) All'articolo 25, paragrafo 3, è inserita la seguente lettera g):

“g) attua il piano operativo di cui agli articoli 3 bis e 8 octies.”

23) All'articolo 33, sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

“2 bis La valutazione analizza il fabbisogno dell'Agenzia in termini di guardie di frontiera indipendenti che agiscono su sua istruzione, e descrive nel dettaglio il quadro giuridico da istituire a tal fine.

2 ter La valutazione comporta un'analisi specifica del modo in cui è stata osservata la Carta dei diritti fondamentali in applicazione del presente regolamento.”

Articolo 2 *Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.9.2011
COM(2011) 561 definitivo

**COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE
AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS**

Governance Schengen - Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne

1. INTRODUZIONE

1.1. *Uno spazio senza controlli alle frontiere interne*

La libera circolazione è un principio fondatore dell'Unione europea (UE) e la possibilità di spostarsi all'interno dell'Unione senza dover subire verifiche di frontiera alle frontiere interne rappresenta la realizzazione di uno dei suoi più importanti risultati. Tante persone usufruiscono di questa libertà, facendo ogni anno più di un miliardo di viaggi all'interno dell'Unione, e agli occhi dell'opinione pubblica la libertà di viaggiare è di conseguenza annoverata fra i benefici più importanti apportati dall'Unione¹. Inoltre, uno spazio senza controlli alle frontiere interne è cruciale per il successo del mercato unico, compresa la libera circolazione di lavoratori, beni e servizi, oltre che per l'impegno costante dell'Europa ad accelerare la crescita economica.

Lo spazio Schengen si fonda su un insieme di norme (*l'acquis* di Schengen) che ricomprende non solo la soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne e norme comuni sul controllo delle frontiere esterne, ma anche una politica comune dei visti, la cooperazione di polizia e giudiziaria, norme comuni sul rimpatrio dei migranti in situazione irregolare e l'istituzione di banche dati comuni come il sistema d'informazione Schengen (SIS).

Le basi della cooperazione Schengen sono solide, ma recenti sviluppi hanno messo in evidenza la necessità di garantire che lo spazio Schengen sia effettivamente in grado di far fronte a pressioni che possono derivare da debolezze alle sue frontiere esterne o da fattori esterni che sfuggono al suo controllo. L'Unione deve rispondere a queste sfide tra loro diverse, salvaguardando al contempo il diritto dei cittadini a circolare liberamente.

Pertanto la Commissione ha sottolineato, nella sua comunicazione di maggio sulla migrazione², il bisogno di una risposta coordinata a livello di Unione a tali situazioni e ha reso noto che potrebbe proporre un opportuno meccanismo e altri strumenti per garantire un'attuazione ed interpretazione coerenti delle norme Schengen.

Analogamente, il Consiglio europeo del 23-24 giugno 2011³ ha richiesto formalmente che sia "introdotto un meccanismo per far fronte a situazioni eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale della cooperazione Schengen, senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone". A tal fine la Commissione è stata invitata a presentare una proposta nel settembre 2011.

La presente comunicazione e le proposte legislative che la corredano⁴ rispondono a detto invito così come alla richiesta da parte del Consiglio Giustizia e Affari interni di giugno di più forti orientamenti politici sulla cooperazione Schengen⁵ e alla risoluzione di luglio del Parlamento europeo⁶ che ha auspicato che qualunque nuovo meccanismo si concentri sul rafforzamento della libertà di circolazione e sul rinvigorismento della governance dello spazio Schengen da parte dell'Unione.

¹ Eurobarometro, "Public Opinion in the European Union – Spring 2011", pagg. 31-32.

² COM (2011) 248 del 4.5.2011.

³ EUCO 23/11 del 24.6.2011.

⁴ COM(2011) 559 e COM(2011) 560.

⁵ 11476/11 [ASIM 64 COMIX 395].

⁶ P7_TA(2011)0336.

I cittadini dell'Unione europea si aspettano di poter esercitare il diritto di circolare liberamente e viaggiare a loro piacimento in un'Europa sicura e senza frontiere. Non dovrebbe essere permesso che minacce della criminalità, del terrorismo o di altra specie lo impediscano. Allo stesso tempo, l'Unione ed i suoi Stati membri devono essere in grado di reagire rapidamente ed efficacemente alle minacce gravi all'ordine pubblico e alla sicurezza interna. Con il presente pacchetto generale di misure collegate, la Commissione intende istituire una strategia coordinata e a livello di Unione, in grado di assicurare che i principi fondamentali del diritto dell'Unione ed in particolare il diritto alla libera circolazione siano salvaguardati; nel rendere più sicuro lo spazio Schengen, tale risposta permetterebbe di tenere in debito conto tutti gli interessi europei, pur fissando i limiti di iniziative nazionali unilaterali che, da sole, non potrebbero mai essere una risposta efficace alle minacce comuni. Garantire che il ripristino in via eccezionale e temporanea dei controlli di frontiera alle frontiere interne sia deciso secondo il metodo comunitario e tenendo conto della responsabilità generale della Commissione nei confronti del Parlamento europeo, è un elemento essenziale e indispensabile del presente pacchetto di misure.

2. RAFFORZARE LA GESTIONE DELLO SPAZIO SCHENGEN

La libera circolazione dei cittadini all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne si fonda su un sistema imperniato sulla fiducia reciproca nella capacità e volontà di ciascuno Stato membro partecipante di dare attuazione ai vari strumenti legislativi che costituiscono l'*acquis* di Schengen.

L'Unione europea ha già messo a punto strumenti per assistere gli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi e nel reagire a situazioni di crisi che potrebbero mettere in pericolo lo spazio Schengen; ad esempio, gli Stati membri possono chiedere il sostegno finanziario e pratico della Commissione tramite i fondi dell'UE. Frontex può organizzare operazioni congiunte o dispiegare squadre di intervento rapido alle frontiere. Per un'assistenza ulteriore gli Stati membri possono anche rivolgersi ad altri Stati membri, ad Europol o all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO). Si veda per maggiori dettagli l'allegato 1.

Inoltre, come dichiarato nella comunicazione di maggio sulla migrazione⁷, la Commissione, unitamente agli Stati membri, continuerà il lavoro sugli orientamenti per garantire un'attuazione coerente delle norme Schengen. Il processo è stato avviato con una riunione di esperti nel luglio 2011. Gli esperti identificheranno le lacune e i settori che possono necessitare un ulteriore chiarimento sull'*acquis* di Schengen, per esempio l'emissione di documenti di viaggio e permessi di soggiorno.

Detti strumenti non sono in grado, tuttavia, di garantire di per sé che le norme Schengen siano applicate in modo coerente in ciascuno Stato membro. Il mezzo per operare questa verifica è il meccanismo di valutazione Schengen, usato per il monitoraggio dell'attuazione dell'*acquis* di Schengen e l'adozione di raccomandazioni su qualunque lacuna. L'attuale meccanismo, fondato su un sistema intergovernativo di valutazione tra pari, non è sufficientemente forte per rimediare in maniera efficace a tutte le debolezze. È per questo motivo che la Commissione ha proposto lo scorso anno un approccio guidato dall'Unione⁸.

⁷ COM(2011) 248.

⁸ COM(2010) 624 del 16.11.2010.

Il fulcro di questo nuovo approccio è la possibilità di procedere a visite, con o senza preavviso, in un dato Stato membro da parte di squadre guidate dalla Commissione, insieme ad esperti di altri Stati membri e a Frontex, per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen. Una relazione stilata a seguito di ciascuna visita identifica ogni lacuna e presenta raccomandazioni chiare per un intervento correttivo e scadenze per darvi attuazione. Lo Stato membro oggetto della valutazione è poi tenuto a definire un piano d'azione che chiarisca in che modo esso intende rispondere a dette raccomandazioni. I controlli a livello di Unione in merito all'attuazione del piano d'azione potrebbero includere ulteriori visite.

Questi cambiamenti miglioreranno il sistema di valutazione e monitoraggio ma non riguardano situazioni in cui detti interventi, anche combinati con le misure descritte nell'allegato 1, sono insufficienti per rimediare alle carenze di uno Stato membro nell'attuazione dell'*acquis* e, in particolare, nel controllare le frontiere esterne.

Qualora le misure adottate a livello di Unione o nazionale non dovessero migliorare la situazione, potrebbe essere necessario ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne con lo Stato membro inadempiente, laddove la situazione sia tale da costituire una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale. Un'azione simile sarebbe adottata come misura di ultima ratio e solo nella misura e per il tempo necessari a mitigare in modo proporzionato le conseguenze negative delle situazioni eccezionali. Includere questa possibilità nel sistema di governance Schengen fungerebbe anche da misura preventiva con effetto deterrente.

Per questa ragione, la Commissione intende modificare la sua proposta del 2010 al fine di risolvere la situazione.

3. CIRCOSTANZE ECCEZIONALI CHE POSSONO PORTARE AL RIPRISTINO DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE COME MISURA DI ULTIMA RATIO

Come funziona attualmente il ripristino dei controlli alle frontiere interne

Ai sensi del codice frontiere Schengen⁹, uno Stato membro può temporaneamente ripristinare i controlli di frontiera alle sue frontiere interne in circostanze eccezionali, “in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna”. Se le minacce che hanno giustificato il ripristino sono prevedibili, lo Stato membro in questione deve comunicare “quanto prima” agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull'estensione e la durata del ripristino, nonché i motivi che l'hanno giustificato. La Commissione può adottare un parere su tale notifica, che può portare a consultazioni fra gli Stati membri e la Commissione. In casi urgenti, il ripristino può essere immediatamente efficace.

Nell'ottobre 2010 la Commissione ha reso noto¹⁰ che, dall'entrata in vigore del codice nell'ottobre 2006, la possibilità di ripristinare i controlli alle frontiere interne è stata usata 22 volte. Dalla pubblicazione della relazione, i controlli alle frontiere interne sono stati ripristinati dagli Stati membri in altre quattro occasioni, la più recente da parte della Norvegia e della Svezia in risposta agli attentati terroristici in Norvegia. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il ripristino dei controlli di frontiera è stato usato per consentire alle autorità di polizia di gestire le implicazioni per la sicurezza dovute a grandi eventi sportivi,

⁹ GUL 105 del 13.4.2006, pag. 1.

¹⁰ COM(2010) 554.

manifestazioni politiche o riunioni politiche di alto livello. Un ripristino unilaterale dei controlli di frontiera non ha mai superato i 30 giorni e solitamente ha avuto una durata molto inferiore.

Tuttavia, le informazioni che gli Stati membri sono chiamati a fornire agli altri Stati membri e alla Commissione spesso non giungono in tempo, o non contengono dettagli sufficienti per consentire alla Commissione di emettere un parere utile sulla notifica.

Necessità di un meccanismo a livello di Unione europea

Dal momento che la libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza frontiere interne è un'autentica conquista dell'Unione di cui gode chiunque vi risieda, le relative decisioni dovrebbero essere prese, di regola, a livello di Unione, piuttosto che unilateralmente a livello nazionale.

Con una risposta coordinata a livello di Unione si terrebbe conto di tutti gli interessi europei, tanto in situazioni in cui uno Stato membro debba fronteggiare una minaccia grave, di breve durata e sostanzialmente localizzata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, quanto in situazioni con implicazioni più ampie e di lungo termine. In entrambi i casi, si giustifica una risposta europea coordinata: è in effetti ovvio che ogni decisione di ripristinare i controlli alle frontiere interne (anche per un periodo limitato ed entro uno spazio geografico circoscritto) avrà ripercussioni umane ed economiche al di là dello Stato che l'ha adottata. Gli argomenti a favore di un approccio europeo coordinato sono ancor più impellenti laddove una sezione della frontiera esterna si trovi improvvisamente sotto forte pressione, o uno Stato membro continui a venir meno all'obbligo di controllare la propria sezione di frontiera esterna.

Il controllo di frontiera dovrebbe essere ripristinato solo in ultima analisi in queste circostanze e solo dopo che siano state adottate altre misure per stabilizzare la situazione alla sezione di frontiera esterna in questione, a livello europeo in un'ottica di solidarietà, e/o a livello nazionale per garantire un maggior rispetto delle norme comuni.

Proposta di un approccio rafforzato a livello di Unione per il ripristino eccezionale dei controlli alle frontiere interne

L'unico fondamento per il ripristino dei controlli alle frontiere interne resterà la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. I severi criteri per la deroga eccezionale allo spazio senza frontiere interne non vengono resi meno rigidi e saranno applicati in ogni situazione in cui una misura simile è contemplata. Sarà questo il caso di avvenimenti come grandi eventi sportivi o riunioni politiche di alto livello, ma anche di eventi che richiedono un'azione immediata come attacchi terroristici o criminali quali le recenti atrocità in Norvegia.

In determinate circostanze, potrebbero essere considerate una simile minaccia le conseguenze negative sia della persistente mancata protezione da parte di uno Stato membro di una sezione della frontiera esterna dell'Unione europea, sia di un improvviso ed inaspettato afflusso di cittadini di paesi terzi da un tratto di tale frontiera. L'allegato 2 sintetizza le principali tipologie di situazioni che potrebbero presentarsi.

La regola principale nell'ambito di un approccio rafforzato a livello di Unione sarebbe che qualunque decisione di ripristino dei controlli alle frontiere interne sia adottata dalla Commissione con atto di esecuzione che come tale coinvolge gli Stati membri. Il Parlamento

europeo sarebbe debitamente informato su tali misure. La decisione determinerebbe l'estensione e la durata del ripristino dei controlli e varrebbe per periodi non superiori a 30 giorni, rinnovabili per un massimo di sei mesi. A titolo eccezionale, detto limite di sei mesi non si applicherebbe a situazioni in cui il ripristino dei controlli alle frontiere interne derivasse da un risultato negativo, nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen, della persistente mancata protezione da parte di uno Stato membro della sua sezione della frontiera esterna.

In situazioni urgenti, tuttavia, gli Stati membri potrebbero ancora adottare decisioni unilaterali di ripristino dei controlli alle frontiere interne, ma solo per un periodo di tempo limitato (cinque giorni) la cui proroga richiederebbe l'accordo ai sensi della nuova procedura dell'Unione per gli atti di esecuzione.

Nel decidere il temporaneo ripristino dei controlli di frontiera, si deve valutare la necessità di utilizzare una tale misura per contrastare la minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale che ha dato luogo alla richiesta o iniziativa di ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, così come occorre esaminare la proporzionalità della misura stessa rispetto alla minaccia. Si deve procedere a detta valutazione sulla base delle informazioni dettagliate fornite dallo Stato o dagli Stati membri interessati, o sulla base di qualunque altra informazione pertinente, tenendo conto, in particolare, delle seguenti considerazioni:

- il probabile impatto di eventuali minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, comprese le minacce rappresentate dalla criminalità organizzata o dalle attività terroristiche;
- le misure di sostegno tecnico o finanziario disponibili o utilizzate a livello nazionale e/o europeo, compresa l'assistenza di organismi dell'Unione come Frontex o Europol, e la misura in cui tali misure possono costituire una risposta adeguata alle minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, a livello di Unione o nazionale;
- l'impatto attuale e potenziale in futuro di eventuali carenze gravi nei controlli alle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio, individuate dalle valutazioni Schengen ai sensi del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen;
- l'impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne.

Il ripristino dei controlli alle frontiere interne è ovviamente una misura di ultima ratio che potrebbe essere contemplata solo laddove tutte le altre misure si siano rivelate incapaci di contrastare efficacemente la grave minaccia identificata.

È importante sottolineare che, laddove siano ripristinati i controlli alle frontiere interne, lo Stato membro interessato resta non di meno vincolato dal proprio obbligo di garantire i diritti delle persone che godono della libertà di circolazione, in virtù dei trattati e della Carta dei diritti fondamentali, nonché della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Pertanto, anche in caso di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, i cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari possono entrare sul territorio di un altro Stato membro su semplice presentazione di un passaporto o carta

d'identità validi. Tutte le garanzie procedurali di cui gode il cittadino dell'Unione ed i suoi familiari restano in vigore. Anche i cittadini di paesi terzi che risiedano legalmente all'interno dello spazio Schengen potranno continuare a viaggiare sulla base del loro documento di viaggio e, ove necessario, del loro visto o permesso di soggiorno validi.

4. CONTROLLO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA GOVERNANCE SCHENGEN

Dal momento che lo spazio senza frontiere interne rappresenta una delle libertà più apprezzate dell'Unione europea per le persone vi risiedono o viaggiano, le istituzioni dell'Unione dovrebbero salvaguardare questa libertà, senza tuttavia compromettere la capacità degli Stati membri e dell'Unione di affrontare le minacce gravi alla sicurezza o all'ordine pubblico. Perciò è importante mantenere un dialogo costante fra i maggiori attori politici in merito al funzionamento dello spazio Schengen e alle sfide che esso deve affrontare. Un meccanismo rafforzato di valutazione Schengen, unitamente ad un meccanismo a livello di Unione per rispondere a minacce eccezionali, sono strumenti legislativi che miglioreranno l'efficacia dello spazio Schengen e la trasparenza del suo funzionamento.

Oltre a detti strumenti legislativi, l'affidabilità e il controllo democratico saranno migliorati da relazioni periodiche al Parlamento europeo sugli esiti delle varie visite di monitoraggio nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen, e dalle informazioni puntuali fornite al Parlamento europeo relativamente a qualunque iniziativa adottata che possa condurre ad un possibile ripristino del controllo di frontiera. Inoltre, la Commissione presenterà ogni due anni alle istituzioni dell'Unione una panoramica sul funzionamento di Schengen. Questo getterà le basi per un dibattito stabile in seno al Parlamento europeo ed al Consiglio e contribuirà a rafforzare l'indirizzo politico e la cooperazione nello spazio Schengen.

La Commissione analizzerà anche eventuali modi per migliorare la sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito al funzionamento dello spazio Schengen, anche attraverso la garanzia di un'informazione adeguata nei casi in cui sia adottata una decisione di carattere eccezionale per ripristinare temporaneamente i controlli di frontiera.

5. CONCLUSIONI

Lo spazio Schengen è vitale per chiunque viva in Europa. La Commissione propone di rafforzare l'*acquis* di Schengen per mezzo di un sistema di governance capace di rispondere, efficacemente ed in modo tempestivo e coordinato per tutta l'Unione, a circostanze eccezionali e sfide che possano mettere in pericolo il funzionamento generale dello spazio Schengen. La Commissione propone inoltre di dare il via ad un dialogo politico più regolare e strutturato fra le istituzioni europee sul funzionamento di tale spazio.

MISURE DELL'UNIONE EUROPEA DI SUPPORTO AGLI STATI MEMBRI NELLA GESTIONE DELLE LORO FRONTIERE ESTERNE

Per fronteggiare una situazione di crisi o una carenza alle sue frontiere esterne, uno Stato membro può richiedere un supporto materiale e finanziario alle seguenti fonti:

Assistenza Frontex

Frontex è l'agenzia dell'Unione europea la cui specifica missione è il supporto agli Stati membri nel controllare le loro frontiere esterne. Gli ulteriori mezzi materiali a disposizione di Frontex a seguito della recente revisione del regolamento che lo disciplina, oltre all'estensione del suo mandato che la stessa revisione ha operato, serviranno a rafforzare la capacità di Frontex di assistere gli Stati membri che devono fronteggiare sfide particolari nella gestione delle loro frontiere esterne o nel far fronte alle conseguenze di un massiccio afflusso di migranti in un breve lasso di tempo.

L'assistenza pratica include operazioni congiunte, destinate per esempio al pattugliamento delle frontiere esterne nell'interesse comune di tutti gli Stati membri. Ne è un esempio l'attuale operazione congiunta marittima "Hermes" nel Mediterraneo meridionale, avviata nel febbraio 2011 nel quadro della rete europea di pattuglie, il cui obiettivo primario è il controllo dei flussi migratori dall'Africa settentrionale verso l'Italia e Malta. Un altro esempio di operazioni congiunte in corso è "Poseidon" lungo le frontiere terrestri e marittime greco-turche.

Su richiesta di uno Stato membro, l'assistenza di Frontex può anche essere fornita nella forma di dispiegamento di squadre di intervento rapido (RABIT). Dette squadre sono state dispiegate lungo la frontiera terrestre greco-turca da novembre 2010 a marzo 2011. Le squadre d'intervento rapido sono formate da guardie di frontiera provenienti da un certo numero di Stati membri, sotto il comando operativo dello Stato membro ospitante. A seguito della revisione del regolamento Frontex, le formule di assistenza fornita da Frontex sono state razionalizzate e rafforzate attraverso la possibilità di richiedere il dispiegamento di squadre di guardie di frontiera europee.

Frontex può anche fornire assistenza ad uno Stato membro nella forma di sviluppo di capacità, per permettergli di rafforzare le sue risorse tecniche ed umane per gestire le proprie frontiere o conformarsi ad altri aspetti dei suoi obblighi derivanti dall'*acquis* di Schengen, ad esempio rispetto al rimpatrio di migranti in situazione irregolare. A questo proposito, Frontex ha fornito un'assistenza di questo tipo alla Grecia per sviluppare la sua capacità di gestire il rimpatrio di migranti in situazione irregolare.

Finanziamenti dell'Unione europea

La solidarietà finanziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea nel campo della gestione delle frontiere è veicolata tramite il Fondo europeo per le frontiere esterne. Finanziamenti con un'incidenza potenziale diretta o indiretta nell'assistere gli Stati membri a far fronte all'afflusso di migranti sono disponibili anche attraverso altri fondi europei legati all'immigrazione, in particolare il Fondo europeo per i rimpatri, il Fondo europeo per i rifugiati e il Fondo europeo per l'integrazione. I fondi, gestiti dalla Commissione, sono accessibili come parte degli esborsi annuali per attività organizzate a livello nazionale

(mediante stanziamenti nazionali) o attraverso un certo numero di Stati membri (“azioni comunitarie”) o ancora nella forma di esborsi di emergenza. A titolo di esempio, nel 2011 all’Italia è stato concesso un finanziamento nell’ambito del Fondo per le frontiere esterne (e del Fondo europeo per i rimpatri) che tale paese sta utilizzando per fronteggiare le conseguenze del massiccio afflusso di migranti nord-africani che ha dovuto gestire quest’anno. Negli ultimi anni la Grecia, Malta, la Spagna e l’Italia hanno ricevuto un sostegno anche tramite “azioni specifiche” del Fondo per le frontiere esterne destinato ad intervenire sui punti deboli ai valichi di frontiera.

Nella comunicazione “Dialogo con i paesi del Sud del Mediterraneo per la migrazione, la mobilità e la sicurezza”, la Commissione ha sostenuto che una corretta gestione delle frontiere sarà possibile solo se vengono stanziati adeguate risorse finanziarie dell’Unione. Inoltre, nella comunicazione “Un bilancio per l’Europa 2020”, la Commissione ha proposto un aumento sostanziale, pari ad un totale di 8,2 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, dei finanziamenti dedicati alle politiche di affari interni al fine di garantire che le questioni legate alla migrazione siano affrontate in modo appropriato e tempestivo.

Altre misure di sostegno

A seconda delle circostanze a cui lo Stato membro in questione deve far fronte, e in particolare qualora vi siano arrivati un gran numero di richiedenti asilo, può essere utile domandare assistenza all’UESA, possibilmente nella forma di squadre di sostegno per l’asilo che potrebbero, ad esempio, fornire assistenza tecnica per l’accoglienza o il trattamento delle domande dei richiedenti. La Grecia ha ricevuto questo tipo di assistenza allo sviluppo di capacità da parte dell’UESA nei mesi scorsi, al fine di rafforzare i principali aspetti del suo sistema di asilo.

Analogamente, nel caso in cui le sfide da affrontare da parte dello Stato membro in questione abbiano una dimensione criminale, può essere opportuno richiedere l’assistenza di Europol. Se, per esempio, delle reti criminali risultano coinvolte nel traffico di migranti, Europol può essere in grado di dare assistenza all’elaborazione ed attuazione di misure efficaci contro queste reti. Europol sta assistendo l’Italia da alcuni mesi, fornendo una valutazione del rischio inerente alla misura in cui la situazione politica instabile della regione possa essere sfruttata da reti criminali o terroristiche; sta anche fornendo all’Italia assistenza sul campo a Lampedusa, garantendo l’accesso in tempo reale alle banche dati penali e supportando la raccolta di informazioni.

In talune circostanze, uno o più Stati membri possono essere in grado di fornire assistenza *ad hoc* ad uno Stato membro in difficoltà, specialmente se lo Stato che fornisce assistenza risente direttamente della situazione di crisi nell’altro Stato, magari perché sono paesi confinanti o Stati che possiedono particolari capacità o competenze potenzialmente utili allo Stato membro in difficoltà.

Cooperazione con i paesi terzi

Per aiutare a rafforzare i controlli di frontiera e a contrastare il flusso di migrazione irregolare verso l’Unione europea, quest’ultima e le sue agenzie possono adottare una vasta gamma di iniziative per cooperare ed instaurare un dialogo con i paesi terzi di origine o di transito. Questo tipo di assistenza può concretizzarsi ad esempio in un’assistenza finanziaria o materiale al paese terzo in questione, per aiutarlo a fronteggiare una crisi umanitaria. Allo stesso modo, l’assistenza agli Stati membri mediante l’intervento presso paesi terzi potrebbe

essere fornita mediante discussioni circa la riammissione di migranti in situazione irregolare provenienti da detto paese, o potrebbe consistere nella fornitura di assistenza legata alla gestione tecnica della migrazione o nell'attuazione di un programma di protezione regionale.

PRINCIPALI TIPI DI SITUAZIONI ECCEZIONALI IN CUI PUÒ ESSERE CONTEMPLATO IL RIPRISTINO TEMPORANEO DEI CONTROLLI ALLE FRONTIERE INTERNE

Al fine di illustrare in che modo funzionerebbe in pratica il nuovo regime per il ripristino temporaneo ed eccezionale dei controlli alle frontiere interne, di seguito vengono descritte in modo non esaustivo le principali tipologie di situazioni in cui una tale disposizione può essere presa in considerazione, così come un'indicazione delle fasi procedurali a cui si dovrebbe far ricorso in tale caso.

Eventi prevedibili con un'incidenza di breve durata e sostanzialmente localizzata

Qualora l'avvenimento che giustifica la necessità di ripristinare i controlli alle frontiere interne sia prevedibile, lo Stato membro notifica, almeno sei settimane prima, alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti attinenti alle motivazioni di tale decisione e alla sua prevista estensione e durata. Se l'avvenimento è prevedibile solo meno di sei settimane prima che sia necessario adottare una misura di ripristino, ciò deve essere notificato quanto prima. A ciò fa seguito una decisione della Commissione nella forma di atto di esecuzione, adottato mediante procedura d'esame in cui vengono valutate la necessità e proporzionalità delle misure previste (articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹¹).

Sulla base dell'esperienza, questo tipo di situazione corrisponde a quelle che maggiormente possono dare origine alle decisioni di ripristinare i controlli alle frontiere interne, ad esempio nel caso di grandi eventi sportivi, manifestazioni politiche, riunioni politiche di alto livello e così via.

Eventi urgenti imprevisti e di breve durata

Alcuni eventi che possono far sorgere la necessità di adottare misure drastiche di breve durata per salvaguardare la sicurezza o altri interessi pubblici fondamentali, incluso il possibile ripristino dei controlli alle frontiere interne per un breve periodo, sono di per sé imprevedibili. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di attentati terroristici o altri attentati criminali gravi, in cui serva adottare tutte le possibili misure per garantire la rapida cattura degli autori del reato.

In simili circostanze, gli Stati membri possono immediatamente ripristinare i controlli alle frontiere interne per un massimo di cinque giorni. Se intendono prolungarli oltre tale termine, devono notificarlo alla Commissione e agli Stati membri. La decisione in merito a tale proroga può essere adottata rapidamente mediante una speciale procedura d'urgenza disposta dall'articolo 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 182/2011.

Una carenza persistente nella gestione di una sezione della frontiera esterna dell'Unione

In alcuni casi, può risultare necessario, in ultima istanza dopo aver fatto ricorso ad altre misure, mitigare l'incidenza negativa del mancato controllo da parte di uno Stato membro

¹¹ GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

della sua sezione di frontiera esterna, facendo ricorso al ripristino temporaneo di alcuni controlli alle frontiere interne.

Le carenze nella gestione delle frontiere sono evidenziate nella relazione predisposta come parte del meccanismo di valutazione che comprende raccomandazioni su come affrontare tali carenze. Lo Stato membro interessato è invitato a predisporre un piano d'azione destinato a mettere in atto le raccomandazioni, lasciando alla Commissione il compito di vegliare sulla sua attuazione. La Commissione può esigere che lo Stato membro interessato adotti determinate misure specifiche, come la richiesta di supporto a Frontex o la chiusura di un dato valico di frontiera per un certo periodo di tempo al fine di colmare alcune lacune. Tuttavia, se dette misure si rivelano inefficienti nel rimediare alle carenze, e nella misura in cui queste ultime costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, la Commissione può decidere un ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne. Prima di adottare una decisione così grave, la Commissione pondera pienamente la necessità e la proporzionalità di tale azione, anche valutando la sua probabile incidenza sulla libera circolazione delle persone entro lo spazio Schengen.

Eventi con un'incidenza potenzialmente ampia a breve o lungo termine

Si possono creare situazioni in cui un vasto numero di cittadini di paesi terzi attraversano la frontiera esterna di uno o più Stati membri. Ciò può portare imprevisti e significativi spostamenti secondari di cittadini di paesi terzi che risultano soggiornare in maniera irregolare sul territorio di altri Stati membri. In una situazione simile, il ripristino temporaneo di alcuni controlli alle frontiere interne può essere preso in considerazione in ultima istanza, nella misura in cui le circostanze si rivelino tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, a livello di Unione o nazionale. Qualora sia intenzionato a ripristinare i controlli alle frontiere interne in simili circostanze, uno Stato membro può farne richiesta alla Commissione secondo la sopra descritta procedura per gli eventi prevedibili. Prima di adottare una decisione, la Commissione è tenuta a consultare gli Stati membri e le parti interessate e deve giungere al convincimento che questa è l'*unica* misura in grado di essere efficace, tenuto conto di tutte le altre misure comprese quelle descritte nell'allegato 1.

L'attraversamento della frontiera esterna da parte di un gran numero di cittadini di paesi terzi può, in certi casi, giustificare l'immediato ripristino di alcuni controlli alle frontiere interne per un certo periodo di tempo, al fine di garantire che vengano rapidamente adottate le misure necessarie a salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale. In tali casi, uno Stato membro può ripristinare i controlli alle frontiere interne per un massimo di cinque giorni secondo le modalità sopra descritte in caso di eventi imprevisti. Qualora voglia prorogare il ripristino oltre detto periodo, deve notificarlo alla Commissione e agli Stati membri e la proroga può essere accordata a livello di Unione tramite la speciale procedura d'urgenza disposta dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Il ripristino di alcuni mirati controlli a determinate frontiere interne può assicurare che i cittadini di paesi terzi, che risultino soggiornare in maniera irregolare, siano fermati e rimpatriati, di preferenza in maniera volontaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2008/115/CE (direttiva sui rimpatri), direttamente verso il loro paese d'origine o verso lo Stato membro nel quale hanno transitato, se ciò è possibile in virtù dell'esistenza di un accordo bilaterale che prevede la possibilità di tali rimpatri. Può anche permettere di smantellare le attività di reti criminali, specialmente se un gran numero dei migranti in questione sono considerati potenziali oggetti o vittime del traffico organizzato all'interno dell'Unione o coinvolti in prima persona in attività criminali.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.9.2011
COM(2011) 559 definitivo

2010/0312 (COD)

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne

Per quanto riguarda il contesto e la logica delle modifiche contenute nella presente proposta, e la spiegazione dettagliata di come debbano funzionare nella pratica, si rinvia alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "*Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne*", adottata unitamente alla presente proposta.

1.2. Modifiche legislative

Il 16 novembre 2010 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen¹. La presente proposta potenzia il meccanismo di valutazione Schengen: in particolare, rende più efficace il follow-up chiedendo allo Stato membro valutato di presentare un piano d'azione per rimediare ai punti deboli riscontrati e di riferire regolarmente in merito all'attuazione di tale piano d'azione fino alla correzione di tutte le debolezze. In caso di gravi carenze che incidano sul livello generale di sicurezza di uno o più Stati membri, è previsto che ne siano informati il Consiglio e il Parlamento europeo, esercitando così una pressione fra pari al più alto livello politico sullo Stato membro inadempiente affinché si conformi alle norme.

Uno Stato membro è valutato almeno una volta ogni quinquennio. Questa pianificazione può comunque venire adattata in funzione delle esigenze e delle situazioni riscontrate sul posto. Possono anche essere svolte visite senza preavviso per controllare la corretta attuazione di tutte le misure d'accompagnamento.

Per fornire il necessario quadro giuridico atto a rispondere all'invito del Consiglio europeo del 23-24 giugno 2011 – cioè rafforzare ulteriormente il sistema di valutazione Schengen e introdurre una clausola di salvaguardia per rispondere a situazioni realmente critiche in cui uno Stato membro non sia più in grado di adempiere ai propri obblighi nell'ambito delle regole Schengen, come dettagliatamente spiegato nella comunicazione di cui al punto 1.1 -, la Commissione modifica così la propria proposta prevedendo un sostegno supplementare a livello di Unione e nazionale, potenziando il supporto dato da Frontex e introducendo la possibilità di predisporre un meccanismo a livello di Unione per il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne nel caso in cui uno Stato membro persistentemente trascuri l'obbligo di controllare la propria sezione di frontiera esterna, e nella misura in cui le circostanze siano tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale. L'introduzione di un tale meccanismo implica anche una modifica del codice frontiere Schengen, presentata contestualmente alla presente proposta.

¹ COM(2010) 624 del 16.11.2010.

L'esigenza di modificare l'attuale meccanismo di valutazione Schengen è stata spiegata nella sopra menzionata comunicazione del 16 novembre 2010. Benché quest'ultima proposta venga sostituita dalla presente, le ragioni che hanno portato alla sua presentazione rimangono invariate; la Commissione si astiene quindi dal ripetere la motivazione dettagliata nella presente proposta modificata. Poiché i legislatori non hanno ancora adottato la proposta iniziale (il Parlamento europeo non ha ancora adottato in merito la sua posizione in prima lettura conformemente all'articolo 294, paragrafo 3, del TFUE), la modifica è inclusa nel testo globale della proposta iniziale², che rimane invariata eccezion fatta per le modifiche relative al sostegno da dare a uno Stato membro e l'eventuale ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne (articoli 14 e 15, così come il riferimento al "monitoraggio" in tutto il testo), e per certi adattamenti relativi alle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione (articoli 5, 8, 13 e 17). Tali adattamenti sono necessari poiché le rilevanti norme orizzontali di "comitatologia" sono state modificate, dopo la presentazione della proposta iniziale, dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³. Il testo contiene poi altre modifiche, fra cui quelle relative al ruolo di Frontex (articolo 6), Europol (articolo 8) e alla relazione al Parlamento europeo e al Consiglio (articolo 19).

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le prime discussioni in merito alla proposta di valutazione di Schengen in seno al Consiglio e al Parlamento europeo, così come la risoluzione di quest'ultimo del 7 luglio 2011⁴, mostrano che vi è un ampio sostegno politico all'idea che un meccanismo funzionante debba essere accompagnato da strumenti che consentano di rimediare efficacemente a una grave carenza nell'applicazione dell'acquis da parte di uno Stato membro.

Nella sua comunicazione sulla migrazione⁵, la Commissione ha suggerito la possibilità di introdurre un meccanismo per consentire di adottare a livello europeo una decisione che definisca per quali Stati membri si possa reintrodurre eccezionalmente il controllo di frontiera alle frontiere interne e per quanto tempo. Questo meccanismo si applicherebbe solo come misura estrema, dopo che altre misure (di emergenza) sono state adottate per stabilizzare la situazione nella sezione interessata della frontiera esterna, a livello europeo, in spirito di solidarietà, e/o a livello nazionale, per garantire una migliore osservanza delle norme comuni.

Quest'idea è stata accolta positivamente dal Consiglio "Giustizia e Affari interni" del 12 maggio 2011 e dal Consiglio europeo del 23-24 giugno 2011, che ha invocato l'introduzione di "un meccanismo per far fronte a situazioni eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale della cooperazione Schengen, senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone."

² **Le modifiche sono evidenziate in grassetto e sono sottolineate.**

³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁴ P7_TA(2011)0336.

⁵ COM(2011) 248 del 4.5.2011.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente proposta costituisce uno sviluppo della politica relativa alle frontiere interne conformemente all'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 77 prevede l'abolizione del controllo di frontiera alle frontiere interne quale obiettivo ultimo dello spazio di libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione europea previsto all'articolo 26 del TFUE. L'abolizione del controllo di frontiera alle frontiere interne deve essere accompagnata da misure in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d'informazione Schengen, protezione dei dati, cooperazione di polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale. La corretta applicazione di tali misure rende possibile il mantenimento di uno spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne. La valutazione e il monitoraggio della corretta applicazione di tali misure serve quindi all'obiettivo finale del mantenimento di uno spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne. Analogamente, servono a rafforzare la realizzazione di questo obiettivo finale le misure volte a ridurre gli effetti negativi di persistenti e gravi carenze da parte di uno Stato membro nell'applicazione dell'acquis di Schengen, inclusa la possibilità di ricorrere all'eccezionale e temporaneo ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne come misura di extrema ratio in circostanze in cui le carenze siano tali da costituire una minaccia grave all'ordine pubblico o alla sicurezza interna a livello di Unione o nazionale.

La proposta di istituire un meccanismo di valutazione Schengen presentata nel novembre 2010 contiene tutte le informazioni necessarie sull'incidenza sul bilancio, che rimane invariata.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e),

vista la proposta della Commissione **europea**,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura ~~di cui all'articolo 294 del trattato~~ **legislativa ordinaria**,

- (1) Lo spazio Schengen senza ~~controlli~~ **controllo di frontiera** alle frontiere interne si basa su un'effettiva ed efficace applicazione da parte degli Stati membri delle misure d'accompagnamento in materia di frontiere esterne, politica dei visti, sistema d'informazione Schengen, compresa la protezione dei dati, cooperazione di polizia, cooperazione giudiziaria in materia penale e lotta contro la droga.
- (2) La decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998⁶ ha istituito una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen, assegnandole il duplice mandato di constatare che tutte le condizioni richieste per l'abolizione ~~dei controlli~~ **del controllo di frontiera** alle frontiere interne con uno Stato candidato siano adempiute e di vigilare sulla corretta applicazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati che già lo attuano integralmente.
- (3) È necessario uno specifico meccanismo di valutazione **e monitoraggio** per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen data la necessità, da un lato, di garantire norme elevate e uniformi nell'applicazione pratica dell'acquis di Schengen e, dall'altro, di mantenere un livello elevato di fiducia reciproca fra gli Stati membri che fanno parte dello spazio senza ~~controlli~~ **controllo di frontiera** alle frontiere interne. Un tale meccanismo dovrebbe basarsi su una stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri in questione.
- (4) Il programma dell'Aia⁷ ha invitato la Commissione "a presentare, una volta completata l'abolizione dei controlli delle frontiere interne, una proposta intesa a integrare l'attuale meccanismo di valutazione di Schengen con un meccanismo di controllo, che

⁶ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

⁷ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1 (punto 1.7.1).

garantisca il pieno impegno degli esperti degli Stati membri, compresi i controlli senza preavviso".

- (5) Il programma di Stoccolma⁸ "ritiene che la valutazione dello spazio Schengen continuerà a essere di fondamentale importanza e che occorra pertanto migliorarla potenziando il ruolo di Frontex in questo campo".
- (6) Sarebbe quindi opportuno rivedere il meccanismo di valutazione istituito nel 1998 per quanto riguarda il secondo aspetto del mandato conferito alla Commissione permanente, mentre il primo aspetto dovrebbe continuare ad applicarsi come stabilito nella parte I della decisione del 16 settembre 1998.
- (7) L'esperienza acquisita dalle valutazioni finora svolte mostra la necessità di mantenere un meccanismo di valutazione **e monitoraggio** coerente che riguardi tutti i settori dell'acquis di Schengen, ad eccezione di quelli per i quali il diritto dell'Unione prevede già uno specifico meccanismo di valutazione.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero essere strettamente associati al processo di valutazione **e monitoraggio**. ~~Le misure di esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate con la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione~~

Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità con il regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁹. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, lettera b), punto iii), si applica la procedura d'esame.

- (9) È opportuno che il meccanismo di valutazione **e monitoraggio** instauri norme trasparenti, efficaci e chiare quanto al metodo da applicare nelle valutazioni, il ricorso a esperti altamente qualificati per le visite sul posto e il seguito da dare ai risultati delle valutazioni. Il metodo dovrebbe in particolare prevedere visite sul posto senza preavviso, a complemento di quelle con preavviso, specialmente per quanto riguarda i controlli alle frontiere e i visti.
- (10) Il meccanismo di valutazione **e monitoraggio** dovrebbe comportare anche l'esame della legislazione rilevante sull'abolizione dei controlli alle frontiere interne e sulle verifiche nel territorio nazionale. Data la specifica natura di queste disposizioni, che non incidono sulla sicurezza interna degli Stati membri, le corrispondenti visite sul posto andrebbero affidate esclusivamente alla Commissione.
- (11) La valutazione **e il monitoraggio** dovrebbero prestare particolare attenzione al rispetto dei diritti fondamentali nell'applicazione dell'acquis di Schengen.

⁸ Documento del Consiglio n.17024/09, adottato dal Consiglio europeo il 10/11 dicembre 2009.

⁹ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

(12) La valutazione dovrebbe servire a garantire che gli Stati membri applichino effettivamente le norme Schengen conformemente ai principi e alle norme fondamentali. Essa abbraccia pertanto tutta la legislazione pertinente e le attività operative che contribuiscono al funzionamento dello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne.

(1213) L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea¹⁰ (in appresso "Frontex") dovrebbe sostenere l'attuazione del meccanismo, principalmente nel settore dell'analisi dei rischi legati alle frontiere esterne. Il meccanismo dovrebbe inoltre poter contare sulla competenza ed esperienza dell'Agenzia per le visite sul posto alle frontiere esterne su base ad hoc.

(14) Il meccanismo di valutazione e monitoraggio dovrebbe inoltre permettere di rimediare alle carenze gravi nell'applicazione dell'acquis garantendo un adeguato sostegno da parte della Commissione con l'assistenza tecnica di Frontex, Europol o di altre agenzie competenti dell'Unione europea. Come provvedimento estremo, e nella misura in cui le circostanze siano tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, è opportuno prevedere la possibilità di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne nella misura e per la durata necessarie ad attenuare le conseguenze negative di tali carenze.

(1315) Occorre che gli Stati membri garantiscano che gli esperti messi a disposizione per le viste sul posto posseggano la necessaria esperienza e abbiano seguito una specifica formazione. Gli organismi interessati (ad esempio, Frontex) dovrebbero dispensare appropriati corsi di formazione, e dovrebbero essere messi a disposizione degli Stati membri fondi per iniziative di formazione specifica nel campo della valutazione dell'acquis di Schengen, attraverso gli strumenti finanziari esistenti e il loro sviluppo.

(1416) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(1517) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹¹; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(1618) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del

¹⁰ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

¹¹ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen¹²; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(1719) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹³.

(1820) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁴.

(1921) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo ~~sottoscritto~~ tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen¹⁵.

(2023) Per quanto riguarda Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

(2124) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.

(2225) Gli esperti nazionali di Cipro, Bulgaria e Romania dovrebbero tuttavia partecipare alla valutazione di tutte le parti dell'acquis di Schengen,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

Il presente regolamento istituisce un meccanismo di valutazione **e monitoraggio** per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen negli Stati membri che lo applicano integralmente.

¹² GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

¹³ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

¹⁴ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

¹⁵ **GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.**

Gli esperti degli Stati membri che, ai sensi del pertinente atto di adesione, non applicano ancora integralmente l'acquis partecipano ciononostante alla valutazione **e al monitoraggio** di tutte le parti dell'acquis.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

"acquis di Schengen": le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea dal protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e gli atti basati su detto acquis o a esso altrimenti connessi.

Articolo 3

Responsabilità

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del meccanismo di valutazione **e monitoraggio** in stretta cooperazione con gli Stati membri e con il sostegno degli organismi europei, come specificato nel presente regolamento.
2. Gli Stati membri cooperano con la Commissione affinché quest'ultima possa svolgere i compiti a essa conferiti dal presente regolamento. Gli Stati membri cooperano con la Commissione anche durante la fase preparatoria e della visita sul posto, e durante la fase della stesura della relazione e del follow-up delle valutazioni.

Articolo 4

Valutazioni

Le valutazioni possono essere effettuate tramite questionari e visite sul posto. Oltre a ciò, lo Stato membro valutato può aggiungere presentazioni sul settore su cui verte la valutazione. Le visite sul posto e i questionari possono essere utilizzati separatamente o in combinazione, a seconda degli Stati membri e/o dei settori specifici. Le visite sul posto possono avvenire con o senza preavviso.

Articolo 5

Programma pluriennale

1. La Commissione stabilisce un programma di valutazione pluriennale che abbraccia un periodo di cinque anni, ~~conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2,~~ al massimo sei mesi prima dell'inizio del quinquennio interessato. **Questi atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.**

2. Nel programma pluriennale figura l'elenco degli Stati membri che ogni anno devono essere valutati. Ogni Stato membro è valutato almeno una volta ogni quinquennio. L'ordine in cui gli Stati membri devono essere valutati è basato su un'analisi dei rischi che tiene conto della pressione migratoria, della sicurezza interna, del tempo trascorso dall'ultima valutazione e dell'equilibrio fra le diverse parti dell'acquis di Schengen da valutare.
3. Se necessario, il programma pluriennale può essere adattato conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

Analisi dei rischi

1. Entro il 30 settembre di ogni anno Frontex presenta alla Commissione un'analisi dei rischi che tiene conto della pressione migratoria, raccomandando le priorità per le valutazioni dell'anno successivo. Le raccomandazioni si riferiscono a specifiche sezioni delle frontiere esterne e a specifici valichi di frontiera da valutare nell'anno successivo, nell'ambito del programma pluriennale. La Commissione mette tale analisi dei rischi a disposizione degli Stati membri.
2. Entro il medesimo termine di cui al paragrafo 1, Frontex presenta alla Commissione un'analisi dei rischi distinta, raccomandando priorità per valutazioni da svolgersi nell'anno successivo sotto forma di visite sul posto senza preavviso. Tali raccomandazioni possono riguardare ogni regione o ambito specifico e contengono un elenco di almeno dieci specifiche sezioni delle frontiere esterne e dieci specifici valichi di frontiera. **La Commissione può, in qualsiasi momento, chiedere a Frontex di presentarle un'analisi dei rischi contenente raccomandazioni quanto a valutazioni da svolgersi sotto forma di visite sul posto senza preavviso.**

Articolo 7

Questionario

1. La Commissione trasmette un questionario standard agli Stati membri da valutare nell'anno successivo entro il 15 agosto dell'anno precedente. I questionari standard vertono sulla legislazione rilevante, sui mezzi organizzativi e tecnici disponibili per l'attuazione dell'acquis di Schengen e sui dati statistici relativi a ciascun settore della valutazione.
2. Gli Stati membri dispongono di un termine di sei settimane dalla trasmissione del questionario per inviare le loro risposte alla Commissione. La Commissione mette le risposte a disposizione degli Stati membri.

Articolo 8

Programma annuale

1. In base all'analisi dei rischi fornita da Frontex conformemente all'articolo 6, alle risposte al questionario di cui all'articolo 7 e, se del caso, **alle informazioni provenienti da Europol o da** altre fonti pertinenti, la Commissione stabilisce un programma di valutazione annuale entro il 30 novembre dell'anno precedente. Il programma può prevedere:
 - la valutazione dell'applicazione dell'acquis o di sue parti in un dato Stato membro, come indicato nel programma pluriennale;
inoltre, ove necessario:
 - la valutazione dell'applicazione di specifiche parti dell'acquis in diversi Stati membri (valutazioni tematiche);
 - la valutazione dell'applicazione dell'acquis in un gruppo di Stati membri (valutazioni regionali).
2. La prima parte del programma, ~~adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2,~~ elenca gli Stati membri da valutare l'anno successivo conformemente al programma pluriennale. Tale parte del programma elenca i settori da valutare e le visite sul posto da effettuare. **Questa parte è adottata dalla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.**
3. La Commissione prepara una seconda parte del programma che elenca le visite sul posto senza preavviso da effettuare l'anno successivo. Tale parte del programma è considerata riservata e non è comunicata agli Stati membri.
4. Ove necessario il programma annuale può essere adattato conformemente ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 9

Elenco di esperti

1. La Commissione stila un elenco di esperti designati dagli Stati membri per partecipare alle visite sul posto. L'elenco è comunicato agli Stati membri.
2. Gli Stati membri indicano i settori di specializzazione di ciascun esperto ~~facendo riferimento a quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.~~ Comunicano senza indugio alla Commissione ogni eventuale cambiamento.
3. Gli Stati membri indicano quali esperti possono essere messi a disposizione per le visite sul posto senza preavviso conformemente ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 5.
4. Gli esperti devono possedere adeguate qualifiche, fra cui una solida conoscenza teorica ed esperienza pratica nei settori oggetto della valutazione nonché una solida conoscenza dei principi, delle procedure e delle tecniche di valutazione, e devono saper comunicare efficacemente in una lingua comune.

5. Gli Stati membri assicurano che gli esperti designati soddisfino i requisiti specificati nel precedente paragrafo, indicando in particolare la formazione da questi seguita. Provvedono inoltre affinché detti esperti ricevano una formazione continua per soddisfare sempre tali requisiti.

Articolo 10

Equipe responsabili delle visite sul posto

1. Le visite sul posto sono effettuate da equipe designate dalla Commissione. Le equipe sono composte da esperti scelti dall'elenco di cui all'articolo 9 e da uno o più ~~funzionari~~ **rappresentanti** della Commissione. La Commissione **si sforza di garantire** ~~garantisce~~ l'equilibrio geografico e la competenza degli esperti di ciascuna equipe. Gli esperti nazionali non possono partecipare a visite nello Stato membro in cui lavorano.
2. La Commissione ~~può invitare~~ Frontex **e, se del caso**, Europol, Eurojust o altri organismi europei pertinenti a designare un rappresentante che partecipi, in qualità di osservatore, a una visita relativa a un settore rientrante nel loro mandato.
3. Il numero di esperti (compresi gli osservatori) partecipanti alle visite di valutazione non può essere superiore a otto per le visite sul posto con preavviso, e a sei per le visite sul posto senza preavviso.
4. Per quanto riguarda le visite con preavviso, al massimo quattro settimane prima della data in cui è programmata la visita, la Commissione ne informa gli Stati membri i cui esperti sono stati designati conformemente al paragrafo 1. Gli Stati membri confermano la disponibilità degli esperti entro una settimana.
5. Nel caso delle visite senza preavviso, al massimo una settimana prima della data in cui è programmata la visita, la Commissione ne informa gli Stati membri i cui esperti sono stati designati conformemente al paragrafo 1. Gli Stati membri confermano la disponibilità degli esperti entro 48 ore.
6. La direzione delle visite sul posto è garantita da un ~~funzionario~~ **rappresentante** della Commissione e da un esperto di uno Stato membro, designati congiuntamente dai membri dell'equipe di esperti prima della visita sul posto.

Articolo 11

Svolgimento delle visite sul posto

1. Le equipe incaricate delle visite sul posto intraprendono tutti i preparativi necessari per garantirne l'efficacia, l'accuratezza e la coerenza.
2. Lo Stato membro interessato è informato:
 - almeno due mesi prima della data stabilita, nel caso delle visite con preavviso;
 - almeno 48 ore prima della data stabilita, nel caso delle visite senza preavviso.

3. Tutti i membri delle equipe incaricate delle visite sul posto sono muniti di un documento di identificazione che li autorizza a svolgere tali visite a nome dell'Unione europea.
4. Lo Stato membro interessato provvede affinché l'equipe di esperti possa rivolgersi direttamente alle persone competenti. Assicura l'accesso dell'equipe a tutte le aree, a tutti i locali e documenti necessari per la valutazione. Garantisce che l'equipe possa svolgere il suo mandato di verifica delle attività rientranti nei settori da valutare.
5. Lo Stato membro interessato, con ogni mezzo nei limiti dei poteri conferitigli, assiste l'equipe nello svolgimento dei suoi compiti.
6. Nel caso delle visite sul posto con preavviso, la Commissione comunica in anticipo, allo Stato membro interessato, i nomi degli esperti che compongono l'equipe. Lo Stato membro interessato nomina un referente per gli aspetti pratici della visita.
7. Spetta agli Stati membri provvedere all'organizzazione pratica del viaggio e dell'alloggio dei loro esperti. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e alloggio sostenute dagli esperti che partecipano alle visite.

Articolo 12

Controllo della libera circolazione delle persone alle frontiere interne

In deroga all'articolo 10, le equipe incaricate di svolgere visite sul posto senza preavviso per verificare l'assenza di controlli alle frontiere interne sono composte solo da **rappresentanti** ~~funzionari~~ della Commissione.

Articolo 13

Relazioni di valutazione

1. Al termine di ogni valutazione è redatta una relazione. La relazione **di valutazione** si basa sui risultati della visita sul posto e del questionario, a seconda dei casi.
 - (a) Se la valutazione si basa solo sul questionario o su una visita senza preavviso, la stesura della relazione spetta alla Commissione.
 - (b) Nel caso di una visita sul posto con preavviso, la relazione è redatta durante la visita stessa dall'equipe incaricata. Il **rappresentante** ~~funzionario~~ della Commissione ha la responsabilità generale della stesura della relazione e della sua integrità e qualità. In caso di disaccordo l'equipe cerca di raggiungere un compromesso. Le opinioni discordanti possono essere incluse nella relazione.
2. La relazione esamina ogni aspetto qualitativo, quantitativo, operativo, amministrativo e organizzativo pertinente ed elenca le eventuali carenze o i punti deboli riscontrati durante la valutazione. Contiene raccomandazioni sui provvedimenti correttivi da adottare e i termini per la loro attuazione.

3. Ad ognuno dei risultati della relazione viene applicata una delle seguenti classificazioni:
 - (a) conforme;
 - (b) conforme ma richiede miglioramenti;
 - (c) non conforme.

4. La Commissione trasmette ~~la~~ **il progetto di** relazione allo Stato membro interessato entro sei settimane dalla visita sul posto o dal ricevimento delle risposte al questionario, a seconda dei casi. Lo Stato membro interessato esprime le proprie osservazioni sulla relazione entro un termine di due settimane.

5. ~~L'esperto della~~ Commissione presenta ~~la~~ **il progetto di** relazione e la risposta dello Stato membro al comitato istituito ai sensi dell'articolo ~~15~~ **17**. Gli Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sulle risposte al questionario, ~~sulla~~ **sul progetto di** relazione e sulle osservazioni dello Stato membro interessato.

Su questa base, la Commissione decide in merito alla relazione di valutazione e alle ~~Le raccomandazioni relative alla classificazione dei risultati di cui al paragrafo 3 sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura stabilita all'articolo 15, paragrafo 2.~~ **Questi atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.**

Entro un mese dall'adozione della relazione lo Stato membro interessato presenta alla Commissione un piano d'azione volto a correggere i punti deboli riscontrati.

La Commissione, consultata l'equipe di esperti, presenta una valutazione dell'adeguatezza del piano d'azione al comitato istituito ai sensi dell'articolo ~~15~~ **17** **entro un mese dal ricevimento del piano d'azione da parte dello Stato membro.** Gli Stati membri sono invitati a formulare osservazioni sul piano d'azione.

6. Lo Stato membro interessato riferisce alla Commissione in merito all'attuazione del piano d'azione entro sei mesi dal ricevimento della relazione **di valutazione**, e continua a farlo ogni tre mesi fino alla completa attuazione del piano. A seconda della gravità delle carenze riscontrate e in funzione dei provvedimenti correttivi adottati la Commissione ~~può programmare visite sul posto con preavviso conformemente alla procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, per verificare l'attuazione del piano d'azione.~~ **decide in merito allo svolgimento di visite sul posto con preavviso per verificare l'attuazione del piano d'azione. Questi atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.** La Commissione può programmare anche visite sul posto senza preavviso.

La Commissione informa regolarmente il comitato istituito ai sensi dell'articolo ~~15~~ **17** in merito all'attuazione del piano d'azione.

7. Se una visita sul posto rileva una grave carenza che si ritiene possa incidere significativamente sul livello generale di sicurezza di uno o più Stati membri, la Commissione ne informa al più presto il Consiglio e il Parlamento europeo, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 14

Misure alle frontiere esterne e sostegno di Frontex

1. Qualora la relazione di valutazione individui gravi carenze nello svolgimento del controllo delle frontiere esterne o delle procedure di rimpatrio, e per garantire l'osservanza delle raccomandazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 5, la Commissione può decidere di chiedere allo Stato membro valutato di adottare provvedimenti specifici, che possono includere una o più delle seguenti misure:

- **inizio dell'invio di squadre di guardie di frontiera europee conformemente alle disposizioni del regolamento Frontex;**
- **presentazione a Frontex, per approvazione, delle sue decisioni strategiche in materia di valutazione dei rischi e dei piani per l'invio delle attrezzature;**
- **chiusura di uno specifico valico di frontiera per un limitato periodo di tempo, fino a correzione delle carenze.**

Questi atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2. La Commissione informa regolarmente il comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 in merito ai progressi nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1 e del relativo effetto sulle carenze riscontrate.

Articolo 15

Gravi carenze nel controllo delle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio

1. Nonostante il periodo di sei mesi previsto per riferire in merito all'attuazione del piano d'azione di cui all'articolo 13, paragrafo 6, se la relazione di valutazione di cui all'articolo 13, paragrafo 5, conclude che lo Stato membro valutato sta gravemente trascurando l'obbligo di svolgere controlli alle frontiere esterne o procedure di rimpatrio, detto Stato membro deve riferire in merito all'attuazione del piano d'azione entro tre mesi dal ricevimento della relazione di valutazione.

2. Se, allo scadere del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 1, la Commissione constata che la situazione persiste, si applicano gli articoli 23, 23 bis e 26 del codice frontiere Schengen.

Articolo ~~14~~ 16

Informazioni sensibili

Le equipe considerano riservata ogni informazione acquisita nello svolgimento dei propri compiti. Le relazioni redatte dopo le visite sul posto sono classificate RESTRICTED. La

Commissione, consultato lo Stato membro interessato, decide quali parti della relazione possono essere rese pubbliche.

Articolo 15

Comitato

- ~~1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.~~
- ~~2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4, 7 e 8 della decisione 1999/468/CE del Consiglio.~~

Articolo 17

Comitato

- 1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**
- 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Articolo 1618

Disposizioni transitorie

1. Il primo programma pluriennale a norma dell'articolo 5 e il primo programma annuale a norma dell'articolo 8 sono stabiliti sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Entrambi i programmi cominciano un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Frontex presenta alla Commissione la prima analisi dei rischi di cui all'articolo 6 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli Stati membri designano i propri esperti a norma dell'articolo 9 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 1719

Informazioni al Parlamento europeo **e al Consiglio**

La Commissione informa il Parlamento europeo **e il Consiglio** delle raccomandazioni da essa adottate ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 5.

Articolo 1820

Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

Ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle valutazioni effettuate conformemente al presente regolamento. La relazione è pubblica e contiene informazioni riguardanti:

- le valutazioni dell'anno precedente, e
- le conclusioni tratte da ciascuna valutazione e lo stato d'avanzamento dei provvedimenti correttivi.

Articolo ~~19~~21

Abrogazione

La parte II della decisione del Comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen (SCH/Com-ex (98) 26 def.), intitolata "Commissione di applicazione per gli Stati che applicano già la Convenzione", è abrogata un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo ~~20~~22

Il Consiglio può decidere di effettuare le valutazioni Schengen di cui agli atti di adesione conclusi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento in conformità del presente regolamento.

Articolo ~~21~~23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ~~al trattato sul funzionamento dell'Unione europea~~ **ai trattati**.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 16.9.2011
COM(2011) 560 definitivo

2011/0242 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul
ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne
in circostanze eccezionali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. *Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne*

Per quanto riguarda il contesto e la logica delle modifiche contenute nella presente proposta, e la spiegazione dettagliata di come debbano funzionare nella pratica, si rinvia alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata "*Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne*", adottata unitamente alla presente proposta.

1.2. *Modifiche legislative*

Al fine di predisporre il quadro giuridico necessario per soddisfare la richiesta del Consiglio europeo del 23 e 24 giugno di prevedere un meccanismo per rispondere alle situazioni di autentica criticità, è necessario modificare il codice frontiere Schengen istituito con regolamento (CE) n. 562/2006, che, da un lato, fissa le norme sul controllo di frontiera alle frontiere esterne e, dall'altro, dispone la soppressione del controllo di frontiera alle frontiere interne e la possibilità di ripristinarlo in casi limitati.

Dal momento che la libera circolazione delle persone all'interno dello spazio senza frontiere interne è un'autentica conquista dell'Unione dei cui benefici gode chiunque vi risieda, è necessario che sia presa una decisione a livello di Unione ogniqualvolta la libera circolazione rischi di essere compromessa da una decisione nazionale unilaterale e talora oscura.

Pertanto, di norma, il ripristino dei controlli alle frontiere interne dovrebbe basarsi su una decisione proposta e adottata dalla Commissione con atto di esecuzione a seguito alle posizioni espresse dagli Stati membri nella procedura d'esame prevista dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹. La decisione specificherà la sezione delle frontiere interne in cui potrà essere ripristinato in via eccezionale il controllo di frontiera per periodi rinnovabili di 30 giorni fino a un massimo di sei mesi. Tale periodo potrà essere prorogato solo se il ripristino è giustificato dalla constatazione, nell'ambito del meccanismo di valutazione Schengen, che uno Stato membro continua a venir meno all'obbligo di proteggere adeguatamente la sua sezione di frontiera esterna.

Tuttavia, in caso di eventi imprevedibili che richiedono un'azione immediata, gli Stati membri mantengono la possibilità di ripristinare unilateralmente i controlli alle frontiere interne. Tale decisione entra in vigore immediatamente ed è notificata alla Commissione, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri. Il ripristino dei controlli in siffatte circostanze è però limitato a cinque giorni e la Commissione può consultare tutti gli Stati membri per valutare l'opportunità della misura ma la consultazione non sospende la decisione dello Stato membro. Se necessario, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato ma deve allora basarsi su una decisione della Commissione adottata con atto di esecuzione

¹ GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

mediante la procedura d'urgenza definita all'articolo 8 del richiamato regolamento (UE) n. 182/2011.

Con una risposta coordinata a livello di Unione si terrebbe conto di tutti gli interessi europei, dalle situazioni in cui uno Stato membro deve fronteggiare una minaccia grave, di breve durata e sostanzialmente localizzata per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, alle situazioni con implicazioni più ampie e di lungo termine. In entrambi i casi si giustifica una risposta europea coordinata; è in effetti ovvio che ogni decisione di ripristinare i controlli alle frontiere interne (anche per un periodo limitato ed entro uno spazio geografico circoscritto) avrà implicazioni umane ed economiche oltre i confini dello Stato membro che l'ha presa. Gli argomenti a favore di un approccio europeo coordinato sono ancor più impellenti laddove una sezione della frontiera esterna si trovi improvvisamente sotto forte pressione, oppure uno Stato membro continui a venir meno all'obbligo di controllare la propria sezione di frontiera esterna, e nei casi in cui le circostanze siano tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale. Qualunque decisione di ripristinare i controlli alle frontiere interne si ripercuote direttamente su tutti i viaggiatori e sugli interessi comuni di tutti gli Stati membri.

Il controllo di frontiera alle frontiere interne andrebbe ripristinato solo in ultima analisi in queste circostanze, e solo fino a quando non saranno prese altre misure per stabilizzare la situazione nella sezione di frontiera esterna in questione, a livello europeo in un'ottica di solidarietà, e/o a livello nazionale per garantire un maggior rispetto delle norme comuni.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Nella sua comunicazione sulla migrazione², la Commissione ha suggerito la possibilità di introdurre un meccanismo che permetta di decidere, a livello europeo, quali Stati membri possano ripristinare in via eccezionale il controllo di frontiera alle frontiere interne e per quanto tempo. La comunicazione considera la possibilità di prevedere un meccanismo per rispondere alle circostanze eccezionali, tra cui, quale misura di estrema ratio, l'eventuale ripristino temporaneo, coordinato a livello di Unione, del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Il Consiglio Giustizia e Affari interni del 12 maggio 2011 e il Consiglio europeo del 23 e 24 giugno 2011 hanno accolto favorevolmente queste idee e hanno caldeggiato l'introduzione di "un meccanismo per far fronte a situazioni eccezionali che mettono a rischio il funzionamento globale della cooperazione Schengen, senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone".

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'articolo 77, paragrafi 1 e 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica della proposta.

La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di

² COM(2011) 248 del 4.5.2011.

attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), basato sulle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, cioè l'articolo 62, punto 1 (frontiere interne) e punto 2, lettera a) (frontiere esterne), rispettivamente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell'Unione europea. In tale spazio senza controlli alle frontiere interne, occorre una risposta comune alle situazioni che incidono gravemente sull'ordine pubblico o sulla sicurezza interna dell'Unione europea o di uno o più Stati membri, che autorizzi il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali senza compromettere il principio della libera circolazione delle persone. Urge pertanto una risposta comune dell'Unione, considerato l'impatto che possono avere tali misure di estrema ratio su tutti coloro che esercitano il diritto di circolare nello spazio senza controlli alle frontiere interne.
- (2) La libera circolazione nello spazio senza controlli alle frontiere interne è una grande conquista dell'Unione. Poiché il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne si ripercuote proprio sulla libera circolazione, è opportuno che qualunque decisione in tal senso sia adottata a livello di Unione. In ogni caso, il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne dovrebbe intervenire in ultima analisi, in misura e per una durata strettamente limitate, in base a criteri obiettivi specifici e previa valutazione a livello di Unione della sua necessità. Qualora una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna richieda un'azione immediata, è opportuno che uno Stato membro abbia facoltà di ripristinare i controlli alle proprie frontiere interne per un periodo non superiore a cinque giorni e che l'eventuale proroga sia decisa a livello di Unione.
- (3) Nel decidere il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne occorre valutare la necessità e la proporzionalità della misura rispetto alla minaccia per

l'ordine pubblico o la sicurezza interna che giustifica la richiesta di ripristino, e considerare le possibili misure alternative a livello nazionale e/o di Unione e l'impatto della misura sulla libera circolazione all'interno dello spazio senza frontiere interne.

- (4) Il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne può eccezionalmente essere necessario in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, in particolare a seguito di attentati o minacce terroristiche o di minacce connesse alla criminalità organizzata.
- (5) Tali situazioni possono verificarsi quando un gran numero di cittadini di paesi terzi attraversa la frontiera esterna di uno o più Stati membri. Ciò può comportare un inatteso e significativo aumento dei movimenti secondari di cittadini di paesi terzi che si trovano in posizione irregolare sul territorio di uno o di altri Stati membri. Tenuto conto del numero di Stati membri interessati da un tale inatteso e significativo aumento dei movimenti secondari e dell'impatto globale di tale aumento sulla situazione migratoria nell'Unione o in un singolo Stato membro, può risultare necessario ripristinare temporaneamente il controllo di frontiera alle frontiere interne se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale. L'attraversamento della frontiera esterna di un gran numero di cittadini di paesi terzi potrebbe, in circostanze eccezionali, giustificare il ripristino immediato di alcuni controlli alle frontiere interne, se è necessaria una misura di questo tipo per proteggere l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale da una minaccia grave e imminente.
- (6) Il ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne potrebbe inoltre servire per rispondere alle gravi carenze individuate dalle valutazioni Schengen ai sensi dell'articolo 15 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, se le circostanze sono tali da costituire una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale.
- (7) Prima che venga presa qualsiasi decisione di ripristino temporaneo di certi controlli alle frontiere interne, deve essere esplorata a fondo la possibilità di ricorrere a misure per risolvere la situazione sottostante, compresa l'assistenza di organismi dell'Unione come Frontex o Europol, e a misure di sostegno tecnico o finanziario a livello nazionale e/o di Unione. Inoltre, qualsiasi decisione di ripristinare il controllo di frontiera interno dovrebbe basarsi su informazioni comprovate che possono provenire dallo Stato membro che chiede il ripristino o da altre fonti, e anche sulle visite di controllo.
- (8) Al fine di garantire condizioni uniformi per l'applicazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione³. Ad eccezione dei casi d'urgenza, e tenuto conto del tenore dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto iii), del suddetto regolamento, si applica la procedura d'esame.

³ GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

- (9) La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'imminenza della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, lo richiedano motivi imperativi di urgenza.
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (11) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁴; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
- (12) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁵; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (13) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁶.
- (14) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁷.
- (15) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen⁸.

⁴ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁵ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁶ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁷ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁸ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

- (16) Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (17) Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (18) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresa la libertà di circolazione e di soggiorno. Il presente regolamento deve essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 562/2006 è così modificato.

- (1) Gli articoli da 23 a 26 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 23

Quadro generale per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. In caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale nello spazio senza controllo di frontiera alle frontiere interne, è possibile in via eccezionale ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne in tutte le sezioni o in sezioni specifiche delle frontiere interne di uno o più Stati membri per un periodo limitato della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta giorni. L'estensione e la durata del ripristino temporaneo non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave.
2. È possibile ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne solo seguendo le procedure di cui agli articoli 24, 25 e 26 del presente regolamento. Ogniqualvolta si contempra la decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne, si devono prendere in considerazione i criteri di cui all'articolo 23 bis.
3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, il controllo di frontiera alle frontiere interne può essere prorogato, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 23 bis, per gli stessi motivi indicati al paragrafo 1 e, tenuto conto di eventuali nuovi elementi, per periodi rinnovabili non superiori a trenta giorni.
4. La durata totale del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne, sulla base del periodo iniziale di cui al paragrafo 1 e delle proroghe di cui al paragrafo 3, non può essere superiore a sei mesi. In caso di gravi e persistenti

carenze nel controllo delle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio individuate conformemente all'articolo 15 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, la Commissione può decidere di prolungare tale durata.

Articolo 23 bis

Criteria per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. Nel decidere in merito al ripristino temporaneo del controllo di frontiera a una o più frontiere interne o su loro sezioni, la Commissione, o lo Stato membro interessato nei casi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, valuta fino a che punto tale misura possa rispondere in modo adeguato alla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, e valuta la proporzionalità della misura rispetto alla minaccia. Tale valutazione si basa sulle informazioni dettagliate fornite dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati e su ogni altra informazione pertinente, comprese le eventuali informazioni ottenute ai sensi del paragrafo 2. Nell'effettuare tale valutazione si tiene conto in particolare delle seguenti considerazioni:
 - (a) il probabile impatto della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, anche a seguito di attentati o minacce terroristiche o di minacce connesse alla criminalità organizzata;
 - (b) le misure di sostegno tecnico o finanziario disponibili o disposte a livello nazionale e/o europeo, compresa l'assistenza di organismi dell'Unione come Frontex, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo o Europol, e la misura in cui tali azioni possono costituire una risposta adeguata alle minacce per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale;
 - (c) l'impatto attuale e probabile per il futuro delle carenze gravi nei controlli alle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio, individuate dalle valutazioni Schengen ai sensi del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen;
 - (d) l'impatto probabile di una tale misura sulla libera circolazione all'interno dello spazio senza controlli alle frontiere interne.
2. Prima di prendere una decisione la Commissione può:
 - (e) chiedere agli Stati membri, Frontex, Europol, Eurojust, all'Agenzia per i diritti fondamentali o a qualunque altro organismo dell'Unione di fornirle ulteriori informazioni,
 - (f) effettuare visite di controllo, con il sostegno di esperti degli Stati membri, Frontex, Europol e di qualunque altro organismo europeo competente, per ottenere o verificare informazioni rilevanti ai fini della decisione di ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne.

Articolo 24

Procedura per il ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne

1. Quando uno Stato membro ritiene che si debba ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, presenta una richiesta alla Commissione almeno sei settimane prima del ripristino previsto, o in tempi più brevi se le circostanze che rendono necessario il ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne sono note meno di sei settimane prima del ripristino previsto, e fornisce le seguenti informazioni:
 - (a) i motivi del ripristino proposto, compresi tutti i dati pertinenti relativi agli eventi che costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale;
 - (b) l'estensione del ripristino proposto, precisando la sezione o le sezioni delle frontiere interne sulle quali sarà ripristinato il controllo di frontiera;
 - (c) la denominazione dei valichi di frontiera autorizzati;
 - (d) la data e la durata del ripristino proposto;
 - (e) eventualmente, le misure che devono essere adottate dagli altri Stati membri.

Tale richiesta può essere presentata anche congiuntamente da due o più Stati membri.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse anche agli Stati membri e al Parlamento europeo contestualmente alla presentazione della richiesta.
3. Su richiesta di uno Stato membro ai sensi del paragrafo 1, o di propria iniziativa sulla base delle informazioni di cui alle lettere da a) a e) del medesimo paragrafo, la Commissione decide del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.
4. La Commissione decide della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.
5. Per motivi di urgenza debitamente giustificati e correlati a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo 4, sono note meno di dieci giorni prima della proroga prevista, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3.

Articolo 25

Procedura specifica nei casi che richiedono un'azione immediata

1. Quando una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna di uno Stato membro richiede un'azione immediata, lo Stato membro interessato può, in via eccezionale, ripristinare immediatamente il controllo di frontiera alle frontiere interne per un periodo limitato di una durata massima di cinque giorni.
2. Lo Stato membro che ripristina il controllo di frontiera alle frontiere interne ne avverte contestualmente gli altri Stati membri e la Commissione e fornisce le informazioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, indicando i motivi che giustificano il ricorso a questa procedura. Non appena ricevuta la notifica, la Commissione può consultare gli altri Stati membri.
3. Se la minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna perdura oltre il periodo di cui al paragrafo 1, la Commissione decide in merito alla proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Considerata la necessità di un'azione immediata dopo il periodo di cui al paragrafo 1, che costituisce un motivo imperativo di urgenza, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3.

Articolo 26

Procedura specifica nei casi di carenze gravi e persistenti

1. Nei casi in cui la Commissione constata carenze gravi e persistenti nel controllo delle frontiere esterne o nelle procedure di rimpatrio individuate conformemente all'articolo 15 del regolamento che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, e nella misura in cui tali carenze costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello di Unione o nazionale, è possibile ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne per una durata non superiore a sei mesi. Tale periodo può essere prorogato di ulteriori sei mesi al massimo se le gravi carenze non sono risolte. Non sono ammesse più di tre proroghe.
2. La Commissione decide del ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.
3. La Commissione decide della proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 2.
4. Per motivi di urgenza debitamente giustificati e correlati a situazioni in cui le circostanze che rendono necessaria la proroga del controllo di frontiera alle frontiere interne, conformemente al paragrafo 3, sono note meno di dieci giorni prima della proroga prevista, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili conformemente alla procedura di cui all'articolo 33 bis, paragrafo 3."

(2) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Informazione dei legislatori

La Commissione e lo Stato membro o gli Stati membri interessati informano quanto prima il Parlamento europeo e il Consiglio di qualunque motivo che possa determinare l'applicazione degli articoli da 23 a 26."

- (3) Gli articoli 29 e 30 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 29

Relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne

Entro quattro settimane dacché è stato soppresso il controllo di frontiera alle frontiere interne, lo Stato membro che ha effettuato tale controllo presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne precisando, in particolare, il funzionamento delle verifiche e l'efficacia del ripristino.

Articolo 30

Informazione del pubblico

La Commissione informa il pubblico di qualunque decisione di ripristinare il controllo di frontiera alle frontiere interne e indica, in particolare, le date in cui tale misura ha inizio e fine, salvo che lo impediscano imprescindibili motivi di sicurezza."

- (4) È inserito il seguente nuovo articolo 33 bis:

"Articolo 33 bis

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

